Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 settembre 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'Istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 06 85081

N. 151/L

LEGGE 19 agosto 2003, n. 260.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

## SOMMARIO

LEGGE 19 agosto 2003, n. <b>260</b> . — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto		
finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001		3
Accordo	<b>»</b>	5
Indice degli allegati	<b>»</b>	78
Elenco dei protocolli	<b>»</b>	129
Atto finale e dichiarazioni	<b>»</b>	331
Lavori preparatori	**	3/12

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. 260.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1,

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con-

formità a quanto disposto dall'articolo 127 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9.685 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

#### **CIAMPI**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

## ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI DA UNA PARTE E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA È IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte,

e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso denominata "ex Repubblica jugoslava di Macedonia",

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1° gennaio 1998;

CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni:

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, seguatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO I

- E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra.
- Gli obiettivi di tale associazione sono:
- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
- promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

#### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERAL

#### ARTICOLO 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### ARTICOLO 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunità definita nelle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

#### ARTICOLO 5

- L'associazione verrà realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentirà di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII.
- 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.
- 3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame.
- 4. Le due fasi previste nei paragrafi l'e 3 non si applicano al Titolo IV.

#### ARTICOLO 6

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATI 1994 e l'articolo V del GATS.

#### TITOLO II

#### DIALOGO POLITICO

#### ARTICOLO 7

Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

Il dialogo politico favorisce in particolare:

- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

#### ARTICOLO 8

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

#### ARTICOLO 9

- A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
- 2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:
- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei
  paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

#### ARTICOLO 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.

#### TITOLO III

#### COOPERAZIONE REGIONALE

#### ARTICOLO 11

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresi progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni dei titolo X.

#### ARTICOLO 12

Cooperazione con altri paesì che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Non appena sarà stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tale convenzione sono:

- il dialogo politico;
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformità delle disposizioni dell'OMC;
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo;
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali.

La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.

#### ARTICOLO 13

Cooperazione con altri paesi interessati dai processo di stabilizzazione e di associazione

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

#### ARTICOLO 14

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia può promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

#### TITOLO IV

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

- 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
- 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenciatura combinata delle merci.
- 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma dei presente accordo.
- 4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotto sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
- 5. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi

#### CAPITOLO I

#### PRODOTTI INDUSTRIALI

#### ARTICOLO 16

- Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
- Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23.
- Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

## ARTICOLO 17

- I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
- Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

- I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
- I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1º gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1º gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto
   all'80% del dazio di base;
- il 1º gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;

- il 1º gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1º gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1º gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1º gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
- il 1º gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- il lº gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 10% del dazio di base;
- il 1º gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
- 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato.
- 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
- A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica
  jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e
  turie le misure di effetto equivalente.

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

#### ARTICOLO 22

Il protocolio n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati

#### ARTICOLO 23

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.

#### CAPITOLO II

#### AGRICOLTURA E PESCA

#### **ARTICOLO 24**

#### Definizione

- Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
- 2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
- 3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20 1.

## ARTICOLO 25

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".

- Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente.
- Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

#### ARTICOLO 27

#### Prodotti agricoli

 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della ex Repubblica jugostava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 650 tonnellate, espresse in peso carcasse.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
- abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);
- abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari
  della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale
  allegato per ciascun prodotto. Per le quantità che superano i contingenti tariffari, la ex
  Repubblica jugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformità del
  calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
- c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
- Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.

#### Prodotti della pesca

- A decorrere dail'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i
  dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di
  Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e riduce i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea dei 50% del dazio NPF. I dazi residui vengono ridotti nell'arco di sei anni e sono aboliti al termine di tale periodo.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.

#### ARTICOLO 29

- 1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2003 la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
- Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

#### ARTICOLO 30

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 37, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

#### CAPITOLO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ARTICOLO 31

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

#### ARTICOLO 32

#### Standstill

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né si aumentano quelli già applicati.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
- 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a. IV b. IV c. V a. V b.

#### Divieto di discriminazione fiscale

- 1. Le Parti si astengono dall'introdurre, qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
- I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

#### ARTICOLO 34

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

#### ARTICOLO 35

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

 Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

- 2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale.
- 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se dei caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.

#### Dumping

- Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.
- 2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

## ARTICOLO 37

#### Clausole di salvaguardia generale

- Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

2. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.

Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

- 3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima ai comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
- 4. Ai fini dell'attunzione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.
- a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del comitato di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il comitato di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.
- b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
- 5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

#### ARTICOLO 38

#### Clausola di penuria

- Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:
- a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure
- b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
- 2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
- 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo ! o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.
- 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugosiava di Macedonia, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla sinuazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
- 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

#### Monopoli di Stato

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

#### ARTICOLO 40

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

#### ARTICOLO 41

#### Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 30, 37 e 88 e il protocollo n. 4, qualora risuiti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

## ARTICOLO.43

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto

#### TITOLO V

# CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

#### CAPITOLO I

#### CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

#### **ARTICOLO 44**

- 1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 45, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
- 2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

- Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.
- 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari
   Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati,

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del primo paragrafo.

#### CAPITOLO II

#### STABILIMENTO

#### ARTICOLO 47

#### Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia viene considerata una società comunitaria o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

- per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
- c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;
- d) per "stabilimento" si intende
  - i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. Le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte;
  - ii) per quanto riguarda le società comunitarie o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia o nella Comunità;
- e) per "attività" si intendono quelle economiche;
- f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

- g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membrì o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- b) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia in base alle rispettive legislazioni;
- i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

- La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
- per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

- ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
- La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue società.
- 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stan membri concedono
- i) per lo stabilimento di società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- ii) per l'attività delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sulloro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
- 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualità di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

- 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
- a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio;
- c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.

I. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreche così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

- 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i rispermiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.
- Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

- Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e maritimo.
- Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

## ARTICOLO 51

- 1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
- La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

# ARTICOLO 52

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

# ARTICOLO 53

1. Una società comunitaria o una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilita, rispettivamente, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

- 2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
- a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
  - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
  - controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
  - hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale
     o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
- b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
- 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a condizione che:
- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che
- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in un determinato settore o in una determinata industria nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, oppure
- stiano affermandosi sul suo territorio.

## Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase del periodo transitorio,
- ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
- iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

## CAPITOLO III

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

- Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
- 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 53, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.
- 3. A decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

- 1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
- 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

#### ARTICOLO 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano le disposizioni seguenti:

- 1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, entrato in vigore il 28 novembre 1997. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla corretta applicazione dell'accordo.
- Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.
  - a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
  - b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
- In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:
- a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;
- vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

- c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
- 4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
- 5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
- 6. Durante il periodo transitorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

#### CAPITOLO IV

#### PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

## ARTICOLO 58

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

- 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
- 2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno. Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.
- 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti comenti tra residenti della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono più restrittive le intese esistenti.
- 4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
- Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

- 1. Durante la prima fase, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
- Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

## CAPITOLO V

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 61

- 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.
- Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e
  connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

#### ARTICOLO 62

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiomo, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 61.

## ARTICOLO 63

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e società o cittadini della . Comunità.

- Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.
- 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alia ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

- Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi
  comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte
  adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
- 2. Qualora uno o più Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.
- Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

# ARTICOLO 67

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

## TITOLO VI

## RAVVICINAMENTO E APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI

- Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della
  ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunità. La ex Repubblica jugoslava di
  Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con
  quella comunitaria.
- Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverrà in due fasi.

3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata è indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunità europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario.

Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprietà intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio.

 Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.

## ARTICOLO 69

# Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

- Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui
  possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di
  Macedonia:
- tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi ainto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di

- Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- 3.a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
  - b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

Ciascuna delle Parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

- 4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità
  a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti
  comunitari specifici adottati su tale base.
- 5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e
- qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformità della pertinente normativa interna della Comunità.

 Le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86.

#### ARTICOLO 71

## Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

- A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
- 2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
- 3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII.

Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tati da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

#### ARTICOLO 72

#### Appalti pubblici

- Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base si principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della ex Repubblica jugosiava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresi ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.

# ARTICOLO 73

# Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

- La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
- A tale scopo, le Parti si adoperano per:
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme suropee, nonché dei controlli
  e delle procedure per la valutazione della conformità;
- concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità;
- promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;
- incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, ecc.).

#### TITOLO VII

# GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

# ARTICOLO 74

## Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

# ARTICOLO 75

Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

- La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- la redazione della normativa;
- una maggiore efficienza delle istituzioni;
- la formazione del personale;
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.
- 3. La cooperazione si concentra in particolare:
- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento";
- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

## Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

- 1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:
- la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali;
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

- 2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
- 3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
- 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

## **ARTICOLO 77**

# Lotta al riciclaggio del denaro

- Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare
  che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in
  generale, e del traffico illecito di droga in particolare.
- 2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

#### Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

- Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
- tratta di esseri umani;
- attività economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;
- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- contrabbando;
- traffico illecito di armi;
- terrorismo.

La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.

- L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:
- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità;
- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative;
- la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

# ARTICOLO 79

# Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

- 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
- Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro
  azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

#### TITOLO VIII

#### POLITICHE DI COOPERAZIONE

## ARTICOLO 80

- I. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legarni economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
- 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantime la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
- 3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

## ARTICOLO 81

#### Politica economica

- La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
- A tal fine, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a:
- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione.

3. Su richiesta delle autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilità del denar e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.

#### ARTICOLO 82

## Cooperazione nel settore statistico

I. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore.

- A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:
- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
   basato su un quadro istituzionale adeguato;
- sviluppare e mantenere la capacità nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualità, utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne;
- fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato;
- consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo;
- garantire il carattere riservato dei dati personali.
- 3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

 Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;
- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziani;
- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;
- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge;
- traduzioni e compilazione di glossari terminologici.
- 2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

- assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali;
- scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile;
- uniformazione dei documenti di revisione contabile;
- formazione e consulenze,

#### Promozione e tutela degli investimenti

- 1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.
- 2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale;
- una migliore tutela degli investimenti.

#### ARTHODIO/89

## Cooperazione industriale

- I. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.
- 2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonché l'attività delle imprese.

# ARTICOLO 86

## Piccole e medie imprese

Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

#### Turismo

La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.

#### **ARTICOLO 88**

#### Dogane

- 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.
- In particolare, la cooperazione comprende:
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;
- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della ex Repubblica
  jugoslava di Macedonia, nonche l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico
  (DAU);
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale.
- 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

# ARTICOLO 89

## Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.

#### Cooperazione nel settore sociale

- 1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.
- Per quento riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e formendo informazioni e formazione.
- 3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.
- 4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosì sul livello esistente nella Comunità.

#### ARTICOLO 91

# Istruzione e formazione

- Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorità.
- Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.
- Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

#### ARTICOLO 92

# Cooperazione culturale

Le Parti sì impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadinì, comunità e popoli.

#### Informazione e comunicazione

La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni più specialistiche.

## ARTICOLO 94

# Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.

## Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

- elaborazione di politiche;
- aspetti giuridici e normativi;
- potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato;
- ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale;
- cooperazione internazionale;
- cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione;
- coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

#### Società dell'informazione

Le Parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Le autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

Le autorità della ex Repubblica jugosiava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

# ARTICOLO 97

# Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tai fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quelle in vigore nella Comunità;
- una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti;
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

# ARTICOLO 98

#### Trasporti

- I. Parailelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di:
- nistrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture;
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;

- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile;
- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.
- I settori di cooperazione prioritari sono:
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonché degli altri
  grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei;
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali;
- il trasporto combinato strada-ferrovia;
- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;
- la promozione di programmi tecnologici/e di ricerca comuni;
- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

#### Energia

- 1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trantato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
- 2. La cooperazione prevede in particolare:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito;
- gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how;
- promozione del risparmio e dell'unilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilità e cooperazione tra imprese del settore.

## ARTICOLO 100

#### Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

## ARTICOLO 101

# Sviluppo regionale e locale

Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

# Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

- I. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
- 2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda:
- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico;
- organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due
   Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico;
- 3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di

#### Ambiente e sicurezza nucleare

- 1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilità dell'ambiente.
- 2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:
- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci;
- elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici;
- produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989);
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;
- tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- ravvicinamento continuo delle legislazioni alie norme comunitarie;
- convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce;
- cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente;
- istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore.
- 3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:
- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;
- controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze;
- esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe;
- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

- La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:
- miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire
  al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione
  di importare o depositare scorie radioattive;
- promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso;
- potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.

#### THOLOTX

## COOPERAZIONE FINANZIARIA

# ARTICOLO 104

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

## ARTICOLO 105

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni.

Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.

## ARTICOLO 106

Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

#### ARTICOLO 107

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

# TITOLO X

# DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

# ARTICOLO 108

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

- 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai memori del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
- Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- J membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

- 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
- 5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Ai fini della realizzazione degli obientivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase.

Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni.

Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

## ARTICOLO 111

Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

## ARTICOLO 112

Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

## ARTICOLO 113

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di associazione.

## ARTICOLO 114

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugosiava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugostava di Macedonia.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

#### ARTICOLO 116

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

- 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra società e filiali di tale paese.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni
  pertinenti della loro nonnativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni
  identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

## ARTICOLO 118

 Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

#### ARTICOLO 119

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 37, 38 e 42.

#### ARTICOLO 120

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

#### ARTICOLO 121

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte integrante del presente accordo.

## ARTICOLO 122

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesì dalla data di tale notifica.

#### ARTICOLO 123

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

#### ARTICOLO 124

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea La Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

#### ARTICOLO 126

Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

## ARTICOLO 127

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.

#### ARTICOLO 128

#### Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.

## INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industrali meno sensibili originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 2)	Pag.	79
Allegato II	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industrali sensibili originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 3)	»	94
Allegato III	Definizione CE di «baby beef» (di cui all'articolo 27)	<b>»</b>	109
Allegato IVa	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a))	<b>»</b>	110
Allegato IVb	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b))	<b>»</b>	122
Allegato IVc	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera $c$ )	<b>»</b>	123
Allegato Va	Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (di cui all'articolo 28, paragrafo 1)	<b>»</b>	124
Allegato Vb	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità (di cui all'articolo 28, paragrafo 2)	<b>»</b>	125
Allegato VI	Stabilimento «Servizi finanziari» (di cui al Titolo V, Capitolo II, articoli 47 e 49)	<b>»</b>	126
Allegato VII	Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'articolo 71)		128

## ALLEGATO I

# IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI INDUSTRIALI MENO SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

Codice doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarnacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:  - Gramuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:
41 00 00	di marmo
49 00 00	altri
2518	Delomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
10 00 00	- Cementi non polverizzati detti «clinkers»
29 00 00	– altri
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertifizzanti: azoto, fosforo e potassio; attri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrantari dei tipi utilizzati nella muratura
3303	Profumi ed acque da toletta
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3306	3306 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; filì utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari)
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati ne compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3808	Insetticidi. rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie piastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati ne compresi altrove
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurità: - di gomma alveolare:
11 00 00	Lastre, fogli e nastri
19 00 00	श्रेपां
	- di gomma non alveolare:
	Lastre, fogli e nastri:
21 10 00	Rivestimenti e tappeti da pavimento
21 90 00	altri altri
29 90 00	altri

4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:  - Guanti:
	altri
19 10 00	per uso domestico
19 90 00	altri
90 00 00	- altri
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:
91 00 00	Rivestimenti e tappeti da pavimento
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria
4409	<ul> <li>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina</li> </ul>
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4802	Carta e cartone, non patinati ne spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano; e altra carta e altro cartone, senza fibre ordenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre:  - di peso inferiore a 40 g per m <sup>2</sup> .
51 10 00	Carta di peso non superiore a 13 g per m², destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori
51 90 00	altri
52 20 00	in rotoli
52 80 00	in fogli
	di peso superiore a 150 g per m²
53 20 00	in rotoli
53 80 00	in fogli

4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:  - altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m²  - a base di carta da maceno:
80.11.00	Testliner
80 19 00	altri
80 90 00	altri
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, parinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810; - Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (eschisi quelli adesivi):
31 00 00	con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m²
39 00 00	– altri
40 00 00	- Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo
4814	Carte da parari e rivestimenti murali simili; vetrofanie
4815	Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone, scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assonimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone
4821	Etichene di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non

4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montare, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati ne compresi altrove
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed anicoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi è apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana
6914	Altri lavori di ceramica
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro - Vetri temperati: di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili,
11 10 00	veicoli aerei, navi o altri veicoli  Di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori
11 90 00	altri altri
19 10 00	smaltati
19 20 00	coloran nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente
19 80 00	altri
	Vetri formati da fogli aderenti fra loro:
	- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: altri altri altri
21 91 00	audi di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori
21 99 00	altri
29 00 00	– altri
7009	Specchi di vetro, anche incomiciati, compresi gli specchi retrovisivi
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio:
	filati, tessuti): - Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed aktri filati, anche
11 00 00	tagliati: Filati tagliati, di lunghezza non superiore a 50 mm
12 00 00	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)
19 00 00	- sitri
19 00 00	- au.
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli piaccati o ricoperti di metalli preziosi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
7117	Minuterie di fantasia
7217	Fili di ferro o di acciai non legati:
	- nivestiti di altri metalli comuni:
	contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
	la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm:
30 11 00	ramati
30 19 00	altri
	la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:
30 31 00	ramati
30 39 00	altri
30 50 00	contenenti, in peso, 0,25 %,ø più e meno di 0,6 % di carbonio
30 90 00	contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
	- ब्रोप्पं
	contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
90 10 00	la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm
90 30 00	la cui sezione trasversate massima è uguale o superiore a 0,8 mm
90 50 00	contenenti, în peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
90 90 00	contenenti, în peso, 0,6 % o più di carbonio

7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio; - fusi:
	di ghisa non malleshile:
11 10 00	or grasa non manesane per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione
11 90 00	••• altri
11 90 00	— altri
19 10 00	<del>= ::-</del>
19 10 00	di ghisa malleabile: altri
19 90 00	
A1 An an	- aitri
91 00 00	Flange
	Gomiti, curve e manicotti, filettati:
92 10 00	Manicotti
92 90 00	Gomiti e curve
	Accessori da saldare testa a testa:
	il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:
93 11 00	Gomiti e curve
93 19 00	aitri
	il cui maggior diametro estemo è superiore a 609,6 mm:
93 91 00	Gomiti e curve
93 99 00	altri
	altri:
99 10 00	filettati
99 30 00	per saldare
99 90 00	altri
7311	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
	Paris and the second of the se
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spirati, di fili o di
	nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
	- rame raffinato
11 00 00	Catodi e sezioni di catodi
11,0000	
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne,
	strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame.
	description! Semant on a Section trained has been of trained a has an entire Sent on these.
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
	versite devit and an armedia resident an extensional visit south but a producer

<b>76</b> 16	Altri lavori di alluminio
7801	Piombo greggio
7802	Cascami ed avanzi di piombo
7803	Barre, profilati e fili, di piombo
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo
7805	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo
7806	Altri lavori di piombo
7901	Zinco greggio: - Zinco non legato:
11 00 00	- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:
12 10 00	contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco
12 30 00	contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco
12 90 00	contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco
7902	Cascami ed avanzi di zinco
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
7904	Barre, profilati e fili, di zinco
7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
7906	Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7907	Altri lavori di zinco
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e le loro lame - altri Coltelli da tavola a laroa fissa
91 30 00	Coltelli con manico e lama di accisio inossidabile
91 80 00	• • - altri
92 00 00	aitri coltelli a lama fissa
93 00 00	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
94 00 00	Lame

8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da toria, coitelli speciali da pesce
	o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
	altri
10 30 00	di acciaio inossidabile
	- altri assortimenti:
20 10 00	di acciaio inossidabile
20 90 00	altri
	altri
99 10 00	di acciaio inossidabile
99 90 00	altri
9301	1
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali
BB 00 00	oggetti, di metalli comuni
20 00 00	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, pone, scale,
0302	finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri
	lavori simili; attaccananni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni;
	rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte,
	di metalli comuni
	di tretali cottuni
8304	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci,
0504	portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli
	comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403
	Collinari, Chelair I 40000 per activio della 1400 5110
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule
	per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per
	imballaggio, di metalli comuni
10 00 00	- Tappi a corons
	••
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie
	con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il
	riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la
	sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la
	vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi
	domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
	- Essiccatori:
31 00 00	per prodotti agricoli
32 00 00	- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni
39 00 00	altri
	altri
89 10 00	Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo
U7 10 00	scambio termico non si effettura attraverso una parete
	Administration where he per accord groups and a part burners.

	·
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:  di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg
82 10 00	Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cemitrici
82 90 00	altri
89 10 00	Pese a ponte
89 90 00	··· Akri
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o aitre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate ne comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:  - Macchine per molare o levigare  - per la lavorazione del vetro:
846420 19 00	···altre
846420 80 00 846490 00 00	altre
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati ne compresi altrove in questo capitolo

8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati ne compresi altrove in questo capitolo
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a goraito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e note di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi diaccoppiamento, compresi i giunti di articolazione  - Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:  altri
40 91 00	Ingranaggi (diversi da ingranaggi a frizione) :
40 92 00	Alberi filettati a sfere o a rulli
40 93 00	Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità
40 98 00	altri
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W
10 10 00	Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 13 W
10 91 00	Motori uruversali
10 93 00	Motori a corrente alternata
10 99 00	Motori a corrente continua
	- altri motori a corrente alternata, monofase: altri:
40 91 00	di potenza inferiore o uguale a 750 W
8508	Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:
10 00 00	- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

0615

8515	Macchine ed appareochi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed appareochi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:
	Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:
00 00 11	Ferri e pistole per brasare
19 00 00	altri
	<ul> <li>Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:</li> </ul>
21 00 00	interamente o parzisimente automatici
29 00 00	altri
	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:
31 00 00	interamente o parzialmente automatici
	altri:
39 10 00	a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura:
39 90 00	aitri
39 70 00	- altre macchine ed apparecchi:
	- per il trattamento dei metalli;
80 11 00	per a danamento del metabri.
80 19 00	altri
80 17 00	aitri
80 91 00	per la saldatura delle materie plastiche a resistenza
80 99 00	altri
8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio « cordless » e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni
8518	Microfoni e loro supporti, altoparianti anche moniati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione dei suono
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8524	Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti: - Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:
10 10 00	Carrelli tenda e rouiotte pieghevoli
10 90 00	altri - Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli:
20.10.00	
20 10 00	Spanditori di letame
20 90 00	· · aitri
•	altri
	nuovi :
39 30 00	Semirimorchi
	altri:
39 51 00	con un asse
3 <b>9                                    </b>	altri:
39 80 00	usati
40 00 00	- altri rimorchi e semirimorchi
80 00 00	- altri veicoli
	- Parti:
90 10 00	Telai
90 30 00	Carrozzerie
90 90 00	altre
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio:
9402	tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per
	dentisti); pokrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento
	e di elevazione; parti di tali oggetti:
00.00.00	sitri
90 00 00	<b>Sitt</b>
9404	Sommier, oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
10 00 00	- Sommier di altre materie:
29 10 00	con molie metalliche
29 90 00	site
	- Sacchi a pelo:
30 10 00	imbotniti di piume o di calugine
30 90 00	altri
20 20 00	- altri
90 10 00	
90 90 00	imbottiti di piume o di calugine altri
2 <b>4 24 4</b> 0	

#### ALLEGATO II

# IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI INDUSTRIALI SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 18, paragrafo 3)

I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1º gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1º gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;
- il 1º gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1º gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1º gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1º gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- il 1º gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

Codice doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate ne comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:  - contenenti altri antibiotici:
20 10 00	condizionati per la vendita al minuto - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici: contenenti insulina:
31 10 00	condizionati per la vendita al minuto contenenti ormoni corticosurrenali:
32 10 00	condizionati per la vendita al minuto
39-10 00	condizionati per la vendita al mimito - contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, ne altri prodotti della voce 2937, ne antibiotici:
40 10 00	condizionati per la vendita al minuto - altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936:
50 10 00	condizionati per la vendita al minuto - altri condizionati per la vendita al minuto:
90 11 00	contenenti jodio o suoi composti
90 19 00	altri
	contepenti iodio o suoi composti
	altri
/ / / UV .	<del></del>

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste questo capitolo  Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali mo o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella ni capitolo  Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali mo o disciolti in un mezzo acquoso  Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati del cuoio  Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati del cuoio  3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come: pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; ca e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di di preparazioni per liscivi (comprese le preparazioni ansiliarie preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ansiliarie preparazioni perparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ansiliarie preparazioni perparazioni per liscivie e preparazioni per pulire altri:  90 10 00 - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per pulire liscivie e preparazioni per pulire preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire altri:  90 10 00 - Preparazioni tensioattive e preparazioni per pulire policionuro di vinile, non miscelato con altre sostanze altro policionuro di vinile:  - non plastificato - piastificato - piastificato - piastificato - polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluorurati:  - Polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluorurati di cloruro di vinilidene - Polimeri fluorurati:  - Polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluoruro di vinilidene - Polimeri fluorurati:  - Polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluoruro di vinilidene - Polimeri fluorurati:  - Polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluoruro di vinilidene - Polimeri	medicazioni, cerotti, o condizionati per la terinari
o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella n capitolo  Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali no o disciolti in un mezzo acquoso  Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati del cuoio  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come i pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; ca e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di d  Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazio preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ansiliarie preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle de  - Preparazioni tensioattive - Preparazioni tensioattive - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - altri: - Pelicoruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prit - Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prit - Polimeri di cloruro di vinile: - non plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati - Polimeri fluorurati - Politetrafluoroetilene	reviste nella nota 3 di
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati del cuoio  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come : pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; ca e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di d  Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ansiliarie preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle de  - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - altri: - Preparazioni tensioattive - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  Polimen di cioruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir - altro policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - altro policloruro di vinile: - non plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - polimeri di cioruro di vinile - Polimeri fluorurati: - Polimeri fluorurati: - Polimeri fluorurati: - Politetrafluoroetilene	ali modificati, dispersi ella nota 4 di questo
del cuoio  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come : pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; ca e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di d  Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ansiliarie preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle de  - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - altri: - Preparazioni tensioattive - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - altri: - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  3904 - Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prin 10 00 00 - Policloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prin - Polimeri di cloruro di vinile: - non plastificato - non plastificato - piastificato - piastificato - polimeri di cloruro di vinile - Polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati	ali modificati, dispersi
pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; ca e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di d  Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle de  - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - altri: - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir - Polimeri di cloruro di vinile: - non plastificato - plastificato - plastificato - polimeri di cloruro di vinile - Polimeri di cloruro di vinile - Polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati	ilizzati per la rifinitura
preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ansiliarie preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle de  - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - altri: - Preparazioni tensioattive - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  Polimeni di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  Polimeni di cloruro di vinile on miscelato con altre sostanze - altro policloruro di vinile: - non plastificato - piastificato - piastificato - polimeri di cloruro di vinile - Polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati: - Polimeri fluorurati: - Politetrafluoroetilene	ne; carta, ovatte, feltri
20 10 00 Preparazioni tensioattive Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire altri: 90 10 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 3904 Polimeri di cioruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir 10 00 00 Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze altro policloruro di vinile: non plastificato plastificato plastificato polimeri di cloruro di vinile Polimeri di cloruro di vinile Polimeri fluorurati: Polimeri fluorurati: Politetrafluoroetilene	ilianie per lavare) e
20 10 00 Preparazioni tensioattive Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire altri: 90 10 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 3904 Polimeri di cioruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir 10 00 00 Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze altro policloruro di vinile: non plastificato plastificato plastificato polimeri di cloruro di vinile Polimeri di cloruro di vinile Polimeri fluorurati: Polimeri fluorurati: Politetrafluoroetilene	
20 90 00 - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire - altri: - Preparazioni tensioattive 90 90 00 - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  3904 Polimeri di cioruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir 10 00 00 - Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - altro policloruro di vinile: - non plastificato - polimeri di cioruro di vinile 00 00 - altri copolimeri di cioruro di vinile - Polimeri fluorurati: - Polimeri fluorurati: - Polimeri fluorurati: - Politetrafluoroetilene	
- altri: 90 10 00 - Preparazioni tensioattive 90 90 00 - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  3904 Polimeri di cioruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir 10 00 00 - Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - altro policloruro di vinile: 21 00 00 - non plastificato 22 00 00 - plastificato - piastificato - polimeri di cloruro di vinile 50 00 00 - Polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati: 61 00 00 - Politetrafluoroetilene	
90 10 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prir 10 00 00 - Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - altro policloruro di vinile: 21 00 00 non plastificato 22 00 00 piastificato - piastificato di cloruro di vinile 50 00 00 Polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati: 61 00 00 Politetrafluoroetilene	
90 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire  3904 Polimeri di cioruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme prin 10 00 00 - Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - altro policloruro di vinile: 21 00 00 - non plastificato 22 00 00 - plastificato - plastificato - polimeri di cloruro di vinile 50 00 00 - Polimeri di cloruro di vinildene - Polimeri fluorurati: 61 00 00 - Politetrafluoroetilene	
10 00 00 - Policioruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - altro policioruro di vinile: - non plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - o plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati: - Polimeri fluorurati: - Politetrafluoroetilene	
10 00 00 - Policioruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - altro policioruro di vinile: - non plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - o plastificato - plastificato - plastificato - plastificato - polimeri di cloruro di vinile - Polimeri fluorurati: - Polimeri fluorurati: - Politetrafluoroetilene	na mimoria:
- altro policioruro di vinile: 21 00 00 - non plastificato 22 00 00 - plastificato 40 00 00 - altri copolimeri di cioruro di vinile 50 00 00 - Polimeri di cioruro di vinilidene - Polimeri fluorurati: 61 00 00 - Politetrafluoroetilene	se pitturie.
21 00 00 non plastificato	
22 00 00 plastificato 40 00 00 altri copolimeri di cloruro di vinile 50 00 00 Polimeri di cloruro di vinilidene Polimeri fluorurati: 61 00 00 Politetrafluoroetilene	
40 00 00 - akri copolimeri di cloruro di vinile 50 00 00 - Polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluorurati: 61 00 00 - Politetrafluoroetilene	
50 00 00 - Polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluorurati: - Politetrafluoroetilene	
- Polimeri fluorurati: 61 00 00 - Politetrafluoroetilene	
61 00 00 - Politetrafluoroetilene	
69 00 00 altri	
90 00 00 - altri	

3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
3922	Vasche da bagno, docce, lavabi, bidé, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:  - Pneumatici rigenerati:
10 90 00	altri
	- Pneumatici usati:
20 90 00	altri
90 00 00	- aitri
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contentori; sacche daviaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o giotelli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4205	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
4304	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura (« shingles » e « shakes »), di legno
4808	Carta e cartone ondulari (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803
10 00 00	- Carta e cartone ondulati, anche perforati
30 00 00	- altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffirata, impressa a secco o perforata
90 00 00	- aitra

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe


4810

le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o starupati, in rotoli o in fogli:
- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi
grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più di 10
% in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:
- altra canz ed altro cartone:
a più strati:
con imbianchimento di ogni strato
con imbianchimento di uno solo strato
aitri
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o
strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di
larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per
togliere il trucco, ascingamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini
piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso
domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di
abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di
cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o
simili
- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più
- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci
- altri imballaggi, comprese le buste per dischi
- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa,
tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di
cellulose o di strati di fiore di cellulosa :
Contacts to the state of five the contacts.
- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, biochieri e articoli simili, di carta o di cartone:
Vassoi, piatri e scodelle
++ aitri
- Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta :
Imballaggi alveolari per nova
alta

6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuolo naturale o ricostituito e con tomale di cuolo naturale
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6405	Altre calzature
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefarti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
10 00 00	- di capacità uguale o superiore a 50 litri - di capacità inferiore a 50 litri:
	altre, aventi parete di spessore :
21 91 00	– – inferiore a 0,5 mm
21 99 00	uguale o superiore a 0,5 mm
	altri
29 10 00	aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
29 90 00	aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
<b>7</b> 317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esolusi quelli con capocchia di rame
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pemotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
7321	Stufe, caldale a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:  - di acciaio inossidabile
93 10 00	Oggetti per il servizio della tavola
93 90 00	altri di ferro o acciaio, smaltati:
94 10 00	Oggetti per il servizio della tavola
94 90 00	altri altri
99 10 00	Oggetti per il servizio della tavola altri
99 91 00	dipinti o verniciati
99 99 00	altri
<del>-</del>	

732 <i>5</i> 10 00 00	<ul> <li>Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio</li> <li>di ghisa non malleabile</li> <li>altri</li> </ul>
99 10 00 99 99 00	aitri di ghisa malleabile aitri
7604	Barre e profilati di alluminio
7608	Tubi di alluminio
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettore, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati neile costruzioni
7611	Serbatoi, cisteme, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alturninio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
8303	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione, caldaie dette « ad acqua surriscaldata »
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi



```
29 00 10
                        - - - nuovi
 29 00 90
                       - - - usati
                        - Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 I :
                       - - altri
                        - - - di capacità inferiore o uguale a 400 l
30 91 10
                       ---- nuovi
30 91 90
                        - - • - usati
                       --- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l;
30 99 10
                       ---- novi
30 99 90
                       - - - - usati
                       - Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 f
                       - - altri
                       - - - di capicità inferiore o uguale a 250 l:
40 91 10
                       ---- пиоvi
40 91 90
                       ---- usati
                       - - - di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l;
40 99 10
                       ----nuovi
40 99 90
                       - - - -usati
                       - altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo :
                       - - Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore
                       incorporati):
                       - - - per prodotti congelati :
50 11 10
                       ----nuovi
50 11 90
                      ---- usati
                       --- altri
50 19 10
                      ----nuovi
50 19 90
                      ---- usati
                      - - altri mobili frigoriferi:
50 90 10
                       ----nuovi
50 90 90
                       ---neati
93 00 00
                       - - Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo
8457
                      Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la
                      lavorazione dei metalli
                      Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8458
                      Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesarrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con
8459
                      asportazione di materia, esclusi i torai (compresi i centri di tornitura) della voce 8458
8504
                      Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori),
                      bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
```

8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o
	rettangolare :
	<ul> <li>al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone :</li> </ul>
	altri
	di peso superiore a 5 kg:
10 81 00	funzionanti con elettrolite liquido
10 89 00	altri
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il
	riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per
	parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per
	arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi
	elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce
	8545
8529	Parti riconoscibiti come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi
	delle voci da 8525 a 3528
0574	All and the second seco
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione,
0.733	l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori,
	commutatori, internatori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di
	sovracomente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1
	000 V
8536	Apparecchi per l'internizione, il sezionamento, la protezione, la diramazione,
	l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori,
	commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese
	di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale
	a 1 000 V
	- Fusibili;
10 10 00	per una intensità inferiore o uguale a 10 A
10 50 00	- per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A
10 90 00	per una intensità superiore a 63 A
	- Interruttori automatici :
20 10 00	per una intensità inferiore o uguale a 63 A
20 90 00	per una intensità superiore a 63 A
20.10.00	- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
30 10 00	per una intensità inferiore o uguale a 16 A
30 30 00	- per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A
30 90 00	- ·per una intensità superiore a 125 A - Reie :
	- rese :per una tensione inferiore o uguale a 60 V :
41 10 00	per una tensione queriore o uguale a oo v per una intensità inferiore o uguale a 2 A
41 10 00	per una intensità superiore o oguate a 2 A
+1 30 00	her mis microsica suferiore is a v

49 00 00	altri
	- altri interruttori, sezionatori e commutatori
	per una tensione inferiore o uguale a 60 V
50 11 00 -	a tasto o pulsante
50 15 00	rotanti
50 19 00	altri
	altri
50 90 10	Starters for fluorescent lamp
50 90 90	• altri
-	- Portalampade, spine e prese di corrente :
	altre
69 10 00	per cavi coassiali
69 30 00	per circuiti stampati
69 90 00	altre
	- altri apparecchi :
90 01 00	Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche
90 10 00	Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi
90 85 00	altri
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari
	apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche
	incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando
	numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi
	delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti « fari
	e projettori sigillati » e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad
	arco ;
	- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi
	alogeni, al tungsteno :
21 30 00	dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli
	a)mi, di tensione ;
21 92 00	superiors a 100 V
21 98 00	uguale o inferiore a 100 V
	altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V :
22 10 00	a riflettore
22 90 00	altri
29 30 00	a - altri
27 30 00	dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli
	altri, di tensione :
29 92 00	superiore a 100 V
29 98 00	uguale o inferiore a 100 V
27 70 00	- Lampade e mbi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti :
	Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico :
32 10 00	Lampade a vapore di mercurio () di sonio, nampade al avigendo medialeo :
32 10 00	a talvie at metalata

8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestire individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili : - Freni e loro parti
	AFreni ad ana compressa e loro parti :
21 10 00	di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
21 90 00	altri
	aitri
29 10 00	di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
29 90 00	altri
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8706	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 : - Paraurti e loro parti
10 00 90	<ul> <li>altri</li> <li>altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine</li> <li>- Cimure di sicurezza :</li> </ul>
21 00 90	altri altri
29 00 90	altri - Frenì e servofrenì, e loro parti : Guarnizionì di frenì montate ;
31 00 90	altri
39 00 90	aitri - Ammortizzatori di soscensione
80 00 90	altri - Frizioni e loro parti
93 00 90	altri altri
99 00 90	altri

8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side cac»)
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoscini a triciclo), senza motore
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro
	parti : - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per velcoli aerei
10 90 00	- altri
20 00 00	Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
20 00 00	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
30 10 00	- imbotiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
30 90 00	altri
40 00 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili
40 00 00	in letti
ZO 00 00	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
50 00 00	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno :
47.00.00	- ann moon per secters, con interamenta di legito :
61 00 00	- altri
69 00 00	- autri - aitri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo :
~1 00 00	- ann moont per secent, con interactura of metallo.
71 00 00	Imbould
79 00 00	- aitri mobili per sedersi
80 00 00	- auth moont per sederal - Parti:
	altri
90 30 00	di legno
90 80 00	aitri
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
9403	Altri mobili e loro parti :
3.40	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici :
10 10 00	- Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)
20 21 10	altri
	di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
10 51 00	Scrivanie
10 59 00	altri
•	di altezza superiore a 80 cm:
10 91 00	Armadi a porte, a sportelli o ad ante
10 93 00	Armadi a cassetti, classificatori e schedari
10 99 00	altri ( 🔨 )
	- altri mobili di metallo:
	aitri
20 91 00	Leni
20 99 00	altri
	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici :
	di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
30 11 00	Scrivanie
	^ <b>X</b> /

30 19 00	alഥ
	di altezza superiore a 80 cm :
30 91 00	Armadi, classificatori e schedari
30 99 00	altri
	<ul> <li>Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine</li> </ul>
40 10 00	Elementi di cucine componibili
40 90 00	aitri
50 00 00	<ul> <li>Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto</li> </ul>
	- altri mobili di legno:
60 10 00	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno
60 30 00	Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini
60 90 00	altri mobili di legno
	- Mobili di materie plastiche:
70 90 00	altri
80 00 00	- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili
	- Parti;
90 10 00	di metallo
90 30 00	di legno
90 90 00	di altre materie
	, ( ) <sup>y</sup>
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati ne
	compresi altrove; insegne pubblicitàrie, insegne huminose, targhette indicatrici
	luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo
	definitivo, e loro parti non nominati ne compresi altrove
	<b>A Y</b>
9406	Costruzioni prefabbricate

# ALLEGATO III

# DEFINIZIONE CE DI PRODOTTI DI "BABY BEEF" (di cui all'articolo 27, paragrafo 2)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci
			Animali vivi della specie bovina - altri - delle specie domestiche di peso superiore a 300 kg:
¢x	0102 90 51	10	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): destinate alla macellazione: - che non hanno ancora nessun dente permanente è il cui peso è
εx	0102 90 59		uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg 1
		11 21 31 91	- che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg i
ex	0102 90 71	10	altri destinati alla macellazione: - tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a
Ex	0102 90 79	21	500 kg <sup>1</sup> altritori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a
Εx	0201 10 00	91	cti peso è nguare o superiore a 350 kg è interiore o nguare a 500 kg.  Carru di animali della specie bovina, fresche o refrigerate -in carcasse o mezzene
		91	- carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro 1 - altri pezzi non disossati
ex	0201 20 20	91	Quarti detti "compensati"  - quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi veriebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>1</sup>
ex.	0201 20 30	91	Busti e quarti anteriori - quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle
ex.	0201 20 50	<b>D</b> <sub>1</sub> ,	cartilagini (segnatamente queile della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ! Selle e quarti posteriori
•	02012030	91	<ul> <li>quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio deno "pistola") con un besso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi</li> </ul>
Á	5		pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dai bianco al giallo chiaro!

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## ALLEGATO IV a

### IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (DAZIO ZERO)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)

Codice NC 1	DESIGNAZIONE
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi :
	- Cavaili:
0101 11 00 00	Riproduttori di razza pura
0101 19	aitri
0101 19 90 00	altri
0101 20	- Asini, muli e bardotti:
0101 20 10 00	Asini
0101 20 90 00	Muli e bardotti
	/
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 10	- riproduttori di razza pura
0102 10 10 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
0102 10 30 00	Vacche
0102 10 90 00	altri
0102 90	- altri
	delle specie domestiche;
0102 90 05 00	di peso inferiore o uguale a 80 kg
V	di peso superiore a 30 kg e inferiore o uguale a 160 kg
	A Post of the second se
0103	Animali vivi della specie suina:
6103 10 00 00	- riproduttori di razza pura
	- altri
0103 91	di peso inferiore a 50 kg :
0103 91 10 00	delle specie domestiche
0103 91 90 00	alui
0104	A minorit mini dulla annaia mulha manaia.
0104 10	Animali vivi delle specie ovina o caprina: - della specie ovina:
0104 10 10 00	riproduttori di razza pura
0.104 10 10 00	altri
0104 20	- della specie caprina:
0104 20 10 00	riproduttori di razza pura
MA VA AA	delicated and the section have

Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica sugeslava di Macedonia, del 31 leglio 1996 (Gazzetta infficiale 38/96)

```
0105
                       Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie
                      - di peso inferiore o uguale a 185 g:
 0105 11
                      - Galli e galline:
                      - - - Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione ;
 0105 11 11 00
                      - - - - Razze ovaiole
 0105 19
                      - - altri
                      + - - Oche:
 0105 19 00 10
                      ---- Razze ovaiole
                      - altri
                      - - Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g :
 0105 92
 0105 92 00 10.
 0105 99
                      - - altri
                      --- Anatre :
0105 99 10 10
                      - - - - Razze ovaiole
0106 00
                      Altri animali vivi:
0106 00 00 10
                      - Conigli domestici,
0106 00 00 20

    Piccioni

0106 00 00 30
                      - Rane
0106 00 00 40
                      - Cani e gatti
0106 00 00 50
                      - Api
0106 00 00 60
                     - Animali selvatici
0106 00 90 00
                     – altri
0205 00 00 00
                     Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o
                     congelate
0206
                     Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina,
                     equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10 00 00
                     - della specie bovina, fresche o refrigerate
                     - della specie bovina, congelate:
0206 21 00:00
                     - - Lingue
0206 22 00 00
0206 30 00 00
                     - - Fegati
                     - della specie suina, fresche o refrigerate
                     - della specie suina, congelate:
0205 41 00 00
                     - - Fegati
0206 49 00 00
                     - - altre
0206 80 00 00
                     - altre, fresche o refrigerati
0206 90 00 00
                     - altre, congelate
0208
                     Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10 00 00
                     - di conigli o di lepri
0208 20 00 00
                     - Cosce di rane
0208 90 00 00
```

0210 90 00 00	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costitutti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati ne compresi altrove
0404 10 00 00	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0404 90 00 00	- aitrí
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorii, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - Tuoriti:
0408 11	essiccati
0408 11 20 00	inadatti ad uso alimentare
0408 11 80 00	altri
0408 19	altri:
0408 19 20 00	inadatti ad uso alimentare
	altri:
0408 19 81 00	liquidi
0408 19 89 00	aitri, compresi congelati - aitri:
0408 91	essicuati;
0408 91 20 00	inadatti ad uso alimentare
0408 91 80 00	aitti
0408 99	altri:
0408 99 20 00	inadatti ad uso alimentare
0408 99 80 00	aitri
0410 00 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00 00	Budella, vesciche e stomachì di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0601	Bulbi, cipelle, ruberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione e fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
0601 10 00 00	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
0601 20 00 00	<ul> <li>Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria</li> </ul>

```
0602
                       Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi
                      (micelio):
 0602 10
                      - Talee senza radici e marze ;
 0602 10 10 00
                      - - di viti
 0602 10 90 00
                      – - এচা
                      - Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati :
 0602 20
 0602 20 10 00
                      - - Talee innestate e barbatelle, di viti
0602 20 90 00
0602 30 00 00
                      - - altri
                      - Rododendri e azalee, anche innestati
                      - Rosai, anche innestati
0602 40 00 00
0602 90
                      - altri
0602 90 10 00
                      - - Bianco di funghi (micelio);
                      Patate, fresche o refrigerate
0701
0701 10 00 00
                      - da semina
0703
                      Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 10
                      - Cipolle e scalogni:
0703 10 00 10
                      - - da semina
                      Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713
0713 10
                      - Piselli ( Pisum sativum)
                      - - destinati alla semina
0713 10 10 00
0713 20
                      - - destinati alla semina
0713 20 10 00
0713 31
0713 31 10 00
                      - - Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
                      - - - destinati alla semina
0713 32
                      - - Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)
0713 32 10 00
                      - - - destinati alla semina
0713 33
                      - - Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10 00
                      - - - destinati alla semina
0713 39
                      - - altri
0713 39 10 00
                      - - - destinati alla semina
0713 40
                      - Lenticchie
0713 40 10 00
0713 50
                      - - - destinate alla semina
                      - Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var.
                      minor)
0713 50 10 00
                      - - - destinate alla semina
0713 90
                      - altre:
0713 90 10 00
                      - - destinate alla semina
```

0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili
	radici e tuben ad alto tenore di fecola o di imilina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0714 10 00 00	- Radici di manioca
0714 20 00 00	- Patate dolci
0714 90 00 00	- altri
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o
	decorticate:
	- Noci di cocco
0801 11 00 00	dissectate
0801 19 00 00	aitre
	- Noci del Brasile
0801 21 00 00	con guscio
0801 22 00 00	sgusciate
	- Noci di acagiù
0801 31 00 00	con guscio
0801 32 00 00	sgusciate
0814 00 00 00	Scorze di agrumi o di meioni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904	Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati - Pepe:
0904 11 00 00	- non tritato né polverizzato
0904 12 00 00	- tritato o polverizzato
0905 00 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo :
0906 10 00 00	- non tritati ne polverizzati
0906 20 00 00	- tritati o polv <del>er</del> izzati
0700 20 00 00	
0907 00 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
0908 10 00 00	- Noci moscate
0908 20 00 00	- Macis
0908 30 00 00	Amorni e cardamomi

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche 0909 di ginepro: 0909 10 00 00 - Semi di anice o di badiana - Semi di coriandolo 0909 20 00 00 0909 30 00 00 - Semi di cumino - Semi di carvi 0909 40 00 00 0909 50 00 00 - Semi di finocchio; bacche di ginepro Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie: 0910 0910 10 00 00 - Zenzero 0910 20 00 00 - Zafferano 0910 30 00 00 - Curcuma - Timo; foglie di alloro 0910 40 00 00 - Сатту 0910 50 00 00 - altre spezie: - Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo 0910 91 00 00 0910 99 00 00 - - altri 1002 00 Segala: 1002 00 00 10 - destinata alla semina 1002 00 00 90 - altra 1003 60 Ozo: - destinato alla semina 1003 00 00 10 1004 00 Avena: - destinato alla semina 1004 00 00 10 Granturco: 1005 1005 IO 1005 IO 10 00 - destinato alla semina: - - ibrido 1005 10 90 00 .- - altro 1006 Riso: 1006 10 - Risone (riso « paddy »): - - destinato alla semina 1006 10 00 10 Sorgo da granella 1007 00 00 00 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali: - Grano saraceno 1008 1008 10 00 00

1103 13	di granturco:
1103 13 00 10	inadatti ad uso alimentare
<del></del>	
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e aggiomerati in forma di pellets, di
	patate:
1105 10 00 00	- Farina, semolino e polvere
1105 20 00 00	- Flocchi, granuli e aggiomerati in forma di pellets
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o
	di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 20 00 00	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1106 30	dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 00 10	di noci di cocco
1108	Amidi e fecole; inulina:
	- Amidi e fecole:
1108 11 00 00	Amide di frumento (grano)
1108 12	Amido di granturco
1108 12 00 10	non adatti alla vendita ai minuto
1108 12 00 90	altri
1108 13 00 00	Fecola di patate
1108 14 00 00	Fecola di manioca
1108 19 00 00	altri amidi e fecole:
1108 20 00 00	- Inulina
1201 00	Fave di soia, anche frantamate :
1201 00 10 00	- destinate alla semina
1201 00 90 00	- altre
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	- con gustio:
1202 10 10 00	destinate alla semina
1202 10 90 00	alire
1202 20 00 00	- sgusciate, anche frantumate
==	<b>√</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1203 00 00 00	Copra
	À. (**)
1204 00 00 00	Semi di lino, anche frantumati

```
1207
                        Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
 1207 10 00 00
                       - Noci e mandorle di palmisti
 1207 20 00 00
                       - Semi di cotone
 1207 30 00 00
                       - Semi di ricino
 1207 40 00 00
                       - Semi di sesamo
 1207 50 00 00
                       - Semi di senapa
 1207 60 00 00
                       - Semi di cartamo
 1207 92 00 00
                       -- Semi di karité
 1207 99 00 00
                       - - altri
 1208
                       Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa :
 1208 10 00 00
                       - di fave di soia
 1208 90 00 00
                       - altre
 1209
                       Semi, frutti e spore da sementa :
- Semi di harbabietole:
1209 11 00 00
                       - - Semi di barbabietole da zucchero
1209 19 00 00
                       – altri
1209 22 00 00
                       - - di trifoglio (Trifolium spp.)
1209 23 00 00
                       - - di festuca
1209 24 00 00
                       - - di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poz pratensis L.
1209 25 00 00
                       - - di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
1209 26 00 00
                       - - di fleolo (coda di topo)
1209 29 00 00
                       - - altri
1209 30 00 00
                       - Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori
                       - altri
                       - - Semi di ortaggi
1209 91 00 00
1209 99 00 00
                       - altri
                      Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili,
1211
                       freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :
1211 10 00 00
                      - Radici di liquinzia
1211 20 00 00
                      - Radici di ginseng
1212
                       Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate,
                      congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti
                       vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium
                      intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati
                      né compresi altrove:
                      - Carrube, compresi i semi di carrube
1212 10 00 00
1212 30 00 00
                      - Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
                      - altri
1212 92 00 00
                      - - Canne da zucchero
```

1213 00 00 90	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o aggiomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche aggiomerati in forma di pellets:
1214 10 00 00	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica
1214 90 00 00	- altri
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
1301 10 00 00	- Gomma lacca
1301 20 00 00	- Gorama arabita
1301 90	- ब्रोस
1301 90 00 10	resina di campabis
1301 90 00 90	altri
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :  - Succhi ed estratti vegetali:
1302 11 00 00	Oppio
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
1502 00 10 00	- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1502 00 90 00	- altri
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1504 10 00 00	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni
1504 20	- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
1504 20 00 10	Oli di pesci
1504 20 00 90	altri
1504 30	- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: Frazioni solide
1504 30 11 00	di balena o di capodoglio
1504 30 19 00	altri
1504 30 90 00	altri
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 10 00 00	- Olio greggio
1508 90 00 00	- altri

1511 1511 10 00 00 1511 90 00 00	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente - Olio greggio - altri
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:  - Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:
	- Olio di cotone e sue frazioni :
1512 21 00 00	Olio greggio, anche depurato del gossipolo
1512 29 00 00	aitri
1513	Oli di cocco (olio di copra), di paimisti o di babassiì e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1773 17 00 00	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:
1513 11 00 00	- Olio greggio
1513 19 00 00	altri - Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni :
1513 21 00 00	Olî greggi
1513 29 00 00	altri
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente - Olio di lino e sue frazioni :
1515 11 00 00	- Otio greggio
1515 19 00 00	altri
	- Olio di granturco e sue frazioni :
1515 30 00 00	- Olio di ricino e sue frazioni
1515 40 00 00	- Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
1515 50 00 00	- Olio di sesamo e sue frazioni
1515 90 00 00	- altri
	A Y
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1516 10	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni;
1516 10 00 10	di pesce e balena
1516 10 00 90	aitri
	•

1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio)
	chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di
	aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele
•	naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	- Lattosio e sciroppo di lattosio
100 11 00 55	
1702 11 00 00	contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato
	su sostanza secca
1702-19-00-00	altri
1702 20 00 00	- Zucchero e sciroppo d'acero
1702 30	<ul> <li>Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, »</li> </ul>
	allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
1702 30 10 00	Isoglucosio
	altri
	contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio:
1702 30 51 00	in poivere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 59 00	altri
1102 20 39 00	altri
1003 20 01 00	in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 91 00	alty
1702 30 99 00	
1702 40 00 00	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a
_	50 % eschuso di fruttosio
1702 60 00 00	<ul> <li>aitro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di</li> </ul>
	50 % di fruttosio
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:
1703 10 00 00	- Melassi di canna
1703 90 00 00	- altri
1805 00 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non
	congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :
2005 10	- Ortaggi e legumi omogeneizzati:
2005 10 00 10	per l'alimentazione dei bambini, in recipienti di comemno inferiore o uguale a
2003 10 00 10	250 g
	230 g
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati;
2104	richarazioni per zuppe, ministre o oroni, zuppe, ministre o oroni, preparati,
	preparazioni alimentari composte omogeneizzate :
2104 20	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate :
2104 20 00 10	per l'alimentazione dei bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a
	250 g
2301	Farine, poiveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di
	crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione
	umana; ciccioli:
2301 10 00 00	Farine, polveri e aggiomerati in forma di pellets, di cami o di frattaglie; ciccioli

2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, poipe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche aggiomerati in forma di pellets:
2303 10 00 00	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 20 00 00	- Polpe di barbabierole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami
2303 20 00 00	della fabbricazione dello zucchero
2303 30 00 00	- Avanzi della fabbricazione della bizza o della distillazione degli alcoli
2304 00 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di sola
2305 00 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
2306	Panelli e aitri residui sotidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :
2306 10 00 00	- di cotone
2306 20 00 00	- di lino
2306 30 00 00	- di girasole
2306 40 00 00	- di ravizzone o di colza
2306 50 00 00	- di noce di cocco o di copra
2306 60 00 00	- di noci o di mandorle di palmisti
2306 70 00 00	- di germi di granturco
2306 90 00 00	- श्रीपां
2307 00 00 00	- Fecce di vino, tartaro greggio
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche aggiomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati ne compresi altrove :
2308 10 00 00	- Ghiande di quercia e castagne d'India
2308 90 00 00	- altri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:  Alimenti completi e superconcentrati per animali e mangimi per pesci e bestiame:
2309 90	- altri:
2309 90 00 11	Prodoni detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini
2309 90 00 30	Premiscele
2401	Tahacahi mengi o nan layorati: cascami di tahacan

# ALLEGATO IV b

### IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (DAZIO ZERO NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)

		An	no 2001	Anno 2002		Anno 2003 e successivi	
Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti serifieri (in torentiate)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN)	Contingenti turilleri (in tornelless)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di NPF)	Costingueti tarifbri (in tompilma)	Dezio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN)
0206 29 00	- altri	200	90	300	80	400	70
0207	- Carni e frataglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	1 500	96	2 000	80	3 000	70
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	200	90	300	80	400	70
0405 10	Вито	100	90	200	80	300	70
0406 20 0406 30	- Formaggi grattagiati o in polvere, di tutti i tipi - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	50	90	70	80	100	70
0805 10 0805 20 0805 30 0805 40	- Arance Mandarini - Limoni: - Pompelmi e pomeli	5 000	90	7 500	80	8 000	70
1003 90	- altri	20 000	90	20 000	80	20 000	70
1601	<ul> <li>Salsicce, salami e prodotti simili, di came, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti</li> </ul>	300	90	600			70
1602	- Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	200	90	500	80	800	76
2005 70 00	- Olive	600	90	1 000	80	1 600	70
1507 10 00 1512 11 00 1514 10 00	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini - Olio greggio - Olio greggio	5 000	90	10 000	<b>50</b>	15 800	70
1701 1701 17 00 1701 12 00	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido - Zuccheti greggi senze aggiunta di aromatirzanti o di coloranti - di cannar di barbabietola	5 000	90	10 000	80	15 000	70
2309 90 2309 90 2309 90 0019 2309 90 0020 2309 90 0090	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'atimentazione degli animali:	7 000	90	10 000	\$6	12 000	70

Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa dogarale della ax Repubblica ingoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzatta ufficiale 38/96).

ALLEGATO IV c

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (CONCESSIONI NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)

			Dazio applicabile (% 41 NPF)			
Codice NC 1	Designazione delle merci	Quantitativi angui (in tonnellate)	dai I* gennaio 2001	dal 1° gennaio 2002	dai 1ª gennaio 2003	
0203	Cami di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	2 000	90%	80%	70%	
0406	Compagi e letticini	4/30	0094	2004	7094	

# ALLEGATO V a

## IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

(di cui all'articolo 28, paragrafo 1)

		mano )	Anno 2	<u>≠0000</u> 3 \
Codice	Designazione delle merci	DAZIO %	DAZIO	DAZIO %
0301.91.10	Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,	90% di NPF	80% di NPF	70% di NPF
0301.91,90	Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,	MPF.	Rer	Lerr
0302.11.10	Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, and	ł		\ \ \ '
0302.11.90	Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o	J		<b>y</b> .
0303.21.10	refrigerate, congelate, secchi, salati o in salamoit,	1		
0303.21.90	affumicati; filetti ed altra came; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, am all'alimentazione	}		
0304.10.11 ex 0304.10.19	aggiomerati in forma di penere, am an amientazione		X Y	
ex 0304.10.19	umana .			
0304.20.11		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
ex 0304.20.11			y	
ex 0304.20.19				
ex 0304.90.10 ex 0305.10.00				
ex 0305,10.00	- [	^ V	<b>i</b> i	
0305.49.45	1	V .		
ex 0305.59.90			{	
ex 0305.69.90			ĺ	i i
0301.93.00	Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secchi,	90% di	80% di	70% di
0302.69.11	salati o in salamoia, affumicati; filetti ed altra carne;	NPF	NPF	NPF
0303.79.11	farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti	- 1.		,,
ex 0304.10.19	ail alimentazione umana	i		
ex 0304.10.91			i 1	
ex 0304.20.19		i		
ex 0304.90.10				
ex 0305.10.00	(A)			
ex 0305,30.90			'	- {
ex 0305.49.80	1			. 1
ex 0305.59.90	<i>i</i> / i	i		ľ
ex 0305.69.90	/			ļ

## ALLEGATO V b

## IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 28, paragrafo 2)

		armo l	anno 2	атело 3
Codice NC	Designazione delle merci	Dazzo %	Dazio %	Dazio %
0301	Pesci vivi:	90% di	80% di	70% ф
0301 10 0000	- Pesci omamentali	NPF	NPF	NPF
	- altri pesti vivi:			
0301 91 0000	- Trote (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus ciarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilse, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):		·	
0301 92 0000	- Anguille (Anguille spp.)			
0301 93 0000	Carpe		(	
0301 99	– altri :			İ
3301 99 0010	di acque dolce		\$ Y	
3302 11 0000	- Trote (Salmo trutta, Oncorhynghus mykiss,	4	\\\	
	Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,	1	$\cup$	
	Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e			
}	Oncorhynchus chrysogaster)			
302 66 0000	-Anguille (Anguilla sop)	~ V	ļ	
302 69 0010	— di acqua dolce	Y. / .	Į.	
303 21 0000	Trote (Salmo trutta, Oncorhymchus mykiss,	\ '	j	
ر بدور دو دور	Oncorhynchus clarici, Oncorhynchus agustionita	'	ļ	
Į	Oncorhynchus gilse Oncorhynchus spache	`)`		
	Oncorhynchus chrysogaster)	Y	ļ	
303 29 0010	— di acqua dolce	ļ	- 1	
303 79 0010	di acqua dolce		ĺ	
304 10 0010	— di acqua dolce	!		
304 20 0010	— di acqua dolce	ŀ	l	
304 90 0010	— di acque doice	i	ĺ	
305 49 0000	- altri	I	į	
,505 47 0000	- Pesci secchi, anche salati ma non all'umicati:	i	i	
ł	- allri	1	i	
305 59 0000	- Pesci salati ma non secchi ne affumicati e pesci in	1	ĺ	
303 37 0000	salamoia	ł		
305 69 0000	– altri	1	i	
	- in			

Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica lugostava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).

# ALLEGATO VI

#### STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

(di cui al titolo V, capitolo II, articoli 47 e 49)

Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
- 1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
  - assicurazione sulla vita;
  - ii) assicurazione generale;
- riassicurazione e retrocessione;
- intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
- servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
- B. Servizi bancari e ahri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
- assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
- ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
- leasing finanziario;

- tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito. di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
- 5. fideiussioni e scoperti;
- 6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
  - a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
  - b) valuta estera,
  - prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni.
  - d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.
  - e) titoli trasferibili,
  - f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
- partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
- 8. intermediazione di credito;
- gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
- servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
- 11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali;
- 12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari. Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:
  - a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
  - attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
  - c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

#### ALLEGATO VII

#### DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 71)

- L'articolo 71, paragrafo 3; si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
  - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismiagli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
  - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
  - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 71, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

- Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
  - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
  - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
  - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
  - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);
  - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971;
  - accordo di Nizza sulla classificazione imernazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).
- 3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica iugosiava di Macedonia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad aitri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

## ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo n. 1	sui tessili e sui capi d'abbigliamento	Pag.	130
Protocollo n. 2	sui prodotti siderurgici	×	140
Protocollo n. 3	sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la ex Repubblica jugo- slava di Macedonia e la Comunità	<b>»</b>	149
Protocollo n. 4	sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa	<b>»</b>	172
Protocollo n. 5	sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale	<b>»</b>	318

PROTOCOLLO N. 1 SUI TESSUL E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO

#### ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati approdotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

#### ARTICOLO 2

- 1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.
- 2. I dazi applicati all'importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.
- In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 19 e
   34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

## ARTICOLO 3

Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle esportazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinnovato e applicato a decorrere dal 1° gennaio 2000.

#### ARTICOLO 4

A partire dell'entrafa in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, ne altre misure aventì effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

#### ALLEGATO I

## DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugosiava di Macedonia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- ii I° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;
- il 1º gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è
  ndotto al 63% del dazio di base;
- il 1º gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 56% del dazio di base;
- il 1º gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 49% del dazio di base;
- ii 1º gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 42% del dazio di base;
- ii 1º gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 35% del dazio di base;

- il 1º gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 28% del dazio di base;
- il 1º gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 21% del dazio di base;
- il 1° gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è
  ridotto al 14% del dazio di base;
- il 1º gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

Elenco dei prodotti per i quali vengono ridotte le aliquote del dazio

			/	
500710	520544	520911	521159	540500
500720	520546	520912	521211	540610
500790	520547	520919	521112	540620
	520548	520921	521213	540710
510610	520611	520922	521214	540720
510620	520612	520929	521215	540730
510710	520613	520931	521221	540741
510720	520614	520932	521222	540742
510810	520615	520939	521223	540743

510820	520621	520941	521224	540744
510910	520622	520942	521225	540751
510990	520623	520943		540752
511000	520624	520949	530911	540753
511111	520625	520951	530919	540754
511112	520631	520952	530921	540761
511112	520632	520959	530929	540769
511113	520633	521011	531010	540771
511190	520634	521012	531090	540772
511211	520635	521019	531100	540773
511219	520641	521021		540774
511220	520642	521022	540110	540781
511230	520643	521029	540120	540782
511290	520644	521031	540210	540783
511300	520645	521032	540220	
<u> </u>	520710	521039	540231	540791
520420	520790	521041	540232	540792
520511	520811	521042	540233	540793
520512	520812	521049	540239	540794
520513	520813	521051	540241	540810
520514	520819	521052	540242	540821
20515	520821	521059	540243	540822
20521	520822	521111	540249	540823
20522	520823	521112	540251	540824
20523	520829	521119	540252	540831

520524	520831	521121	540259	540832
520526	520832	521122	540261	540833
520527	520833	521129	540262	540834
520528	520839	521131	540269	
520531	520841	521132	540310	550110
520532	520842	521139	540320	550120
520533	520843	521141	540333	550130
520534	520849	521142	540339	550190
520535	520851	521143	540341	550310
520541	520852	521149	540342	550320
520542	520853	521151	540349	550330
520543	520859	521152	540490	550340
<del></del>				
550390	551349	560290	580310	600293
550510	551411	560311	580390	600299
550520	551412	560312	580410	610110
550610	551413	560313	580421	610120
550620	551419	560314	580429	610130
550630	551421	560391	580430	610190
550690	551422	560392	580500	610210
550810	551423	560393	580610	610220
550820	551429	560394	580620	610230
550911	551431	560600	580631	610290
50912	551432	560919	580632	610311

550921	551433	560890	580639	610312
550922	551439	560900	580640	610319
550931	551441	<del></del>	580710	610321
550932	551442	570110	580790	610322
550941	551443	570190	580810	610323
550942	551449	570210	580890	610329
550951	551511	570220	580900	610331
550952	551512	570231	581010	610332
550953	551513	570232	581091	610333
550959	551519	570239	581092	610339
550961	551521	570241	581099	610341
550962	551522	570242	581100	610342
550969	551529	570249		610343
550991	551591	570251	590110	610349
550992	551592	570252	590190	610411
550999	551599	570259	590210	610412
551011	551611	570291	590220	610413
551012	551612	570292	590290	610419
551020	551613	570299	590410	610421
551030	551614	570310	590491	610422
551090	551621	570320	590492	610423
551110	551622	570330	590500	610429
551120	551623	570390	590610	610431
551130	551624	570410	590691	610432

551211	551631	570490	590699	610433
551219	551632	570500	590700	610439
551221	551633		590800	610441
551229	551634	580110	591000	610442
551297	551641	580121		610443
551299	551642	580122	600110	610444
551311	551643	580123	600121	610449
551312	551644	580124	600122	610451
551313	551691	580125	600129	610452
551319	551692	580126	600191	610453
551321	551693	580131	600192	610459
551322	551694	580132	600199	610461
551323		580133	600210	610462
551329	560110	580134	600220	610463
551331	560121	580135	600230	610469
551332	560122	. 580136	600241	610510
551333	560129	580190	V 600242	610520
551339	560130	580211	600243	610590
551341	560210	580219	600249	610610
551342	560221	580220	600291	610620
551343	560229	580230	600292	610690
510711	611591	620412	620892	630222
510712	611591	620413	620899	630229
510719	611592	620419	620910	630231
510721	611593	620421	620920	630232

610722	611599	620422	620930	630239
610729	611610	620423	620990	630240
610791	611691	620429	621010	630251
610792	611692	620431	621020	630252
610799	611693	620432	621030	630253
610811	611699	620433	621040	630259
610819	611710	620439	621050	630260
610821	611720	620441	621111	630291
610822	611780	620442	621112	630292
610829	611790	620443	621120	630293
610831		620444	621131	630299
610832	620111	620449	621132	630311
610839	620112	620451	621133	630312
610891	620113	620452	621139	630319
610892	620119	620453	621141	630391
610899	620191	620459	621142	630392
610910	620192	620461	621143	630399
610990	620193	620462	621149	630411
611010	620199	620463	621210	630419
611020	620211	620469	621220	630491
611030	620212	620510	621230	630492
611090	620213	620520	621290	630493
611110	620219	620530	621310	630499
611120	620291	620590	621320	630510
611130	620292	620610	621390	630520

_	<u> </u>			630800
			630221	630790
511520	620411	620891	630210	630720
511519	620349	620829	630190	630710
611512	620343	620822	630140	630699
611511	620342	620821	630130	630691
611490	620341	620819	630120	630649
611430	620339	620811	630110	630641
611420	620333	620799		630639
611410	620332	620792	621790	630631
611300	620331	620791	621710	630629
611249	620329	620729	621600	630622
611241	620323	620722	621590	630621
611239	620322	620721	621520	630619
611231	620321	620719	621510	630612
611220	620319	620711	621490	630611
611219	620312	620690	621440	630590
611212	620311	<b>620</b> 640	621430	630539
611211	620299	620630	621420	630533
611190	620293	620620	621410	630532

PROTOCOLLO N. 2

#### ARTICOLO I

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nei capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contemplati da detto capitolo.

#### ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

#### ARTICOLO 3

I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunità vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- all'inizio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- 2. si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base rispettivamente all'inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

#### ARTICOLO 4

- Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
- Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

#### ARTICOLO 5

- 1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 69 del presente accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.
- 2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 69 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.

- 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
- gli ziuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,
- ii loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- 4. Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
- 5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 8 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

## ARTICOLO 6

Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 34 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

#### ARTICOLO 7

- Le Parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amministrativa per la rapida trasmissione delle informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per i prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni degli scambi.
- 2. Le Parti contraenti decidono pertanto di istituire un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di scambiare dati statistici sulle esportazioni e sui documenti di vigilanza e di consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema connesso al funzionamento del sistema stesso.
- 3. L'allegato I del presente protocollo contiene maggiori particolari relativi al sistema di duplice controllo, di cui si valuterà periodicamente la necessità. Con decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, quindi, si potrà modificare l'allegato o abolire il sistema di duplice controllo.

### ARTICOLO 8

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

# ALLEGATO I

relativo all'introduzione di un sistema di duplice controllo per l'esportazione di determinati prodotti siderurgici dail'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nelle Comunità europee

# ARTICOLO I

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati rispettivamente "accordo" e "Comunità"), le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'appendice I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, conforme al modello dell'appendice II, rilasciato dalle autorità della Comunità.
- 2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenciatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenciatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
- 3. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le eventuali modifiche della nomenclatura combinata (NC) relative ai prodotti oggetto del sistema di duplice controllo prima che entrino in vigore nella Comunità.

- 4. Inoltre, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è richiesto un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Onde evitare problemi alla fine dell'anno, l'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci corrispondenti.
- 5. Non è richiesto alcun documento di esportazione per le merci già spedite prima dell'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la loro destinazione iniziale non fosse una destinazione extracomunitaria e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1996 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza, siano effettivamente corredati di tale documento.
- La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
- 7. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
- 8. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai modelli dei timbri e ai facsimile delle firme utilizzati. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunità qualsiasi modifica di questi dati.
- 9. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma dell'articolo 1.

I dati in questione vengono trasmessi alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i prodotti elencati nell'appendice I. I dati in questione vengono trasmessi alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

#### ARTICOLO 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate senza indugio dalle Parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell'intento di appianare le divergenze tra di esse.

# ARTICOLO 4

Per tutte le comunicazioni, si prega rivolgersi:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Olmprese C/2);
- per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla sua Missione presso le Comunità europee,
   al ministero degli Esteri e al ministero dell'Economia.

# Appendice 1 dell'Allegato I

# ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A UN DUPLICE CONTROLLO

Tutta la voce NC 7208

Tutta la voce NC 7209

Tutta la voce NC 7210

Tutta la voce NC 7211

Tutta la voce NC 7212

I restanti allegati tecnici verranno aggiunti in una fase successiva e rispecchieranno quelli attualmente in vigore.

PROTOCOLLO N. 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA E LA COMUNITÀ

- 1. La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
- 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.
- 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

I dazi applicati a norma dell'articolo I possono essere ridotti per decisione dei consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono caicolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.

#### ARTICOLO 3

La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contempiati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.

# ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità lituana di prodotti agricoli trasformati originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme
	fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
	dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- logurt:
	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie
	grasse provenienti dal latte:
	inferiore o uguale a 1,5 %
	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	superiore a 27 %
•	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai latte:
	inferiore o uguale a 3 %
	superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
	superiore a 6 %
	- altri:
	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie
	grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	inferiore o uguale a 1,5 %
	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
	superiore a 27 %
	- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
	inferiore o uguale a 3 %
	superiore a 3 % ed infériore o uguale a 6 %
	superiore a 6 %
	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte ; paste da spalmare lattiere:
	- Paste da spalmare lattiere:
	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a
	60 % :
	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o
	uguale a 75 %

Codice NC	Designazione delle merci		
(1)	(2)		
0509 00	Spugne naturali di origine animale:		
0509 00 90	-altre:		
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati :		
0710 40 00	- Granturco dolce		
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride		
.	solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ac		
1	assicurame temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione		
1	nello stato in cui sono presentati :		
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:		
ŀ	Ortaggi o legumi:		
	Granturco dolce		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre		
} .	mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati		
:	Succhi ed estratti vegetali;		
1302 12 00	di liquirizia		
1302 13.00	di luppolo		
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati;		
1302 20 10	allo stato secco		
	altri		
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina		
	-Grasso di lana greggio		
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati,		
	interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti		
151600	preparati:		
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:		
<del></del>	Oli di ricino idrogenati, detti « opalwax » Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di		
1517	frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli		
	alimentari e loro frazioni della voce 1516:		
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquìda		
1517 10 10	- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma		
1317 10 10	inferiore o uguale a 15%		
1517 90	-altre:		
1517 90 10	-arrie.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma		
	inferiore o uguale a 15%		
	altre		
1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura		
	*. stdann a braken menery american sections has an acousticina.		

(1)	Designazione delle merci
1 (4)	(2)
1518 00	Grassi, oli animali, vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solfori
	soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, tranne quelli della vo
	1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetal
	frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né compre
	altrove:
15190010	
1518 00 10	
	-Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici
	industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	-altri:
1518 00 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solfora
	soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della vo
	1516
	altri
1518 00 95	Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o lo
	frazioni
1518 00 99	altri
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermace
	anche raffinate o colorate
1521 90	-altri:
	- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate
1521 90 99	altre
1522 00	Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle ce
	animali o vegetali
1522 00 10	
	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosi
	chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta
	aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con mie
	naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	-Fruttosio chimicamente puro
	- altri, compreso lo zucchero invertito:
	Maltosio chimicamente puro
	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero :
	aventi tenore, in peso, di saccarosio
	inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
	sotto forma di strisce
704 10 11	sotto forma di strisce
704 10 11 704 10 19	sotto forma di strisce
704 10 11 704 10 19	sotto forma di striscealtreaventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso
704 10 11 704 10 19	sotto forma di strisce

Codice NC	Designazione delle merci		
(1)	(2)		
1704 90	-altri:		
	- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso		
1704 70 10	senza aggiunta di altre materie		
1704 90 30	Preparazione detta «cioccolato bianco»		
1704 90 30	altri		
1704 90 51	Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto		
	netto uguale o superiore ad 1 kg		
	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse		
1704 90 01	Confetti e prodotti sîmili confettati altri		
1704 90 65	atui Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti d		
1			
	frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri		
	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene		
	Caramelle		
, ,	altri		
:	ottenuti per compressione		
	altri		
	Pasta di cacao, anche sgrassata		
	- non sgrassata		
	- completamente o parzialmente sgrassata		
	Burro, grasso e olio di cacao		
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo		
	zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio		
1806 10 20	avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in		
	saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e		
	inferiore a 65%		
1806 10 30	- avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito caicolato in		
	saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e		
	inferiore a 80%		
	- avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in		
	saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%		
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo		
	stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in		
	mballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg :		
1806 20 10  -	- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore		
	otale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o		
	superiore a 31%		
	- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal		
	atte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31%		
<del>  •</del>	altre		
1806 20 50	- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %		
	Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»		
/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Glassatura al cacao		
1806 20 95  -	— altre		

Codice NC	Designazione delle merci	
(1)	(2)	
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31 00	- ripiene	
1806 32	non ripiene	
1806 32 10	con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	
1806 32 90	altre	
1806 90	-aitre:	
	- Cioccolata e prodotti di cioccolata	
	Cioccolatini (praline), anche ripieni:	
1806 90 11	contenenti alcole	
1806 90 19	altri	
	altri	
1806 90 31	ripieni	
1806 90 39	non ripieni	
1806 90 50	- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione	
	dello zucchero, contenenti cacao	
	Pasta da spaimare contenente cacao:	
1806 90 70	Preparazioni per bevande, contenenti cacao:	
1806 90 90	- altre	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti	
	di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao	
	calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne comprese altrove;	
	preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non contenenti cacao	
	o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente	
	sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al	
	minuto	
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o	
,	della biscotteria della voce 1905	
1901 90	- altri	
	- Estratti di malto	
	aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	
	altri	
	altri:	
1901 90 91	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne saccarosio, ne	
j	isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di	
į	materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglusio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola,	
	zucchero invertito) o d'isognisio, meno di 5 % di giucosto o di animo o recola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da	
	0401 a 0404	
1901 90 99	— aun	

Codice NC	Designazione delle merci		
(1)	(2)		
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti		
1	preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli,		
	cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- Paste alimentari non cotte ne farcite ne altrimenti preparate :		
1902 11 00	- contenenti uova		
1902 19	altre		
1902 19 10	- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero		
1902 19 90	altre		
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
1	altre		
1902 20 91	cotte		
1902 20 99	altre		
1902 30	- altre paste alimentari		
1902 30 10	-secche:		
1902 30 90	altre		
1902 40	- Cuscus		
1902 40 10	non preparato		
1902 40 90	- altro		
	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi,		
	granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili		
	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn		
	flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di flocchi oppure di altri		
	grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non		
	nominati né compresi altrove:		
	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura		
	- a base di granturco		
	a base di riso		
	altri		
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di		
	fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		
	- Preparazioni del tipo «mūsli» a base di fiocchi di cereali non tostati		
	– altri		
	a base di granturco		
L	a base di riso		
	altri		
	-altri:		
	-Riso		
1904 90 90	– altri		

Codice NC	Designazione delle merci	
(1)	(2)	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di	
	cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste	
	in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	Pane croecante detto «Knäckebrot »	
1905 20	- Pane con spezie (panpepato) :	
1905 20 10	- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero	
1	invertito calcolato in saccarosio)	
1905 20 30	avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	
	(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
1905 20 90	- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo	
	zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
1905 30	-Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini	
	interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni	
	contenenti cacao:	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	
1905 30 19	—altri	
	altri:	
	— biscotti con aggiunta di dolcificanti:	
1905 30 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a	
	8 %	
	altri: doppio biscotto con ripieno	
	altri	
1900 200 2	cialde e cialdine:	
1905 30 91	salate, anche ripiene	
	altre	
	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:	
	Fette biscottate	
	altri	
	- altri:	
1905 90 10	- Pane azimo (mazoth)	
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in	
ļ	sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	
	- altri:	
1905 90 30  -	- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in	
	zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	
1905 90 40  -	- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	
	Biscotti	
1905 90 55  -	Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	
·	- altri	
1905 90 60	con aggiunta di dolcificanti	
1905 90 90  -	- altri	

Codice NC	Designazione delle merci		
(1)	(2)		
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati		
<b>,</b>	nell'aceto o nell'acido acetico:		
2001 90	- altri:		
2001 90 30	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)		
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di		
	amido o di fecola uguale o superiore a 5 %		
2001 90 60	- Cuori di palma		
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,		
	congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2004 10	- Patate :		
	altre		
	sotto forma di farina, semolino o fiocchi		
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)		
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non		
	congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :		
2005 20	- Patate:		
	sotto forma di farina, semolino o fiocchi		
	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)		
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o		
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né		
j	comprese altrove:		
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:		
2008 11	Arachidi:		
	Burro di arachidi		
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:		
	Cuori di palma		
2008 99	altri		
-	senza aggiunta di alcole;		
	senza aggiunta di zuccheri:		
	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)		
	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso,		
j.	di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %		

Codice NC	Designazione delle merci		
(1)	(2)		
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi		
	prodotti o a base di caffe, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti		
	del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	- Estratti, essenze e concentrati di caffe e preparazioni a base di questi estratti,		
	essenze o concentrati, o a base di caffè:		
	Estratti, essenze e concentrati:		
2101 11 11	con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore		
4 '	a 95 %		
	altri		
	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe :		
	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè :		
2101 12 98	altri		
	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti,		
	essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
	Estratti, essenze e concentrati:		
	Preparazioni :		
	- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate		
	altri		
,	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e		
	concentrati:		
	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	- Cicoria torrefatta		
	altri Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti		
[	del caffe :		
	er carre:		
2101 30 99			
	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della		
	voce 3002); lieviti in polvere, preparati :		
	Lieviti vivi:		
	- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)		
	- Lieviti di panificazione		
2102 10 31  -			
2102 10 39			
2102 10 90			
	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti		
	- Lieviti morti		
	in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di		
	contenuto netto di 1 kg o meno		
2102 20 19  -	altri 💙		
2102 30 00  -	Lieviti in polvere preparati		

Codice NO	Designations datte convoi		
	Designazione delle merci		
(1)	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa		
2103			
2103 10 00	senapa preparata: - Salsa di soia		
2103 10 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro		
2103 20 00	- Farina di senapa e senapa preparata		
2103 30 90	- Senapa preparata		
2103 90	- Senapa preparata		
2103 90 90	altri		
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati;		
	preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:		
2104 10 10	- secchi o disseccati		
2104 10 90	altri		
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate		
2105 00	Geiati, anche contenenti cacao:		
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal		
	latte .		
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
2105 00 91	uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %		
2105 00 99	uguale o superiore a 7%		
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate :		
2106 10 20	- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio,		
j.	né glucosio, ne amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie		
	grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5		
2106 10 80	% di glucosio o di amido o fecola		
2106 10 80	altre:		
2106 90 10	- Preparazioni dette « fondute »		
	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere,		
1.003020	dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande		
	altre:		
2106 90 92	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né		
	isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di		
	materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio,		
	meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola		
2106 90 98	altre		
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di		
	altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi		
	di frutta o di ortaggi della voce 2009 :		
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o		
	di altri dolcificanti o di aromatizzanti		
	- altre:		
2202 90 10	non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai		
	prodotti delle voci da 0401 a 0404 :		
	altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci		
	da 0401 a 0404:		
	onferiore a 0,2% uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %		
	uguale o superiore a 0,2 % e interiore a 2 % uguale o superiore a 2%		
4404 AC AA	uguate o superiore a 276		

Designazione delle merci
(2)
Birra di malto:
- in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:
- presentata in bottiglie
altra
in recipienti di capacità superiore a 10 litri
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche :
- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
- altri:
con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volunico uguale o superiore
a 80 % vol
- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
Aicole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione:
- Rum e tafia :
presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole
metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10
96)
altri
di valore superiore a 7,9 Euro per litro di alcole puro
altri
- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri
- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole
metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 16
%)
altri:
— di valore superiore a 2 Euro per litro di alcole puro
altri
- aun: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %
<ul> <li>Acore etnico non denatorato con troio acoromente volumico inferiore a ao vivol, presentato in recipienti di capacità:</li> </ul>
inferiore o uguale a 2 litri
superiore a 2 litri
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del
tabacco:
- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
- Sigarette contenenti tabacco:

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o
ł	rricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi
2402 10 10	proporzione:  - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
2403 10 10 2403 10 90	sitto
2405 10 70	- altri:
2403 91 00	Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403 99	altri :
	Tabacco da masticare e tabacco da fiuto
2403 99 90	
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:  - Altri polialcoli:
2905 43 00	- Marmitole
2905 44	- D-glucitolo (sorbitolo):
	in soluzione acquosa:
2905 44 11	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso,
	calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	altro
2905 44 91	altro: contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso,
2,00, 77, 71	calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	and aliro
2905 45 00	
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti";
	resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi,
	negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli
	essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
	- altri
3301 90 21	Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di
	una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria, altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle
	preparazioni a case di sosianze odonicie del tipi utilizzati per la izionicazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande
	dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
, ,	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una
T 1	bevanda:
	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
	aure:
	isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di
	materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio,
	meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	altre
	v ′
	7
<b>X Y</b>	
A (>)	
7	
<b>Y</b> '	

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina :
3501 10	- Caseine;
3501 10 50	- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da
	foraggio
3501 10 90	altre
3501 90	- aktri:
3501 90 90	altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole,
	pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di laitri amidi o fecole modificati;
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati :
3505 10 10	- Destrina
3303 10 10	altri amidi e fecole modificati :
3505 10 90	altri
3505 20	- Colie:
3505 20 10	- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole
ļ	modificati, inferiore a 25%
3505 20 30	- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole
	modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %
3505 20 50	- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole
2505 20 00	modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole
3505 20 90	modificati, uguale o superiore a 80 %
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie
	coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate el
İ	preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della
Į	carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove :
3809 10	a base di sostanze amidacee
(3809 10 10	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %
3809 10 30	- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
	- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %
3809 10 90	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %     Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi
3823	industriali:
Ì	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 00	- Acido stearico
	Acido oleico
3823 13 00	- Acidi grassi del tallolio
3823 19	altri:
	Acidi grassi distillati
	Distillato d'acidi grassi
	— altri
3823 70 00 3824	- Alcoli grassi industriali Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni
3024	delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da
	miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali
	delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne compresi
	altrove :
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:
M	in soluzione acquosa:
3824 60 11	- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in
	peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	algo
3024 60 01	- aitro:
3824 60 91	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso,
3824 60 99	calcolata sul tenore di D-glucitolo altro
-074 AO 33	euro

# ALLEGATO II

# Dazi applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità

	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)			
Codice NC		2001	2002	2003 e successivi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; Cascami di capelli	0	0	0	
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	0	0		
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto		0	0	
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurame la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:			<b>Q</b> , <sup>y</sup>	
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie		0	0	
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in uma forma determinata; polveri e cascami di queste materie	<i>)</i> ′	0		
	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchigite e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami		(0   	0	

	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)			
Codice NC		2001	2002	2003 e successivi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0509 00	Spugne naturali di origine animale	0	0	0	
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio;	0	Q	0	
	cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed				
	altre sostanze di origine animale utilizzate per			1	
	la preparazione di prodotti farmaceutici,	i			
	fresche, refrigerate, congelate o altrimenti				
	conservate in modo provvisorio:				
1212	Carrube, aighe, barbabietole da zucchero e		ĺ		
	canne da zucchero, fresche, refrigerate,			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	congelate o secche, anche polverizzate; noccioli		Į.		
	e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali		, A	<b>(</b> ),	
	(comprese le radici di cicoria non torrefatte		( )	1)	
	della varietà Cichorium intybus sativum)			1	
	impiegati principalmente nell'alimentazione		A A Y	ì	
	umana, non nominati ne compresi altrove:	<u>,</u>	A > Y	_	
1212 20 00	Alghe	0	<u> </u>	0	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche,			1	
	pectinati e pectan; agar-agar ed altre				
	mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali,	X (7			
	anche modificati :	A 1	ŀ	<b>{</b>	
	- Succhi ed estratti vegetali;	6	۱,	lo	
	- di liquirizia	<b>X</b>	ő	0	
	di luppolo	ĺδλ	0	0	
	-di piretro o di radici delle piante da rotenone	טן	۳	ľ	
1302 19	altri	_	0	lo	
1302 19 30	Miscugli di estratti vegetali, per la	ļv	ا	١٥	
	fabbricazione di bevande o di preparezioni			]	
	alimentari				
	altri	a.	۱.	la	
	medicinali	0 n	0	(0 <b>ko</b>	
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	l <b>~</b>	0	<b>P</b>	
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali,			ļ	
	anche modificati:	١	l,	<u> </u>	
1302 31 00	- Ager-egat	Ю	ļυ	الا	

A 11 110	Designazione delle merci	Aliquota dei dazio (%)			
Cadice NC		2001	2002	2003 e successiv	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1302 32	- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi		1	ĺ	
	di carrube o di semi di guar, anche modificati:	1	1	1.	
1302 32 10	di carrube o di semi di carrube	0	0	0	
1401	Materie vegetali delle specie usate	0	0	0	
	principalmente in lavori di intreccio, da	1	<b>(</b> .		
	panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambu,	<u>{</u>	[		
	canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia,	Ì	ľ	<u> </u>	
	paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta,	Ì	Ì		
	cortecce di tiglio)	<u> </u>	<u>.</u>		
1402	Materie vegetali delle specie usate	1-	0	ło	
	principalmente per imbottitum (per		<b>1</b>	$\mathcal{N}_{\lambda}$	
	esempio:capoc, crine vegetale, crine marino).	i	/ /	D <sup>*</sup>	
	anche in strati con o senza supporto di altre	Ì		Ĭ	
	materie		(a)	0	
1403	Materie vegetali delle specie usate		10	ľ	
	principalmente nella fabbricazione di scope e di	<b>†</b>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	spazzole (per esempio: saggina, piassava,				
	trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in	_ ^ D	ł		
1404	fasci Prodotti vegetali, non nominati në compresi	in	0	0	
1404	sitrove:	Y Y	{"	ľ	
1404 10 00	- Materie prime vegetali delle specie	$(\mathcal{L}_{\mathcal{L}})$	{	Ì	
1404 10 00	principalmente usate per la tinta o la concia		ł		
1404 90 00	-altri:		Ì		
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate,	0	0	0	
	compresa la ianolina		i	<u>{</u>	
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche	0	C	0	
	raffinati, ma non modificati chimicamente				
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di				
	jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma	ĺ	İ	1	
	non modificati chimicamente	_	<u> </u>		
1515 60	1- One of Joloon - see nearly -	0	0	0	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,				
	parzialmente o totalmente idrogenati,		ĺ		
	interesterificati, riesterificati o elaklinizzati,			{	
	anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	ļ.	1	{	
	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	<u></u>	h.	in.	
1516 20 10	- Oli di ricino idrogenati, detti « opalwax »	lo.	lo:	ĮΨ	

Codice NC	70 ·	Aliquota del dazio (%)		
Codice NC	Designazione delle merci	2001	2002	2003 e successivi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne comprese altrove:	·	¢	
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	<u> </u>	0.	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati		0	0
1522 00	Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		E.	
1522 00 10	- Degras	0	D)	0
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:			
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	0	0	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)			
1704 10	<ul> <li>Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:</li> </ul>	NPF	NPF	50% di NPF
1704 90	-altri:	NPF	NPF	50% di NPF
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0		0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao		65% di NPF	50% di NPF

C-2i NC   Designations della metal <del> </del>			s del dazio (%)	
Codice NC	Designazione delle merci	2001	2002	2003 e successiv
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti mendi 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne	i 		
	comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne	1		(F)
	comprese altrove:	ĺ	}	
	<ul> <li>- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini condizionate per la vendita al minuto</li> </ul>	, 0	0	0 /
ſ	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne gnocchi, ravioli, cannelloni, esclusa la pasta di	NPF	65% di NPF	50% di NPF
	cui ai codoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato:			
	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire de fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili		Ċ	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	NPF	65% di NPF	50% di NPF
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao		65% di NPF	50% di NPF
	Preparazioni alimentari non nominate né		<del></del>	
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate :	0	0	o
	- altre	Į		
2106 90 10	Preparazioni dette « fondute »		65% di NPF	50% di NPF
k	<ul> <li>Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande</li> </ul>		65% di NPF	50% di NPF

Codice NC	Designazione delle merci			dazio (%)
743		(3)	(4)	2003 e succes (5)
(1)	(2) aitre:		 	1
2106 90 92	non contenenti materie grasse provenienti		65% d NPF	50% di NPF
	dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, ne	• · • · •	MEL	}
	glucosio, né amido o fecola, o contenenti in			
	peso meno di 1,5% di marerie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio			
ţ	o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di			
Í	jamido o fecola			A
2106 90 98	altre	80% di	65% d	i 50% di NPF
2,00 >0 >0			NPF	
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o		1 1 1	i 50% di NPF
İ	artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di	NPF	NPF	$A_{\lambda}$
	zuccheri o di altri dolcificanti ne di		1	).
	aromanizzanti; ghiaccio e neve	2004 31	7 CO2 3	150% di NPF
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque		65% d NPF	130% OI NEF
	gassare, con aggiunta di zuccheri o di altri		DAFF	1
	dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande		)	}
	non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di			[
2203 00	ortaggi della voce 2009 Birra di maito	90% di	80% d	170% di NPF
2203 00	Service de Resileo	NPF	NPF	1
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e			170% di NPF
T40T	sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco		NPF	<u> </u>
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati,	7		
	solfonati, nitrati o nitrosi :			Į
	- altrì polialcoli:		].	
2905 43 00	- Manritolo	0	0	0
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)	0	0	0
	Glicerolo (glicerina)	U	0	<u>[0</u>
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi		}	j
	quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi;			Į
	oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle	}	ļ	1
	cere o nei prodotti analoghi, ottenute per	ļ		1
	"enfieurage" o macerazione; sottoprodotti	}-	}	1
	terpenici residuali della deterpenazione degli		1	1
	oli essenziali; acque distillate aromatiche e	ļ	1	}
	soluzioni acquose di oli essenziali:		}	1
3301 90	- altri	<u> </u>	1.	
3301 90 21	— Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di	0	0	0
	luppolo		1	1
		14.9	Į <b>V</b>	0
3301 <b>90 2</b> 9	Oleoresine d'estrazione di piretro o di radici	ļ		l
3301 <b>90 29</b>	Oleoresine d'estrazione di piretro o di radici delle piante da rotenone; miscugli di estratti		}	
3301 <b>90 29</b>	Oleoresine d'estrazione di piretro o di radici delle piante da rotenone; miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di			}
3301 90 29	Oleoresine d'estrazione di piretro o di radici delle piante da rotenone; miscugli di estratti			

		[A!	iquota del	dazio (%)
Codice NC	Designazione delle merci	2001	2002	2003 e successivi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli		1	1
	(comprese le soluzioni alcoliche) a base di una		1	
	o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come	ĺ	1	
	materie prime per l'industria; altre preparazioni		!	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	materie printe per i industria, ande preparazioni		1	
	a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati		Ì	
	per la fabbricazione delle bevande:			
3302 10	-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o			^
	delle bevande:		Ì	<b>(</b> \)
	dei tipi utilizzati nelle industrie delle			A Y
	bevande:			
	- Preparazioni contenenti tutti gli agenti			
	aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:			<b>1</b>
3302 10 10	con titolo alcolometrico effettivo superiore	0	0	<u>jo</u>
	a 0,5 % vol			1
	altre			
3302 10 21	non contenenti materie grasse provenienti	n	in	0
3302 10 21	HON COMEMENT WHITEHE BISSE MAARINETIT	4		ا
	dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né		$\vee$	
	glucosio, ne amido o fecola, o contenenti in			}
	peso meno di 1,5% di materie grasse			\
	provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio			
	o di isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di	X Y		
	amido o fecola			
3302 10 29	1	0	0	ю
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine;	>		
1201	colle di caseina :	/	{	
		0	0	lo
3501 10	- Caseine	v	<b>"</b>	۲
3501 90	- altri		_	_
3501 90 90	altri	0	0	<u> </u>
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per			
	esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od			ļ
	esterificati); colle a base di amidi o di fecole,			
	di destrina o di altri amidi o fecole modificati :		1	
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati :			
3505 10 10		0	0	0
3505 14 14	altri amidi e fecole modificati :	_		1
3505 10 90	altri	a	lo	lo
	1 1 1 1	Ô	Ď	ő
3505 20	- Code	<u> </u>		<del> '</del>
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti		1	
	di tintura o di fissaggio di materie coloranti e		ŀ	
	altri prodotti e preparazioni (per esempio		ļ	
	bozzime preparate e preparazioni per la			
	mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie		ì	
	nessili, della carta, del cuoio o in industrie			
	simili, non nominati né compresi altrove :		ĺ	i
3809 10	a base di sostanze amidacee	a	0	io
823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli	<del></del>	o o	0
.425	acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	•	_	ľ
904				
	Leganti preparati per forme o per anime da			
	fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle			
	industrie chimiche o delle industrie connesse			
( Y	(comprese quelle costituite da miscele di			
	prodotti naturali), non nominati né compresi			
	altrove; prodotti residuali delle industrie	}	i	I
\~	chimiche o delle industrie connesse, non			
V I				
Y	nominati né compresi altrove: - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 0	.	0	0

Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96)

PROTOCOLLO N. 4

SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE

DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

# INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo I Definizioni.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2 Requisiti di carattere generale
 Articolo 3 Cumulo nella Comunità

Articolo 4 Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione
 Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10 Assortimenti
 Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 12 Principio della territorialità

- Articolo 13 Trasporto diretto

- Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Articolo15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di escnzione da tali dazi

TI	TOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
-	Articolo 16	Requisiti di carattere generale
-	Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
-	Articolo 18	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
-	Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
-	Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prov-
		dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
-	Articolo 21	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
-	Articolo 22	Esportatore autorizzato
-	Articolo 23	Validità della prova dell'origine
-	Articolo 24	Presentazione della prova dell'origine
-	Articolo 25	Importazioni con spedizioni scaglionate
+	Articolo 26	Esonero dalla prova dell'origine
-	Articolo 27	Documenti giustificativi
-	Articolo 28	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
-	Articolo 29	Discordanze ed errori formali
-	Articolo 30	Importi espressi in euro
TIT	OLO VI	MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
-	Articolo 31	Assistenza reciproca
-	Articolo 32	Controllo delle prove dell'origine
-	Articolo 33	Composizione delle controversie
-	Articolo 34	Sanzioni
-	Articolo 35	Zone franche
TIT	OLO VII	CEUTA E MELILLA
111		The state of the s
-	Articolo 36	Applicazione del protocollo
_	Articolo 37	Condizioni particolari
TIT	OLO AIII	DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

#### TITOLOI

# DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

#### Definizioni

# Ai fini del presente protocollo:

- (a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- (c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- (d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

- (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- (h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);
- (i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella
  nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
  merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- (k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvere contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- (m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

#### TITOLO II

# DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

# ARTICOLO 2

#### Requisiti di carattere generale

- Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
- (a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- (b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugostava di Macedonia:
- (a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell'articole 5 del presente protocollo;

(b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

# ARTICOLO 3

#### Cumulo nella Comunità

I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

# ARTICOLO 4

# Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

# Prodotti interamente ottenuti

- Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
- (a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- (c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con le loro navi;
- i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

- gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
- 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- (a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- (b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della CE o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- (e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadinì di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

#### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

 Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tuni i prodotti comemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari implegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'eleaco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

- 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
- (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

## Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

- 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- (b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- (c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- (g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- (b) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

- il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- (o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- (p) la macellazione degli animali.
- 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

## Unità da prendere in considerazione

 L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenciatura del sistema armonizzato.

## Ne consegue che:

- (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo
  il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in
  considerazione;
- (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
- Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## ARTICOLO 9

## Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

## ARTICOLO 10

## Assortimenti

Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- (a) energia e combustibile;
- (b) impianti e attrezzature;
- (c) macchine e utensili;
- (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dei prodotto.

## TITOLO III

## REQUISITI TERRITORIALI

## ARTICOLO 12

## Principio di territorialità

- 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- 2. Se merci originarie esportate dalla Comunità o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
- (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

#### Trasporto diretto

I. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

- 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo i viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
- (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
- (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
  - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
  - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
  - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- (c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

#### Esposizioni

- 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- (a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui
  erano stati inviati all'esposizione;
- (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
- 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
- 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

#### TITOLO IV

#### RESTITUZIONE O ESENZIONE

#### ARTICOLO 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

- I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

- 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
- 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
- 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo:
- 6. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:
- (a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugosiava di Macedonia;
- (b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 1° gennaio 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.

## TITOLO V

# PROVA DELL'ORIGINE

## ARTICOLO 16

## Requisiti di carattere generale

- I prodotti originari della Comunità importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:
- (a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- (b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentime l'identificazione.
- In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

## ARTICOLO 17

## Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.I

- Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
- 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

- 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
- 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
- 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
- La data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
- 7. Il certificato di circolazione EUR.I è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

## Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

- 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- (b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
- Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
- 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR l rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"EKAOΘEN EK TΩN YΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI",

"EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"UTFÄRDATIEFTERHAND", "DOPOLNITELNO IZDADENO"

 Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

## ARTICOLO 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. I

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganati che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ÁÍÔÉĀÑÁÖĪ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "D U P L I K A T"

- Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
- Ii duplicato, sui quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1
  originale, è valido a decorrere da tale data.

## ARTICOLO 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR. I sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR. I al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR. I sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

### Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

- 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata;
- (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure
- (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
- La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere
  considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e
  soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
- 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocolio.

- 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
- 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
- 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

## Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

- Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
- 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
- 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
- 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

## Validità della prova dell'origine

- La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
- 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza dei termine di presentazione di cui al paragrafo i possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### ARTICOLO 24

## Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

## ARTICOLO 25

## Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## Esonero dalla prova dell'origine

- 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
- 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
- 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR. I o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugosiava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- (d) certificati di circolazione EUR. I o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.

# Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
- Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
- 4. Le autorità doganati del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

#### ARTICOLO 29

## Discordanze ed emori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.  In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

#### ARTICOLO 30

## Importi espressi in euro

- 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente.
- 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunità o dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

- 4. La Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
- 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

#### TITOLO V

#### MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## ARTICOLO 31

#### Assistenza reciproca

I. Le autorità doganali degli Stati membri della CE e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

#### ARTICOLO 32

## Verifica delle prove dell'origine

- Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altrì requisiti del presente protocollo.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo I, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR. I e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
- 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

- 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
- 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
- 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

#### Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

#### Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

#### **ARTICOLO 35**

#### Zone franche

- 1. La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
- 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## TITOLO VII

#### CEUTA E MELILLA

#### ARTICOLO 36

## Attuazione del protocollo

- L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
- 2. I prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
- 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

## Condizioni speciali

- 1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
- (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
  - (a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
  - (b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
    - tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
    - ii) che tali prodotti siano originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

- (2) prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
  - (a) i prodotti interamente ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
  - (b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
    - tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
    - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
- 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
- 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» o «Ceuta e Melilia» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR. I o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR. I o sulle dichiarazioni su fattura.
- Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

## ALLEGATO I

## NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

#### Nota 1:

L'elence stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

#### Nota 2:

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo dei sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano solvanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nei sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

#### Nota 3:

3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nella Comunità.

#### Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgianara è stata effettuata nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

### Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

### Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a

partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

#### Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

#### Nota 4:

- 4.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

- 4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

## Nota 5:

- 5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- → lana;
- peli grossolani di animali:

- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, rami
   é d altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

#### Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

### Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

#### Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

# Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

# Nota 6:

- 6.1 Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificatì in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2 Fatto salve quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

#### Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

# Nota 7:

- 7.1 Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:
  - (a) distillazione sotto vuoto;
  - (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto <sup>1</sup>;
  - (c) cracking;
  - (d) reforming;
  - (e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - (g) polimerizzazione;
  - (h) alchilazione;
  - (i) isomerizzazione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

7.2	Per	«trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le s	eguenti
	oper	razioni:	
	(a)	distillazione sotto vuoto;	A STATE OF THE STA
	(b)	ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto <sup>1</sup> ;	

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) estrazione mediante solventi selettivi;

(f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g) polimerizzazione;

(h) aichilazione;

ij) isomerizzazione;

Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenciatura combinata.

- (k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
- (m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'abydrofinishing» o la decolorazione);
- (n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche tali
  prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 °C, secondo il
  metodo ASTM D 86;
- (o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

# ALLEGATO II

# ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o (4)	
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del Capitolo i utilizzati devono essere interamente ottenuti		
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
Capitolo 3	Pesci e crostacei, moliuschi e altri invertebrati acquatici		JEP .	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne compresi altrove fatta eccezione per: Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema	materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti  Produzione in cui; - tutti i materiali del Capitolo		
	fermentari o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 5	Prodotti di origine	Produzione in cui tutti i materiali	]
-	animale, non nominati ne	del capitolo 5 utilizzati devono	!
	compresi altrove; fatta	essere interamente ottenuti	
	eccezione per.		1
ex 0502	Setole di maiale o di	Pulitura, disinfezione, cernita e	1
L	cinghiale, preparate	raddrizzamento delle setole	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della	Produzione in cui:	4
	floricoltura	- tutti i materiali del Capitolo 6	
		utilizzati devono essere interamente	
		ottenuti;	
•	1	- ii valore di tutti i materiali	^
		utilizzati non eccede il 50% del	
		prezzo franco fabbrica del prodotto	4
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante,	Produzione in cui tutti i materiali	
	radici e tuberi mangerecci	del capitolo 7 utilizzati devono	
	<u> </u>	essere interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibile;	Fabbricazione in cui:	
	scorze di agrumi o di	- tutti i tipi di frutta utilizzati	1
•	meloni	devono essere interamente ottenuti;	
		- il valore di tutti i materiali del	
	<b>-{</b>	capitolo !7 utilizzati non deve	× ,
		eccedere il 30 % del prezzo franco	<b>Y</b>
		fabbrica del prodotto	).
ex capitolo 9	Caffe, tè, mate e spezie;		
	fatta eccezione per:	del capitolo 9 utilizzati devono	
		essere interamente ottenuti	
0901	Caffe, anche torrefatto o		
	decaffeinizzato; bucce e	di qualsiasi voce	
	pellicole di caffe;	(1)	
	succedanei del caffe	ΛΥ	
	contenenti caffe in	A \ \ \ \ \	
	qualsiasi proporzione	$\langle \langle \rangle^{\nu}$	
0902	Tè, anche aromanizzato	Fabbricazione a partire da materiali	
	1	di quaisiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali	
		di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
	ļ	del capítolo 10 utilizzati devono	
	1	essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per.	ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 6714, o tutti i tipi di frutta utilizzati devono già essere interamente ottenuti	4
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	(\$)
130)	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	<ul> <li>Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati</li> </ul>	mucillagini e ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutui i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o	1	
}	vegetali; prodotti della loro		
	scissione; grassi alimentari	voce diversa da quella del prodotto	ĺ
	lavorati, cere di origine		
ļ	animale o vegetale, fatta	ì	}
]	eccezione per:		<b>A</b>
1501	Grassi di maiale	1	4
	(compresso lo strutto) e		
1	grassi di volatili, diversi da	]	
ĺ	quelli delle voci 0209 o	İ	( ) '
	1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di	Fabbricazione a partire da materiali	
	cascami	di qualsiasi voce, esclusi quelli	
		delle voci 0203, 0206 o 0207	(A)
		oppure da ossa della voce 0506	Y
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o	A 17
		frattaglie commestibili di animali	
•		della specie suina delle voci 0203 o	( ) '
		0206, oppure da carni e frattaglie	
		commestibili di pollame della voce	A Y
		0207	(), Y
1502	Grassi di animadi delle	,^	
	specie bovina, ovina o		) ' {
	caprina, diversi da quelli	, "	
1	della voce 1503		
ļ	- Grassi di ossa o grassi di 🏻	Fabbricazione a partire da materiali	
	tascami	di qualsiasi voce, esclusi quelli	
		delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206,	}
		oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali	i
ı	i	del capitolo 2 utilizzari devono	1
	ا بیم ریم	essere interamente ottenuti	į
1504	Grassi ed oli e loro		į
1	frazioni, di pesci o di		ł
İ	mammiferi marini, anche	$\triangle V$	
i	raffinati, ma non	O'	ì
	modificati chimicamente:		i
ŀ	frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali	
1	. [	di qualsiasi voce, compresi gli attri	[
	n	materiali della voce 1504	ŀ
ļ	- altrí	Fabbricazione în cui tutti i materiali	ŀ
	$\triangle$	dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono	<b>}</b>
	· ·	essere interamente ottenuti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		\ \ \
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	Ŷ
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:  - Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di otticica, cera di mirica, cera del Giappone;	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana		
	- Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
516	Grassi e oli animali o vegetali e loto frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati,	ottenuti;	
į	riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	- turti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:	- tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		vogi 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici		
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, alio stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	1
	- altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fábbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica dei prodotto	
av 1702	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% dei prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non	Fabbricazione in cui:	
	contenenti cacao (compreso il	- tutti i materiali utilizzati sono	}
	cioccolato bianco)	classificati in una voce diversa	Í
	1	da quella del prodotto;	ļ
	į	- il valore di tutti i materiali del	4
	ł	capitolo 17 utilizzati non eccede	^
		il 30% del prezzo franco	\ \ \ \ \ \
		fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui:	
		- tutti i materiali utilizzati sono	
	}	classificati in una voce diversa	^
	)	da quella del prodotto;	<b>(</b> \)
	Í	- il valore di tutti i materiali del	<b>A Y</b>
		capitolo 17 utilizzati non eccede	
	]	il 30% del prezzo franco	
		fabbrica del prodotto	
901	Estratti di malto; preparazioni		
	alimentari di farine, semolini,		
	amidi, fecole o estratti di malto,		
	non contenenti cacao o contenenti	Á	<b>C</b> , '
	meno di 40 %, in peso, di cacao	$\sim$	. <b>y</b>
	calcolato su una base	<b>^</b> \	<i>Y</i>
	completamente sgrassata, non		
	nominate ne comprese altrove;		
	preparazioni alimentari di prodotti		
	delle voci da 0401 a 0404, non	$\mathcal{L}V$	
	contenenti cacao o contenenti		
	meno del 5%, in peso, di cacao		
	calculato su una base	SX.Y	+
	completamente sgrassata, non	$\Lambda \nabla$	
	nominate né comprese altrove:	.(\)'	j
	- estratti di malto	Fabbricazione a partire da	
		cereali del capitolo 10	
:	- altri	Fabbricazione in cui:	
		- tutti i materiali utilizzati sono	{
		classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto;	
•		- il valore di tutti i materiali dei	
;	Į	capitoli 4 e 17 utilizzati aon	
	\$	eccede il 30% del prezzo franco	ļ
		excede it 20% det biezzo manco i	1

(1)	(2)	(3) 0	(4)
1902	Paste alimentari, anche cotte o		
	farcite (di came o di altre		
	sostanze) oppure altrimenti		}
	preparate, quali spaghetti,		j
	maccheroni, tagliatelle, lasagne,		ì
	gnocchi, ravioli, cannelloni;		,
	cuscus, anche preparato:	I	
	- contenenti, in peso, non più del		
	20% di carni e frattaglie, di pesci,		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	crostacei o molluschi	eccezione per il grano duro e i	
		suoi derivati) utilizzati devono	
	12 1 13 4.1 mms	essere interamente ottenuti	$\langle X \rangle$
	- contenenti, in peso, più del 20%		, y
	di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi	- tutti i cereali e i loro derivati	
	Crossacei o moliuschi	(fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati	A VY
		devono essere interamente	~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	1	ottenuti:	( ) <sup>'</sup>
		- tutti i materiali dei capitoli 2 e	
		1 3 utilizzati devono essere	λ Y
		interamente ottenuti	<b>Y</b>
903	Tapioca e suoi succedanei	Fabbricazione a partire da	Į.
- 42	preparati a partire da fecole, in	materiali di qualsiasi voce	
	forma di fiocchi, grumi, granelli	doganale, esclusa la fecola di	
	perlacei, scarti di setacciature o	patate della voce 1 108	
	forme simili		
904	Prodotti a base di cereali ottenuti	Fabbricazione:	
•	per soffiatura o tostatura (per	- a partire da materiali non	
	esempio, "corn flakes"); cereali	classificati alla voce 1806;	
	(diversi dal granturco) in grani o	-nella quale i cereali e la farina	
	in forma di fiocchi oppure di altri		
	grani iavorati (escluse le farine e	dei suoi derivati e del mais Zea	
	le semole), precotti o altrimenti	indurata) devono essere	
	preparati, non nominati né	interamente ottenuti 1;	
	compresi altrove	- in cui il valore di tutti i	
		materiali del capitolo 17	
		utilizzati non eccede il 30% del	
		prezzo franco fabbrica del	
	1	prodotto	

L'eccazione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
1905	Prodotti della panetteria, della	Fabbricazione a partire da	··/
	pasticceria o della biscotteria,	materiali di qualsiasi voce,	ļ
	anche con aggiunta di cacao;	eschise quelle del capitolo 11	
	ostie, capsule vuote dei tipi	[	
	utilizzati per medicamenti, ostie		• ,
	per sigilli, paste in stoglie		<b>^</b>
	essiccate di farina, di amido o di		٨ ۵
ł	fecola e prodotti simili		
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di	Fabbricazione in cui tutti gli	
unp-10-10 20	legumi, di frutta o di altre parti di	ortaggi, i legunzi e la frutta	( ) '
	piante; fatta eccezione per:	utilizzati devono essere	
	pitatio, tatta coccatono per:	interamente otlenuti	<b>4</b> 2.
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti	Fabbricazione in cui tutti i	
EX 2001	commestibili simili di piante	materiali utilizzati sono	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
	aventi tenore, in peso, di amido o	classificati in una voce diversa	N Y
	di fecola uguale o superiore a 5	da quella del prodotto	A 179
	%, preparati o conservati	on ducing and brocome	<i>&gt; &gt;</i>
i	nell'aceto o nell'acido acetico		( )'
x 2004 edi		Fabbricazione in cui tutti i	
x 2004 Edi	semolino o fiocchi, preparati o	materiali utilizzati sono	X Y
EX 2003	conservati ma non nell'aceto o	classificati in una voce diversa	
	nell'acido acetico	da quella del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di	Fabhricazione in cui il valore di	
2000		tutti i materiali del capitolo 17	
i	frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite	utilizzati non eccede il 30% del	!
ļ		prezzo franco fabbrica del	
ŀ	(sgocciolate, disociate o cristallizzate)	prodotto	
2007		Fabhricazione in cui:	
2007	Confetture, gelatine, marmellare,	- tutti i materiali utilizzati sono	
ļ	puree e paste di frutta, ottenute	classificati in una voce diversa	
	mediante cottura, anche con	da quella del prodotto;	
í	aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	- il valore di preti i materiali del	
į	dokulcanii	capitolo 17 utilizzati non eccede	
1		il 30% del prezzo franco	
i		fabbrica del prodotto	
2000		Fabbricazione in cui il valore	
	- Frutta a guscio, senza aggiunta	1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
1	di zuccheri o di alcole	della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci	
ł			
!	1	0801, 0802 e da 1202 a 1207   utilizzati eccede il 60% del	
	1		
ļ	(A)	,	
-	P	prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a	Fabbricazione in cui tutti i	
	base di cereali; cuori di palma;	materiali utilizzati sono	
·	mais (granturco)	classificati in una voce diversa	
	Q Y	da quella del prodotto	1

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- Altre, fatta eccezione per la frutta cotta, ma non ai vapore o bollita in acqua, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto; - il vaiore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% dei prezzo franco fabbrica del prodotto	ANIE
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - tutta la cicoria utilizzata dev'essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; firina di senapa e senapa preparata: - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata	
	- Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi  Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove  Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove  Rev capitolo 22  Bevande, liquidi alcolici ed acetti fatta eccezione per:  Ex capitolo 22  Acque, comprese le acque minerati e le acque minerati e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri doleificanti o di aromantizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcooi etilico non denaturaco con titolo alcolometrico volumico ugusie o superiore a 80 % vot; alcoie etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  preparazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gii ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2002	(1)	(2)	(3) 0	(4)
2106  Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove capitolo 22  Bevande, liquidi alcolici ed acetti fatta eccezione per:  Bevande, liquidi alcolici ed acetti fatta eccezione per:  Acque, comprese le acque minerali el e acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non deuaturato con titolo alcolometrico volumico uguaise o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  accue acspitolo 22  Alcool etilico non deuaturato con titolo alcolometrico volumico uguaise o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  accue acsumi da le voce di versa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutti i materiali del capitolo 18 utili i materiali del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 19 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fisborica del prodotto; - qualsiasi, succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Faboricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati ocopo essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali da esse derivati utilizzati ocopo essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati ocopo essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati ocopo essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali oni classificati alle voci 2207 o 200 devono già essere derivati utilizzati sono con devono essere interamente o	ex 2304	Preparazioni per zuppe, minestre		i "
Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove  2002 a 2005 Fabbricazione in cui: - unti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilitzazi non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilitzazi non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - unti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - utte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilitzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - utti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - utte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - utti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - utte le uve o tutti i materiali del capitolo il vullizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - quelsiasi succo di frutta utilizzati o esclusi i succhi di ananasso, (imetta e pompelmo) devono gia essere originari Fabbricazione: - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui utte le uve o tutti i materiali utilizzati cono essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali utilizzati sono essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o citati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o citati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali utilizzati sono contenti devono essere interamente ottenuti o, se tutti utilizzati sono contenti devono essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali delecti capito contenti devono essere interamente ottenuti o, se tutti utilizzati sono contenti capito contenti capito contenti capito contenti capito content		o brodi	materiali di qualsiasi voce,	
200 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove  Revande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:  Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:  Acque, comprese le acque minerali el e acque gassate, con agginata di zucchero o di atri dolicificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	1	1		
Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove chasificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il vaiore di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - mutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - quella del prodotto; - intti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - quella del prodotto; - intti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - quella del prodotto; - intti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - quella del prodotto; - intti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - quella del prodotto; - quella del prodotto; - intti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; -	{	!	preparati o conservati delle voci	
anominate né comprese altrove  control de la	1	1	da 2002 a 2005	<b>(</b>
classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto fatta eccezione per:  Elevande, liquidi alcolici ed acetti fatta eccezione per:  Acque, comprese le acque minerali e le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificami o di aromatizzani, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di finata o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi sitiolo  acquella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali del contenuti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa ca quella del prodotto; - qualsiasi succo di di muta voce diversa ca quella del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzati ce con fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzati ce pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gii altri materiali utilizzati sono	2106			
da quella del prodotto; - il vajore di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Ex capitolo 22  Bevande, liquidi alcolici ed aceti: fatta eccezione per:  Pabbricazione in cul: - tutti i materiali utilizzati sono elassificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti - butti i materiali utilizzati sono elassificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali del controlo di altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di finuta o di ortaggi della voce 2009  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguate o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2208; -/ in cui tutte le uve o tutti i materiali utilizzati cevono essere interamente ottenuti o, se tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, (imetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; -/ in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gi altri materiali utilizzati sono elassificati alle voci 2207 o 2208; -/ in cui tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti i materiali utilizzati sono elassificati alle voci 2207 o 2208; -/ in cui tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti i materiali del capitolo 18 utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti i materiali del capitolo 19 utilizzati sono eccede il 30 utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti i materiali del capitolo 19 utilizati	j	nominate né comprese altrove		4/
- il valore di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilitzzati non eccede il 30% del prezzo franco faborica del prodotto  ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:    Fabbricazione in cui: - nutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - utte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti   Fabbricazione in cui: - nutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - utti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - li valore di tutti i materiali del contenti oriaggi della voce 2009  2207 Alcool ettilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualisiasi titolo  2208 Inventore di tutti i materiali del contenti con cont				
ex capitolo 22  Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:  Pabbricazione in cui: - mtti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mtte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti  Pabbricazione in cui: - mtti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - mtte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti  Pabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualitasi succo di frutta utilizzato desclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari  Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui utte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati ocoo essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono	ļ	]		
ex capitolo 22  Bevande, liquidi alcolici ed acetii fatta eccezione per:  2202  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri docificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di firuta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguate o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguate o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2207  Bevande, liquidi alcollici ed acetii fatta etili in una voce diversa da quella del prodotto; - tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzato desclusi i succhi di ananasso, (imetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		1		
Ex capitolo 22  Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vi; alcole etilico ed acqueviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Eabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - qualsiesi sucço di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, (imetta e pompelmo) devono già essere originari  Fabricazione:  - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono			capitoli 4 e 17 utilizzati non	^
Ex capitolo 22  Bevande, liquidi alcolici ed aceti fatta eccezione per:  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vi; alcole etilico ed acqueviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Bevande, liquidi alcolici ed aceti:  - nutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa de quella del prodotto;  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa de aquella del prodotto;  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa de aquella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, [imetta e pompelmo) devono già essere originari  Faboricazione:  - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o classificati alle voci 2207 o classificati alle voci 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o se tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o se tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o se tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o se tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati alle voci 2207 o se tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati nuna voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati nuna voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il va				(A)
fatta eccezione per:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti  Pabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati devono essere interamente ottenuti  Pabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capito 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco faborica del prodotto; - qualsiasi sucço di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari  Faboricazione: - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali del capito 17 utilizzati non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da essere derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		<u> </u>	<del></del>	4
classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti  Pabbricazione in cui  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - qualsiasi succo di frutta utilizzati cesclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari  Fabbricazione:  - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o classificati alle voci 2208 o classificati alle voci 2208 o classificati alle voci 2207 o classificati alle voci 2208 o classificati alle voci 2207 o classificati	ex capitolo 22			
da quella del prodotto;  tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di finuta o di ortaggi della voce 2009  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguate o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede fibrica del prodotto;  - qualsiasi succo di firuta utilizzato (esclusi i succhi di sananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati del capitolo 17 utilizzati del capitolo 18 prodotto;  - qualsiasi succo di firuta utilizzato (esclusi i succhi di sananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		fatta eccezione per:		
2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero e di altri delicificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009  2207 Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcoie etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2208; -in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati sono classificati in una voce diversa de quella del prodotto; -il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti delevono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		•	h ···	
derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ontenuti problemati e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente otenuti devono essere interamente otenuti o entenuti devono essere interamente otenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, (imetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; -/in cui tutte le uve o tutti i materiali de esse derivati utilizzati devono essere interamente otenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		[		( )
devono essere interamente ottenuti  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2208;  i devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui rutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede fiabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				G
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acqueviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Acque, comprese le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco faborica del prodotto;  - qualsiasi succo di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Faboricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		j ,		
minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico e da acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico non denaturato con classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati devolotto;  - qualsiasi succo di frutta utilizzati non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali utilizzati devolotto;		1.	¥	, y
aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  accolicati in una voce diversa da quella del prodotto;  - li valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono	2202			Y
doicificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  di di quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non cecede il 30% del prezzo franco febbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari Fabbricazione: - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				ï
altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed care acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo				}
esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009  2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volunico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di quaisiasi titolo  acquaviti, denaturati, di quaisiasi titolo  capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco faborica del prodotto;  - qualsiasi succo di frutta utilizzati (esclusi i succhi di sananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari  Faboricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente otenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				i
ortaggi della voce 2009  il 30% del prezzo franco febbrica del prodotto;  - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclussi i succhi di ananasso, (imetta e pompelmo) devono già essere originari  Fabbricazione:  - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; -/in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				
2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  Eabbrica del prodotto;  - qualsiasi coloro di frutta utilizzati e pompelmo) devono già essere originari  Fabbricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati da essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				į
- qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, (imetta e pompelmo) devono già essere originari Faboricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse divivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		oraggi detai voce 2009		
2207  Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di quaisiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di quaisiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di quaisiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di quaisiasi titolo  alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di quaisiasi titolo  accolusti i succhi di ananasso, (limetta e pompeimo) devono già essere originari  Fabbricazione:  - a pertire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; -/in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		j		
Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo (alcolumetrico) de materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente otenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				į
Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo (acceptato de la control de				ļ
Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguaie o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquayiti, denaturati, di qualsiasi titolo  2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali de esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		]		
titolo alcolometrico volumico uguate o superiore a 80 % vot; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono	2207	Alcool etilico pon densturato con		ł
uguale o superiore a 80 % vol; classificati alle voci 2207 o 2208; denaturati, di qualsiasi titolo  accide etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				<b>!</b>
alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente otenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono		,		i
denaturati, di qualsiasi titolo  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse durivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono				į
materiali da esse durivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono	1			[
interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono	!		/	1
gli altri materiali utilizzati 5000	J	ſ	utilizzati devono essere	I
	J	4	interamente ottenuti o, se tutti	}
1			gli altri materiali utilizzati sono	<b>;</b>
		(A)	già originari, si può utilizzare	- [
l'arac fino al limite del 5% in		X	l'arac fino al limite del 5% in	ļ
volume	ļ	~ Y	volume	ł

(1)	(2)	(3) 0	(4)
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione:  - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;  - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere	
ех 2303	Amidi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Pabbricazione in cui tutto il mais utilizzato devessere interamente ottenuto	
ех 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'ofio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore ai 3 %		
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui:  - nuti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;  - nuti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui tutti i	!
	lavorati; farta eccezione per:	materiali del capitolo 24	
		utilizzati devono essere	i
		interamente ottenuti	
402	Sigari (compresi i sigari spuntati),	Fabbricazione in cui almeno il	
	sigaretti e sigarette, di tabacco o	70 % in peso del tabacco non	
	di succedanei del tabacco	lavorato o dei cascami di	1.
		tabacco della voce 240!	7
		utilizzati devono già essere	
	]	originari	
x 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il	<u>^</u>
		70 % in peso del tabacco non	<b>(</b> \)
		lavorato o dei cascami di	<b>A Y</b>
	}	tabacco della voce 240!	
	}	utilizzati devono già essere	
	<u> </u>	originari	
x capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi,	Fabbricazione in cui tutti i	, ( ) <b>y</b>
	calce e cementi, fatta eccezione	materiali utilizzati sono	
	per:	classificati in una voce diversa	
	1	da quella del prodotto	
x 2504	Grafite naturale cristallina,	Arricchimento del contenuto di	,
	arricchita di carbonio, purificata e	carbonio, purificazione e	
	frantumata	frantumazione della grafite	
	1	cristallina greggia	
k 2515	Marmi, semplicemente segati o	Segamento, o altra operazione	
	altrimenti tagliati, in blocchi o in	di taglio, di marmi (anche	
	lastre di forma quadrata o	precedentemente segati) di	
	rettangolare, di spessore uguale o	spessore superiore à 25 cm	
2616	inferiore a 25 cm		
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria	Segamento, o altra operazione	
	ed altre pietre da taglio o da	di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di	
	costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o	precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm	
		sheponta subettote # 70 mg	
	in lastre di forma quadrata o	> \Y	
	rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	( \( \)	
2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non	
. 2310	Potomite estemats	calcinazione della dolomice non	
	·	Catemara	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e oasido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono ciassificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	03
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	(C)Y
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distiliazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici <sup>1</sup> o Aitre operazioni nelle quali rutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex 2709	Oli greggi ottenuti da minerali		
	bituminosi	materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali		1
	bituminosi, diversi dagli oli	uno o più processi più specifici	}
	greggi; preparazioni non nominate		1
	né comprese altrove, contenenti,	le	}
	in peso, 70% o più di oli di	}	<u> </u>
	petrolio o di minerali bituminosi e	Aftre operazioni nelle quali tutti	
	delle quali tali oli costituiscono il	i materiali utilizzati sono	
	componente base	classificati in una voce diversa	
	)	da quella del prodotto. Si	^
	1	possono tuttavia utilizzare	
	· ·	materiali classificati nella stessa	
	1	voce a condizione che il loro	
	1	vaiore non ecceda il 50% del	
	İ	prezzo franco fabbrica del	
	1	prodotto	I - C >
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi		
4111		uno o più processi più specifici 2	
	gassosi	and a bin biocessi bin specifici	N Y
	į	[_	<b>, y</b>
	[	•	<b>√</b>
	<b>[</b>	41	[
		Altre operazioni nelle quali tutti	]
		i materiali utilizzati sono	}
	1	classificati in una voce diversa	· ·
	1	da quella del prodotto. Si	ļ
	ļ	possono tuttavia utilizzare	
		materiali classificati nella stessa	J .
		voce a condizione che il loro	
	1	valore non ecceda il 50% del	
		prezzo franco fabbrica del	
	ĺ	prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di		
	petrolio microcristallina, "slack	uno o più processi più specifici 1	
	wax", ozocerite, cera di lignite,	0 ( )	,
	cera di torba, altre cere minerali e	Altre operazioni nelle quali tutti	ļ
	prodotti simili ottenuti per sintesi	i materiali utilizzati sono	i
į	o con aitri procedimenti, anche	classificati in una voce diversa	i
	colorati	da quella del prodotto. Si	
		possono tuttavia utilizzare	
	<b>√</b> \	materiali classificati nella stessa	i
-	AVI	voce a condizione che il loro	
	<b>~~</b> )'	valore non ecceds il 50% del	
j	X	prezzo franco fabbrica del	
	<b>₹ &gt;</b>	prodotto	ì
,		processo ;	,

Per le condizioni particulari relative ai "processi specifici", ofr. pota introduttiva 7.2

(1)	(2)	(3) 0	(4)
2713	Coke di petrolio, bitume di		-
	petrolio ed altri residui degli oli di	uno o più processi più specifici 1	ì
	petrolio o di minerali bituminosi	D	
	J.	Altre operazioni nelle quali tutti	
	1	i materiali utilizzati sono	
	<b>}</b>	classificati in una voce diversa	1
	i	da quella dei prodotto. Si	
	·	possono tuttavia utilizzare	
		materiali classificati nella stessa	
	ł	voce a condizione che il loro	
		valore non ecceda il 50% del	
	!	prezzo franco fabbrica del	(A)
	1	prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e	Operazioni di raffinamento e/o	1 \(\gamma\)'
	sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce	uno o più processi più specifici	l Y
	asfaltiche	0	A Y Y
	}	Altre operazioni nelle quali tutti	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
	}	i materiali utilizzati sono	[ ( ) '
	1	classificati in una voce diverse	
•	}	da quella del prodotto. Si	KA Y
		possono tuttavia utilizzare	
		materiali classificati nella stessa	
		voce a condizione che il loro	y .
		valore non ecceda il 50% del	l
	· i	prezzo franco fabbrica del	}
		prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di	Operazioni di raffinamento e/o	
	asfalto o di bitume naturali, di	uno o più processi più specifici 1	
	bitume di petrolio, di catrame	O CONTRACTOR PRODUCTION	
	minerale o di pece di carrame	Altre operazioni nelle quali tutti	
	minerale (per esempio: mastici	i materiali utilizzati sono	
	bituminosi, "cut-backs")	classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto. Si	
		possono tuttavia utilizzare	
		materiali classificati nella stessa	
	ļ	voce a condizione che il loro	
	1	valore non ecceda il 50% del	
	j s	prezzo franco fabbrica del	
		prodotto	
Ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici;	Fabbricazione nella quale futti i	Fabbricazione in cui il
	composti inorganici od organici di	materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
1	metalli preziosi, di elementi	classificati in una voce diversa	utilizzati non eccede ii
	radioattivi, di metalli delle terre	da quella del prodotto. Si	40 % del prezzo franco
]	rare o di isotopi; farta eccezione	possono tuttavia utilizzare	fabbrica del prodotto
	per:	materiali classificati nella stessa	MANAGE OF PLOTORS
	in.	voce a condizione che il loro	
		valore non ecceda il 20% del l	
ļ		prezzo franco fabbrica del	
j	. (1)	biogogo natico importer del	
1		produce .	

Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
Ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica dei prodotto	
Ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di nutri i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborate di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	valore di tutti i materiali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specificì <sup>1</sup> c	

Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 c 7.3.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
		Altre operazioni nelle quali tutti	
	<b>{</b>	i materiali utilizzati sono	
	[	classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto. Si	<b>[</b>
		possono tuttavia utilizzare	1
	ļ	materiali classificati nella stessa	
		voce a condizione che il ioro	\ \ \ \ \ \
	į.	valore non ecceda B 50% del	
	·	prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici		
	(diversi dagli azuleni), benzene,		(X)
	toluene, xileni, destinati ad essere		
	utilizzati come carburanti o come		
	combustibili	i materiali utilizzati sono	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	l l	ciassificati in una voce diversa	( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	<b>[</b>	da quella del prodotto. Si	
		possono tuttavia utilizzare	
	<b>\$</b>	materiali classificati nella stessa	
		voce a condizione che il loro	× ′
		valore non ecceda il 50% del	Y
		prezzo franco fabbrica del	<b>Y</b>
		prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di		Fabbricazione in cui il
	questa voce e di etanolo	materiali di qualsiasi voce,	valore di tutti i materiali
		compresi gli altri materiali della	utilizzati non eccede il
		voce 2905. Si possono tuttavia	40 % dei prezzo franco
		utilizzare gli alcolati metallici di	fabbrica del prodotto
		questa voce purché il loro valore	
		non ecceda il 20% dei prezzo	ļ
2915	Acidi monocarbossilici aciclici	franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il
2913	saturi e loro anidridi, alogenuri,		valore di tutti i materiali
	perossidi e perossiacidi; loro	Tuttavia, il valore di tutti i	utilizzati non eccede il
	derivati alogenati, solfonati,	materiali delle voci 2915 e 2916	1
	nitrati e nitrosi	utilizzati non deve eccedere il	fabbrica del prodotto
	nuon o muos.	20 % del prezzo franco fabbrica	resulted det products
	·	del prodotto	i
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati	Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il
	alogenati, solfonati, nitrati o	materiali di qualsiasi voce.	valore di tutti i materiali
	nitrosi	Tuttavia, il valore di tutti i	utilizzati non eccede il
		materiali della voce 2909	40 % del prezzo franco
	\(\frac{1}{2}\)	utilizzati non può eccedere il 20	fabbrica del prodotto
	X	% del prezzo franco fabbrica del	
		prodotto	1

Per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

(i)	(2)	(3)	(4)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	- Acetali ciclici ed emiacetali	Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il
l	interni; loro derivati alogenati,	materiali di qualsiasi voce	valore di tutti i materiali
	solfonati, nitrati o nitrosi	İ	utilizzati non eccede il
		İ	40 % del prezzo france
	1	l	fabbrica del prodono
2933	Composti eterociclici con uno o	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.	
	più eteroatomi di solo azoto	Tuttavia, il valore di tutti i	
		materiali delle voci 2932 e 2933	
		utilizzati non può eccedere il	fabbrica del prodotto
•		20% del prezzo franco fabbrica	^
	i i	dei prodotto	<b>\(\)</b>
2934	Acidi aucleici e loro sali; altri	Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il
	composti eterociclici	materiali di qualsiasi voce.	valore di tutti i materiali
		Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933	utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco
		e 2934 utilizzati non può	fabbrica del prodotto
	}	eccedere il 20% del prezzo	and other det produce
	<u> </u>	franco fabbrica del prodotto	
ex capítolo 30	Prodotti farmaceurici; fatta	Fabbricazione nella quale tutti i	
•	eccezione per:	materiali utilizzati sono	
	1	classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si	<sup>'</sup>
		possono tuttavia utilizzare	
	l	materiali classificati nella stessa	
	{	voce a condizione che il loro	
		valore non ecceda il 20% del	1
		prezzo franco fabbrica del	ļ
3002		prodotto	·
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici,	(\) <sup>y</sup>	
	profilattici o diagnostici; sieri	$\Lambda V$	
	specifici, altre frazioni del sangue,		į
	prodotti immunologici modificati,		
	anche ottenuti mediante		
	procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine colture di		]
	vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e	/	ŀ
	i micros demission (escinor i movin) e l	/	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- Prodotti costituiti da due o più		
	elementi mescolati per uso	materiali di qualsiasi voce,	1
	terapeutico o profilattico oppure	compresi gli altri materiali della	
	da prodotti non mescolati per la	voce 3002. Si possono utilizzare	
	stessa utilizzazione, condizionati	anche i materiali corrispondenti	
	in confezioni di dosi prestabilite o		ļ
	in imbaliaggi per la vendita al	il loro vaiore non ecceda il 20%	4
	minuto	dei prezzo franco fabbrica del	
	1	prodotto	
	- altri	F	( ) '
	- sangue umano	Fabbricazione a partire da	^
	<b>-</b>	materiali di qualsiasi voce,	(A)
		compresi gli altri materiali della	
		voce 3002. Si possono utilizzare	
	·	anche i materiali corrispondenti	N. Y
	1	alla presente descrizione, purché	. X Y y
	1	il loro valore non ecceda il 20%	
		dei prezzo franco fabbrica del	
		prodotto	
	- sangue animale preparato per	Fabbricazione a partire da	X Y
	uso terapeutico o profilattico	materiali di qualsiasi voce.	<b>Y</b>
	and the appearance of the Otto author	compresi gli altri materiali della	
		voce 3002. Si possono utilizzare	
		anche i materiali corrispondenti	
		alla presente descrizione, purché	
	!	il loro valore non ecceda il 20%	
	}		
		del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- frazioni di sangue diverse da		
	antisieri, emoglobina, globuline	materiali di qualsiasi voce,	
•	del sangue e sieroglobuline	compresi gli altri materiali della	
	der sankrie e aletokroomtitie	voce 3002. Si possono utilizzare	
		anche i materiali corrispondenti	
	1	alla presente descrizione, purché	
	į į	il loro valore non ecceda il 20%	
		del prezzo franco fabbrica del	
	( ·	prodotto	
	emoglobina, globuline del	Fabbricazione a partire da	
	sangue e sieroglobuline	materiali di qualsiasi voce,	
	am'Eve a stefosionomica	compresi gli altri materiali della	
	∡ 、	voce 3002. Si possono utilizzare	
		anche i materiali corrispondenti	
	(A) Y	alla presente descrizione, purché	
		il loro valore non ecceda il 20%	
		dei prezzo franco fabbrica del	
		prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	– alm	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) - Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricázione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si	
		possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004	Y
ļ		purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	- Concimi, fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a coadizione che il loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % dei prezzo franco fabbrica dei prodotto
		valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(I)	(2)	(3) 0	(4)
ex 3105	Concimi minerali o chimici	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il
	contenenti due o tre degli	- tutti i materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
	elementi femilizzanti: azoto,	classificati in una voce diversa	utilizzati non eccede il
	fosforo e potassio; altri concimi;	da quella del prodotto. Si	40 % del prezzo franco
	prodotti di questo capitolo	possono tuttavia utilizzare	fabbrica del prodotto
	presentati sia in tavolette o forme	materiali classificati nella stessa	
	simili, sia in imbaliaggi di un peso	voce, purché il loro valore non	Α, ,
	lordo inferiore o uguale a 10 kg,	ecceda il 20% del prezzo franco	. ~
	esclusi i seguenti prodotti:	fabbrica del prodotto	
	- nitrato di sodio	- il valore di tutti i materiali	( ) ′
}	- calciocianammide	utilizzati non eccede il 50 % del	
	- solfato di potassio	prezzo franco fabbrica del	<b>⟨</b> ⟩,
·	- solfato di potassio e di magnesio	prodetto	4
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta;	Fabbricazione nella quale tutti i	
	tannini e loro derivati; pigmenti	materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
	ed altre sostanze coloranti; pitture	classificati in una voce diversa	uzilizzati non eccede il
	e vernici; mastici; inchiostri; fatta	da quella del prodotto. Si	40 % del prezzo franco
	eccezione per.	possono tunavia utilizzare	fabbrica del prodotto
	1	materiali classificati nella stessa	
	†	voce, perché il loro valore non	<b>X</b> . '
	} . i	ecceda il 20% dei prezzo franco	} >
	_ i	fabbrica del prodotto	Y
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed	Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il
	altri derivati	estratti per concia di origine	valore di tutti i materiali
	[ : [	vegetale	utilizzati non eccede il
	[	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	40 % del prezzo franco
			fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a	Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il
	base di lacche coloranti, previste	materiali di qualsiasi voce,	valore di tutti i materiali
	nella nota 3 di questo capitolo	esclusi quelli delle voci 3203,	utilizzati non eccede il
	.	3204 e 3205. Si possono tuttavia	40 % dei prezzo franco
	į l	utilizzare materiali della voce	fabbrica del prodotto
	[	3205 purché il loro valore non	1
	ĺ	ecceda il 20% del prezzo frazco	ł
	]	fabbrica del prodotto	ı

Le nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella produzione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti	Fabbricazione nella quale tutti i	Fabbricazione in cui il
[ -	per profumeria o per toletta;	materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
	preparati e preparazioni	classificati in una voce diversa	utilizzati non eccede il
	cosmetiche, fatta eccezione per:	da quella del prodotto. Si	40 % del prezzo franco
		possono tuttavia utilizzare	fabbrica del prodono
		materiali classificati nella stessa	
1	} ·	voce, purché il loro valore non	47
į	ļ	ecceda il 20% del prezzo franco	
	1	fabbrica del prodotto	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3301	Oli essenziali (deterpenati o no),	Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il
	compresi quelli detti "concreti" o	materiali di qualsiasi voce,	valore di tutti i materiali
	"assoluti"; resinoidi; oleoresine	compresi i materiali di un	utilizzati non eccede il
	d'estrazione; soluzioni concentrate	"gruppo" diverso di questa	40 % del prezzo franco
	di oli essenziali nei grassi, negli	stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso	fabbrica del prodotto
	oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per	"gruppo" purché il loro valore	A V->
	analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione;	non ecceda il 20% del prezzo	7
	sottoprodotti terpenici residuali	franço fabbrica del prodotto	( ) <sup>'</sup>
	della deterpenazione degli oli	Harto motion an promis	
	essenziali: acoue distillate		) Y
	aromatiche e soluzioni acquose di	(A)	<b>Y</b>
	oli essenziali		
ex capitolo 34	Saponì, agenti organici di	Fabbricazione nella quale tutti i	Fabbricazione in cui il
- i	superficie, preparazioni per	materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
	liscivie, preparazioni lubrificanti,	classificati in una voce diversa !	utilizzati non eccede il
·	cere artificiali, cere preparate,	da quella del prodotto. Si	40 % del prezzo franco
ļ	prodotti per pulire e lucidare,	possopo tuttavia utilizzare	fabbrica del prodotto
	candele e prodotti simili, paste per	materiali classificati nella stessa	
	modelli; "cere per l'oduntoiatria"	voce, purché il loro valore non	j
	e composizioni per l'odontoiatria	ecceda il 20% del prezzo franco	
	a base di gesso; fatta eccezione	fabbrica del prodotto	ł
ex 3403	per: Preparazioni lubrificanti	Operazioni di raffinamento e/o	
EX 3403	contenenti meno del 70%, in peso,	uno o più processi più specifici 2	ľ
	di oli di petrolio o di minerali	o pra procesa pra specimer	į
	hituminosi	Altre operazioni nelle quali tutti	ſ
}	VIIII III III III III III III III III I	i materiali utilizzati sono	
. j	l	classificati in una voce diversa	
İ	į	da quella del prodotto. Si	ļ
	4	possono tuttavia utilizzare	j
ł	4	materiali classificati nella stessa	ì
1	$\wedge$	voce a condizione che il loro	}
ĺ	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	valore non ecceda il 50% del	Ì
	X Y	prezzo franco fabbrica del	
	<b>*</b> * * • • • • • • • • • • • • • • • • •	prodotto	ŀ

(1)	(2)	(3) 0	(4)
3404	Cere artificiali e cere preparate:  - A base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del	
	- altri	prezzo franco fabbrica dei prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516; - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823; - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:	prodotto Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	/	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
•	- Eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiassi voce, compresi gli "altri materiali" della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	T.
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:	GA	1

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- Pellicole a sviluppo e stampa	Fabbricazione in cui tutti i	Fabbricazione in cui il
ļ	istantanei per la fotografia a colori	materiali utilizzati sono	valore di natti i materiali
ļ	(policromia), in caricatori	classificati in una voce diversa	
İ	j	dalle voci 3701 o 3702. Si	
ł	·	possono tuttavia utilizzare	fabbrica del prodotto
ļ	· ·	materiali della voce 3702	1
1		purché il loro valore non ecceda	<b>!</b>
		il 30% del prezzo franco	
i		fabbrica del prodotto	
}	- altri	Fabbricazione in cui tutti i	Fabbricazione in cui il
1		materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
}		classificati in una voce diversa	utilizzati non eccede il
i		dalle voci 3701 o 3702. Si	40 % del prezzo franco
	į.	possono tuttavia utilizzare	fabbrica del prodotto
	}	materiali delle voci 3701 e 3702	
		purché il loro valore	\ \\ \\ \\ \'
	1	complessive non ecceda il 20%	
j		del prezzo franco fabbrica del	
3702	Pellicole fotografiche	prodotto  Fabbricazione in cui tutti i	Fabbricazione in cui il
3702	sensibilizzate, non impressionate.	materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
	in rotoli, di materie diverse dalla	classificati in una voce diversa	, ,
	carta, dai cartone o dai tessiii;	dalle voci 3701 o 3702	40 % del prezzo franco
	pellicole fotografiche a sviluppo e	danc 10015101 0 5102	fabbrica del prodotto
	a stampa istantanei in rotoli		mooned der predent
	seusibilizzate, non impressionate	^ \ <del>`</del>	i i
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e	Fabbricazione in cui tuttì i	Fabbricazione in cui il
	tessili fotografici, impressionati	materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
	ma non sviluppati	classificati in uza voce diversa	utilizzati non eccede il
	,	dalle voci da 3701 a 3704	40 % del prezzo franco
	ļ	ZI Y	fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie	Fabbricazione nella quale tutti i	Fabbricazione in cui il
-	chimiche; fatta eccezione per:	materiali utilizzati sono	valore di tutti i materiali
		classificati in una voce diversa	utilizzati non eccede il
	·	da quella del prodotto. Si	40 % del prezzo franco
		possono tuttavia utilizzare	fabbrica del prodotto
	<b> </b>	materiali classificati nella stessa	
	1	voce, purché il loro valore non	
	[	ecceda il 20% del prezzo franco	!
		fabbrica del prodotto	J
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione	Fabbricazione in cui il valore di	}
	in olio e grafite semicolloidale;	tutti i materiali utilizzati non	}
į	composizioni in pasta per	eccede il 50 % del prezzo franco	ļ
	elettrodi, a base di sostanze	fabbrica del prodotto	į
1	Caroomose	}	į

(1)	(2)	(3) 0	(4)
-	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso,	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
	di grafite e di oli minerali	utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del	utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco
ex 3803	Tallol raffinato	prodotto Raffinazione di tallol greggio	fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non occede il 40 % del prezzo franco
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita ai minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nattri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	and the second s

(1)	(2)	(3) 0	(4)
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura,	Faboricazione in cui il valore di	]
	acceleranti di tintura o di	futti i materiali utilizzati non	
	fissaggio di materie coloranti e	eccede il 50 % del prezzo franco	
	altri prodotti e preparazioni (per	fabbrica del prodotto	
	esempio bozzime preparate e	•	
	preparazioni per la	1	1
	mordenzatura), dei tipi utilizzati		
	nelle industrie tessili, della carta,	1	
	del cuoio o in industrie simili, non		
	nominati ne compresi altrove		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3810		Fabbricazione in cui il valore di	
2010	Preparazioni per il decapaggio dei		$\wedge$
	metalli; preparazioni disossidanti		
	per saidare o brasare ed altre		1 4 3
	preparazioni ausiliarie per la	fabbrica del prodotto	
	saldatura o la brasatura dei		
	metalli; paste e polveri per saldare		
	o brasare, composte di metallo e		
	di altri prodotti; preparazioni dei	j	
	tipi utilizzati per il rivestimento o		
	il riempimento di elettrodi o di	<u> </u>	X Y
	bacchette per saldatura	45	<b> </b>
3811	Preparazioni antidetonanti,		
	inibitori di ossidazione, additivi		
	peptizzanti, preparazioni per		
	migliorare la viscosità, additivi		
	contro la corrosione ed altri	A VY	
	additivi preparati, per oli minerali	, T	
	(compresa la benzina) o per altri	X Y	
	liquidi adoperati per gli stessi	A	)
	scopi degli oli minerali :	· (*)	
		Fabbricazione in cui il valore	
	- Additivi preparati per oli		
	lubrificanti, contenenti oli di	dei materiali della voce 3811	
	petrolio o di minerali bituminosi	utilizzati non eccede il 50 % del	
		prezzo franco fabbrica del	
		prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di	! <b>!</b>
	1	tutti i materiali utilizzati non	· .
		eccede il 50 % del prezzo franco	· I
	1	fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione": plastificanti		
	composti per gomma o materie		ļ
1	plastiche, non nominati né	•	{
	compresi altrove; preparazioni		}
}	antiossidanti ed altri stabilizzanti		4
}	composti per gorama o materie	ļ	
	plastiche	1	
3813	Preparazioni e cariche per	Fabbricazione in cui il valore di	
	apparecchi estintori; granate e	tutti i materiali utilizzati non	( ) <sup>y</sup>
]	bombe estinarici	eccede il 50 % del prezzo franco	. •
Ì	i	fabbrica del prodotto	i s
3814	Solventi e diluenti organici		
	composti, non nominati né		. ^ )′
	compresi altrove; preparazioni per		<b>N</b> , <b>Y</b>
	togliere pitture o vernici	fabbrica del prodotto	.4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
3818	Elementi chimici drogati per		$\bigcirc \mathcal{Y}$
	essere utilizzati in elettronica, in		
	forma di dischi, piastrine o forme		
	analoghe, composti chimici	fabbrica del prodotto	Ϋ́. '
	drogati per essere utilizzati in	•	Y
3819	elettronica Liquidi per freni idraulici ed altri	Fabbricazione in cui il valore di	Y
3019	liquidi preparati per trasmissioni	nutti i materiali utilizzati non	i j
	idrauliche, non contenenti o	eccede il 50 % dei prezzo franco	
	contenenti meno del 70%, in peso.	fabbrica dei prodotto	1
	di oli di petrolio o di minerali	reported dot broaden	
	bituminosi	X Y	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi	Fabbricazione in cui il valore di	1
	preparati per lo sbrinamento	tutti i materiali utilizzati non	ł
	proprieta pro to consequence	eccede il 50 % del prezzo franco	ĺ
		fabbrica del prodotto	
3822	Reantivi per diagnostica o da	/ \ • /	<b></b>
i	laboratorio su qualsialsi supporto	tutti i materiali utilizzati non	i
	e reattivi per diagnostica o da		ŀ
	laboratorio preparati, anche	fabbrica del prodotto	Į.
ł	presentati su supporto, diversi da		į
	quelli delle voci 3002 o 3006	/	l

(1)	(2)	(3) 0	(4)
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di quaisiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturait), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne compresi altrove:  - 1 seguenti prodotti di questa voce:  - 1 seguenti prodotti di questa voce:  - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali  - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri  - sorbitolo diverso da quello della voce 2905  - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali  - scambiatori di ioni  - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% dei prezzo franco fabbrica del prodotto	valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- ossidi di ferro alcalinizzati per ia depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - acidi solfonaftenici, loro salti insolubili in acqua e loro esteri - oli di fiemma e l'olio di Dippel - miscele di sali aventi differenti anioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	CIALE
фа 3901 а 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:  - prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, ai contenuto totale del polimero  - altri	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del	valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il

Nel casa di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3) a	(4)
ex 3907	- Copolimen di acrilonitrile-		
	butadiene-stirene (ABS)	materiali utilizzati 5000	
1	}	classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto. Si	
j	i	possono tuttavia utilizzare	J ,
		materiali classificati nella stessa	
1		voce a condizione che il loro	A .
<b>‡</b>		valore non ecceda il 50% del	
j.		prezzo franco fabbrica del	
Ì		prodotto '	
1	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di	
1		tutti i materiali del capitolo 39	Δλ.
Ì		utilizzati non eccede il 20% del	
		prezzo franco fabbrica del	( ) /
1	1	prodotto e/o produzione a	<b>Y</b>
į	ļ·	partire da policarbonato di	. A VY
[		tetrabromo-(bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici,	Fabbricazione in cui il valore di	
i .	non nominati né compresi altrove,	tutti i materiali classificati nella	
1	in forme primarie	stessa voce del prodotto non	X Y
Į.	1	eccede il 20% dei prezzo franco	<b>Y</b>
	1	fabbrica del prodotto	į l
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie	( )	
	plastiche; escluse le voci ex 3916,		
	ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per		
	le quali valgono le regole	X Y,	
	seguenti:	A	<u> </u>
1-	- Prodotti piatti, non solamente		Fabbricazione in cui ii
	lavorati in superficie o tagliati in	tutti i materiali del capitolo 39	valore di tutti i materiali
	forma diversa da quella quadrata	utilizzati non eccede il 50% del	utilizzati non eccede ii
	o rettangolare; altri prodotti, non	prezzo franco fabbrica del	25 % del prezzo franco
	semplicemente iavorati in	prodotto	fabbrica del prodotto
	superficie		[ . <b>]</b>
	- altri		

Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Prodotti di polimerizzazione di	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il
1	addizione nei quali un singolo	- il valore di tutti i materiali	valore di tutti i materiali
}	monomero contribuisce in misura	utilizzati non eccede il 50% del	utilizzati non eccede il
t	superiore al 99%, in peso, al	prezzo franco fabbrica del	25 % del prezzo franco
ļ	contenuto totale del polimero	prodotto;	fabbrica del prodotto
	ľ	- il valore di tutti i materiali del	
ĺ		capitolo 39 utilizzati non eccede	\ \ /
·		il 20 % del prezzo franco	7
		fabbrica del prodotto <sup>1</sup>	$\sim$
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di	
		tutti i materiali del capitolo 39	valore di tutti i materiali
		utilizzati non eccede il 20% del	utilizzati non eccede il
		prezzo franco fabbrica del	25 % del prezzo france
		prodotto	fabbrica del prodotto
ex 3936 ed	Tubi e profilati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
ex 3917		utilizzati non eccede il 50% dei	
		prezzo franco fabbrica del	, , ,
	•	prezzo manco montes del prodotto:	fabbrica del prodotto
		- il valore di tutti i materiali	laborica dei prodotto
		classificati nella stessa voce del	Y
		prodotto non eccede il 20% dei	Y
1		prezzo franco faborica del	l
1		prodotto	i
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un	Fabbricazione in cui il
	<u></u>	sale parziale di termoplastica,	valore di tutti i materiali
ļ		che è un copolimero d'etilene e	utilizzati non eccede il
		dell'acido metacrilico	25 % del prezzo franco
		parzialmente neutralizzato con	fabbrica del prodotto
1		ioni metallici, principalmente di	·
	i	zinco e sodio	
	- Fogli di cellulosa rigenerata,	Fabbricazione in cui il valore di	
1	poliammidi o polietilene	tutti i materiali classificati nella	
ļ	·	stessa voce del prodotto non	]
		eccede il 20% del prezzo franco	1
[		fabbrica del prodotto	Filtrician in and 27
ex 3921	Fogli di materie plastiche,	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza,	
İ	metallizzati	di ponestere an ana trasparenza, di spessore inferiore a 23	
	4	micron 2	25 % del prezzo franco
1	<b>A</b>	maron )	fabbrica del prodotto
		1	tenovice ner brogger

Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), è inferiore al 2%.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di	1
00 3322 0 3720	The field of primary	tutti i materiali utilizzati non	1
		eccede il 50 % del prezzo franco	
		fabbrica del prodotto	į.
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; fatta	Fabbricazione in cui tutti i	
cx captoro 40	eccezione per:	materiali utilizzati sono	
	eccezione per.	classificati in una voce diversa	4.7
	·	da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per	1	
CX 4001	suole	gomma naturale	( ) ′
4005	Gorama mescolata, non	Fabbricazione in cui il valore di	^
4005	vulcanizzata, in forme primarie o	tutti i materiali utilizzati, esclusa	(A)
	in lastre, fogli o nastri	la gomma naturale, non eccede	
	III tagrie, toku o nazart	il 50% del prezzo franco	. )
		fabbrica del prodotto	<b>X</b>
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di	laborica dei prodocio	
4012	gomma: gomme pieue o		
	semipiene, battistrada amovibili		
	per pneumatici e protettori (flaps),	1	
	qi somma:   ber buenmarici e brotestori (mabs)		X Y
	- pneumatici rigenerati, di	Rigenerazione di coperture	<b>Y</b>
•		nsate	,
	gomma; gomme piene e	usate	
	; semplene   - altri	Fabbricazione a partire da	
	- ain.	materiali di qualsiasi voce,	
		esclusi quelli delle voci 4011 o	
		4012	i
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da	
EX 4017	Written in Source Bernies	gomma indurita	
	Pelli (diverse da quelle per	Fabbricazione in cui tutti i	
ex capitolo 41		F i / N \iii i I	
	F,,	classificati in una voce diversa	
	eccezione per:	da quella del prodotto	
x 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Signatura di pelli di pecora o di	
W 4107	Letti Steffe en overt' seuve Aciso	aenello	
ia 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati,	Riconciatura di caoio e pelli	
A 7107 A 910/	diversi da quelli delle voci 4108 o	preconciati	
	4109	broomerer.	
•	7107	Fabbricazione in cui tutti i	
i	/	materiali utilizzati sono	
	<b>4</b> \	classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto	
1109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati;	Fabbricazione a partire da cuoio	
107		e pelli delle vocì da 4104 a	
	cuoio e pelli, metallizzati	4107, purché il loro valore non	
ļ		ecceda il 50% dei prezzo franco	
,		fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti	Fabbricazione in cui tutti i	
	di selleria e finimenti; oggetti da	materiali utilizzati sono	
	viaggio, borse, borsette e simili	classificati in una voce diversa	1
	contenitori; lavori di budella	da quella del prodotto	<u>                                     </u>
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori;	Fabbricazione in cui tutti i	
	pellicce artificiali; fatta eccezione	materiali utilizzati sono	
· .	per:	classificati in una voce diversa	
	1	da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o	į.	( ) y
	preparate, cucite:		
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre	<b>6</b> 2.
	·	al taglio ed alla confezione di	
		pelli da pellicceria conciate o	(A)
	- altri	preparate	<b>Y</b>
	- auri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o	. A VY
	1	preparate, non cucite	
4303	Indumenti accessori di	Fabbricazione a partire da pelli	
4303	abbigliamento ed altri oggetti di	da pellicceria conciate o	
	pelli da pellicceria	preparate, non cucite, della voce	× ,
	petir an petirousia	4302	<b>Y</b>
ex capitolo 44	Legno; carbone di legna e lavori	Fabbricazione in cui tutti i	
	di legno; fatta eccezione per:	materiali utilizzati sono	i
,		classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno	
	1	grezzo, anche scortecciato o	
	i	semplicemente agrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il	Piallatura, levigatura o	
	lungo, tranciato o sfogliato, anche	incollatura con giunture a spina.	j
	pialiato, levigato o incollato con	$\Lambda^{\prime}V$	
	giunture a spina, di spessore	(1)	
ex 4408	superiore a 6 mm Fogli da impiallacciatura e fogli	Giuntura, piallatura, levigatura o	
64 <del>111</del> 00	per compensati, giuntati ed altro	incollatura con giunture a spina	
	legno segato per il lungo,	monarara con granture a spina	į
	tranciato o sfogliato, piallato.		
	levigato o incollato con giuntura a		
	spina, di spessore inferiore o	/	
	uguale a 6 mm		
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più	İ	
,	orlì o superfici, anche piallato,		}
i	levigato o incollato con giunture a	· 1	į
	spina		
	- Levigato o incollato con	Levigatura o incollatura con	İ
	giunture a spina	giunture a spina	
1	- Liste e modanature	Trasformazione in liste e modanature	
da ex 4410 a	Liste e modanature, per comici,	Trasformazione in liste e	!
x 4413		modanature	
	costruzioni, per impianti elettrici,	·	
	e simili	i	
,	. y y		l l

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed		T
*****	imballaggi simili, di legno	tavole non tagliate per un uso	İ
1		determinato	1
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri		
	lavori da bottaio, e loro parti, di		<u> </u>
i	legno	due facce principali, ma non	
	1.2.0	altrimenti lavorato	4/
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori		
******	di carpenteria per costruzioni	materiali utilizzati sono	
ľ	di depending per contaction	ciassificati in una voce diversa	
İ		da quella del prodotto. Si	^
ļ ·		possono tuttavia utilizzare	(A)
·		pannelli cellulari o tavole di	4 Y
		copertura ("shingles" e	
		"shakes") di legno	, >
	- Liste e modanature	Trasformazione in liste e	A 1'
		modananire	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi;	Fabbricazione a partire da legno	1
	zeppe di legno per calzature	di qualsiasi voce, escluso il	
		legno in fuscelli della voce 4409	C '
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; fatta	Fabbricazione in cui tutti i	7
	eccezione per:	materiali utilizzati sono	Y
	1	classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da	j
	]	sughero naturale della voce	•
		4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierato o	Fabbricazione in cui tutti i	
•	da stuciaio	materiali utilizzati sono	
		classificati in una voce diversa	1
	<u> </u>	da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie	Fabbricazione in cui tutti i	·
-	fibrose cellulosiche; carta o	materiali utilizzati sono	
	cartone da riciclare (avanzi o	classificati in una voce diversa	
	rifiuti)	da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di	Fabbricazione in cui tutti i	
	cellulosa, di carta o di cartone;		
	fatta eccezione per:	classificati in una voce diversa	į
	4	da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente	Fabbricazione a partire da	
	rigati, lineati o quadrettati	materiali per la produzione della	
	, Axy	carta, del capitolo 47	į
4816	Carta carbone, carta detta	Fabbricazione a partire da	}
	"autocopiante" e altra carta per	materiali per la produzione della	<b>,</b>
	riproduzione di copie (diverse da	carta, del capitolo 47	ŀ
	quelle della voce 4809) matrici		1
	complete per duplicatori e lastre		1
	offset, di carta, anche	j	}
	condizionate in scatole	1	Į.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
48}7	Buste, biglietti postali, cartoline		
	postali non illustrate e cartoncini		l l
	per corrispondenza, di carta o di		ĺ
	cartone; scatole, involucri a busta		i
	e simili, di carta o di cartone,		<b>4</b>
	contenenti un assortimento di		
	prodotti cartotecnici per		
	corrispondenza	prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da	y
	i	materiali per la produzione della	
	<b>.</b>	carta, del capitolo 47	Α.
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci		
	ed altri imballaggi di carta, di	- tutti i materiali utilizzati sono	A > Y
	cartone, di ovatta di cellulosa o di		Y
	strati di fibre di cellulosa	da quella del prodotto;	
	<u>{</u>	- il valore di tutti i materiali	
•		utilizzati non eccede il 50% del	( ) <sup>7</sup>
		prezzo franco fabbrica del	
4000	<b>7</b> 0	prodotto	X Y
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di	<b>Y</b>
		tutti i materiali utifizzati non	
		eccede il 50 % del prezzo franco	
ex 4823	A I	fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da	
EX 4077	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di		
	fibre di cellulosa, tagliati a misura	carta, del capitolo 47	;
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa	Fabbricazione in cui tutti i	
ex caption 49	o delle altre industrie grafiche:		
{	testi manoscritti o dattiloscritti e		ſ
	piani; fatta eccezione per:	da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o	Fabbricazione a partire da	ļ
	illustrate; cartoline stampate con		Ţ
į	auguri o comunicazioni personali.	voce 4909 o 4911	į.
i	anche illustrate, con o senza		
}	busta, guarnizioni od applicazioni	$\triangle Y$	
4910	Calendari di ogni genere,		
	stampati, compresi i blocchi di		- 1
i	calendari da sfogliare:	/	,
į	- calendari del genere "perpetuo",	Fabbricazione in cui:	
f	o muniti di blocchi di fogli	- tutti i materiali utilizzati sono	j
ŧ	sostituibili, montati su supporti di	classificati in una voce diversa	}
į.	materia diversa dalla carta o dal	da quella del prodotto;	}
	cartone	- il valore di tutti i materiali	
j	, y	utilizzati non eccede il 50% del	
}		prezzo franco fabbrica del	1
		prodetto	-
		•	1

	(2)	(3) 0	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	1
ex capitolo 50	Seta; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i tnateriali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alia trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da  - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate	
		né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessiti, oppure - materiali per la produzione	
3007	Tessuti di seta o di cascami di	della carta	,
	seta: - In cui sono incorporati fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato <sup>1</sup> Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> - filati di cocco,	
		- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardare né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura.	
		niatura, nateriali chimici o paste tessili, oppure carta o	
	•	Stampa, accompagnata da aimeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca,	
		mercerizzo, termofissaggio, sollevamento dei pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione	
		superficiale, rammendo e siappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
^	<b>&gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt;</b>		
	riguarda le condizioni particolari co la introduttiva 5.	oncernenti prodotti fabbricati con i	miscugli di mate
AR			
X Y			
<b>Y</b>			

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati	Fabbricazione in cui tutti i	
	e tessuri di crine; fatta eccezione	materiali utilizzati sono	
	per:	classificati in una voce diversa	
		da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filari di laza, di peli fini o di peli	Fabbricazione a partire da 1:	4
į	grossolani o di crine	- seta greggia o cascami di seta,	4
		cardati o pettinati o altrimenti	
		preparati per la filatura,	
		<ul> <li>fibre naturali, non cardate né</li> </ul>	( ) y
İ	<u> </u>	petrinate ne altrimenti preparate	
		per la filatura,	Α.
İ	i	- materiali chimici o paste	
1		tessili, oppure	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
}		- materiali per la produzione	V
ļ	j	deliz carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di	1	× 1
į	peli grossolani o di crine:	i	, ( ) <sup>y</sup>
}	- In cui sone incorporati fili di	Fabbricazione a partire da un	
ļ	gomma	unice filato '	X >
	- altri	Fabbricazione a partire da ':	
j		- filati di cocco,	,
i		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali,	
	ł	non cardate né pettinate, né	
1		altrimenti preparate per la	
ì		filatura,	
i	i	- materiali chimici o paste	
	j	tessili, oppure	
1	}	- carta	
ĺ	ĺ	• / >	
1		Stampa, accompagnata da (	
	J	almeno due operazioni di	
	Ì	preparazione o finissaggio	
		(quali purga, sbianca,	
j	[	mercerizzo, termofissaggio,	
1	!	sollevamento del pelo,	
	i	calandratura, trattamento per	
ł	Į.	impartire stabilità dimensionale,	
	N X	finissaggio antipiega,	
İ		decatissaggio, impregnazione	
1	4	superficiale, rammendo e	
i		siappolatura) purché il valore	
		dei tessili non stampati utilizzati	
Į		non ecceda il 47,5% del prezzo	

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, efila nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 52	Cotone; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
	1	utilizzati sono classificati in una	
		voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Fili di cotone	Fabbricazione a partire da ':	
		- seta greggia o cascami di seta,	
	]	cardati o pettinati o altrimenti	4
		preparati per la filatura,	
		- fibre naturali, non cardate ne	
	ŀ	pettinate né altrimenti preparate per	( ) y
		la filatura,	
	ł	- materiali chimici o paste tessili,	
	ì	оррите	
	İ	- materiali per la produzione della	<b>4</b> ) <sup>y</sup>
	•	carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		A VY
	- In cui sono incorporati fili di	Fabbricazione a partire da un unico	A 1
	gomma	filato	<b>)</b> 7
	- altri	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :	_
		- filati di cocco,	<b>Y</b>
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali, non	
		cardate ne pettinate, ne altrimenti	
		preparate per la filatura,	
		- materiali chimici o paste tessili,	
		oppure	
		- carta	
		0	
		Stampa, accompagnata da almeno	
		due operazioni di preparazione o	
		finissaggio (quali purga, sbianca,	
		mercerizzo, termofissaggio,	
		sollevamento del pelo, calendratura,	
		trattamento per impartire stabilità	
		dimensionale, finissaggio antipiega,	
		decatissaggio, impregnazione	
		superficiale, rammendo e	
		slappolatura) purché il valore dei	
		tessili non stampati utilizzati non	
l	1	ecceda il 47,5% del prezzo franco	
l	,	fabbrica del prodotto	
x capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
•	carta e tessuti di filati di carta;	utilizzati sono classificati in una	
	fatta eccezione per:	voce diversa da quella del prodotto	
a 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali;	Fabbricazione a partire da 1;	i
	filati di carta	- seta greggia o cascami di seta,	
		cardati o pettinati o altrimenti	
		preparati per la filatura,	
	(1)	- fibre naturali, non cardate ne	
		pettinate né altrimenti preparate per	
1		la filatura.	
		- materiali chimici o paste tessili,	,
		oppure	Í
!		- materiali per la produzione della	

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	1	
	- In cui sono incorporati fili di	i Fabbricazione a partire da un unico	:
!	gomma	filato	
	- altri	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :	
		- filati di cocco,	•
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali, non	
		cardate né pettinate, né altrimenti	
	1	preparate per la filatura,	
	1	- materiali chimici o paste tessili,	G.
		oppure	
	]	- carta	(1)
		0	
		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o	
		finissaggio (quali purga, sbianca,	( <b>)</b>
		mercerizzo, termofissaggio,	
	1	sollevamento del pelo, calandratura,	V
	•	trattamento per impartire stabilità	ľ
		dimensionale, finissaggio antipiega,	
		decatissaggio, impregnazione	1
	<u> </u>	superficiale, rammendo e	
	1	slappolatura) purché il valore dei	
		tessili non stampati utilizzati non	i
		ecceda il 47,5% del prezzo franco	
		fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filsti, monofilamenti e filsti di		
	filamenti sintetici o artificiali	- seta greggia o cascami di seta,	
	i	cardati o pettinati o altrimenti	ĺ
		preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne	
		petrinate ne altrimenti preparate per	
		la filatura,	
		- materiali chimici o paste tessili,	
	1	oppure	
	i	- materiali per la produzione della	
	•	carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti	Y	
	sintetici o artificiali:	i	•
	- In cui sono incorporati fili di	Fabbricazione a partire da un unico	
	gomma	filato 1	
	- aitri	Fabbricazione a partire da 1:	
		- filati di cocce,	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali, non	
		cardate né pettinate, né altrimenti	
1	<b>*</b>	preparate per la filiatura	
		preparate per la filatura,	
		- materiali chimici o paste tessili,	
	GO,		
	S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S	- materiali chimici o paste tessili, oppure	
	S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta	
	Ob GO	- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta	
	DAGO	- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta	
	DAGO	- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta	
	ADACIO	- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta	
Per gianto	riguarda le condizioni natticolari co	- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tecc
Set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta	gli di materiali tess
Per quanto la nota intr		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess
set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess:
Set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess
Set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess
Set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess
set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess
		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess
Set despite		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tessi
set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tessi
Set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tessi
Set despre		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tessi
Set desprio		- materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o	gli di materiali tess:

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ļ	1	Stampa, accompagnata da almeno	
	1	due operazioni di preparazione o	
	1	finissaggio (quali purga, sbianca,	
	1	mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura,	!
	1	trattamento per impartire stabilità	1
		dimensionale, finissaggio antipiega,	ì
		decatissaggio, impregnazione	/
•	1	superficiale, rammendo e	
		slappolatura) purché il valore dei	
	1	tessili non stampati utilizzati pon	_
		ecceda il 47,5% del prezzo franco	(A)
		fabbrica del prodotto	1 4 3
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in	Fabbricazione a partire da materiali	
CE 3301 6 3301	fiocco	chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre	Fabbricazione a partire da 1:	
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	sintetiche o artificiali in fiocco	- seta greggia o cascami di seta,	
		cardati o pettinati o altrimenti	
	1	preparati per la filatura,	N
		- fibre naturali, non cardate ne	ľ
		pettinate ne altrimenti preparate per	
	1	la filatura	
	1	- materiali chimici o peste tessili,	ļ
	1	оррше	
		- materiali per la produzione della	
		carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di filati di fibre sintetiche	A Y	
	o artificiali in flocco:		
	- In cui sono incorporati fili di	Fabbricazione a partire da un unico	
	gomma	filato 1	
	- altri	Fabbricazione a partire da 1:	
		- filati di cocco,	
	l	- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali, non	
		cardate né pettinate, né altrimenti	
	{	preparate per la filatura,	
		- materiali chimici o paste tessili,	
	İ	oppure	
	i l	- carta	
	· 1	•	
	.4.5.1	Stampa, accompagnata da almeno	
	$\triangle Y$	due operazioni di preparazione o	
		finissaggio (quali purga, sbianca,	
	,	mercerizzo, termofissaggio,	
	\ Y	sollevamento del pelo, calandratura,	
		trattamento per impartire stabilità	
1		dimensionale, finissaggio antipiega,	
	<b>*</b> \ <b>*</b>	decatissaggio, impregnazione	
		superficiale, rammendo e	
		slappolatura) purché il valore dei	
		tessili non stampati utilizzati non	
[		ecceda il 47,5% del prezzo franco	
1		fabbrica del prodotto	
		·	
	Y		
	<i>Y</i>		
	<del></del>		روه فالونسووسي فارافا
t Per quanto	riguarda le condizioni particolari con	icementi prodotti faboricali con miscu:	an an Eustairan ic
t Per quanto	niguarda le condizioni particolari con oduttiva 5.	icementi prodotti faboricati con miscu	ān an mereum re:
		icementi prodotti fabbricati con miscu	gu au materian tes
		icementi prodotti faboricali con miscu	gii di materiali tes
		icementi prodotti faboricali con miscu	gii di materian ies
		icementi prodotti faborican con miscu	gii di materiali les
		icementi prodotti faborican con miscu	gii di materiali les
		icementi prodotti faborican con miscu	gii di materiali les
		icementi prodotti faborican con miscu	gu eu maseriaun ies
		icementi prodotti faborican con miscu	gu eu maseriau ies
		icementi prodotti faboricali con miscu	gii di materiali les
		icement prodotti faborican con miscu	gu eu materiau ies

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute;		
	filati speciali; spago, corde e fimi;	- filati di cocco,	}
	manufatti di corderia; fatta		
	eccezione per:	- materiali chimici o paste tessili,	
		oppure	
		- materiali per la produzione della	
	1	carta	
5602	Feitri, anche impregnati, spalmati,	,	
	ricoperti o stratificati:	1	) ( ) <sup>y</sup>
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da 1:	
		- fibre naturali,	G.
		- materiali chimici o paste tessili	
	}	Tuttavia:	( ) Y
	}	- i filati di polipropilene della voce	
	}	5402,	
	1	- le fibre di polipropilene delle voci	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1	5503 e 5506,	) <sup>y</sup>
		[ 0	
	}	- i fasci di filamenti di polipropilene	<b>Y</b>
		della voce 5501 nei quali la	
	ļ	denominazione di un singolo	
	1	filamento o di una singola fibra è	)
	}	comunque inferiore a 9 decitex,	]
	1	possono essere utilizzati purché il	]
		ioro valore non ecceda il 40% del	
	1	prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da 1:	
	ł	- fibre naturali,	
		- fiocco artificiale ottenuto a partire	
	ĺ	daliz caseina, c	
		- materiali chimici o paste tessili	
604	Fili e corde di gomma, ricoperti di	(\)'	
	materie tessili; filati tessili,	<i>V</i> .	
	lamelle o forme simili delle voci	> \\Y	
	5404 o 5405, impregnati,	( ^ '	
	spalmati, ricoperti o rivestiti di		
	gomma o di materia piastica:	Z	
	- Fili e corde di gomma, ricoperti	Fabhricazione a partire da fili o	
	di materie tessili	corde di gomma non ricoperti di	
	<b>∡</b> . I	materie tessili	
	- शंतां	Fabbricazione a partire da :	
	A Y	- fibre naturali, non cardate né	,
	λV	pettinate, né sitrimenti preparate	
		per la filatura,	
		- materiali chimici o paste tessili,	
		oppure	
	\^\ <b>&gt;</b>	- materiali per la produzione della	į
	(1)	carta	

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

inetallizzati, anche spiralaii (vergolizati), costinuit de filati delle voci 5404 o 5405, centinati con mesilo in forms di fili, di amelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo  5606 Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralati), chi vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralati), flati di chingita, f	(1)	(2)	(3) 0	(4)
con metallo in forme di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo popure ricoperti di metallo o popure ricoperti di metallo properti di metallo sarra l'apprendi del controli s'404 o 5405 fiversitie (spiralate), di versi da quelle della voce 5505 e dai filati di crine rivestiti (spiralati), filati di crine rivest	5605	(vergolinari), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili	- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né	<b>\$</b>
Filati spiralati (vergolinata)   Fabbricazione a partire da ':		con metalio in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure	- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della	
detti "a carenella"  Oppure - materiali per la produzione della carta  Capitolo 57  Tappeti ed altri rivestimenti dei suolo di materie tessili: - di feltro ad ago  Fabbricazzione a partire da ': - fibre maturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, - o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione: di um singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o materiali purche il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto li tessuto di luta può essere utilizzato come supporto  - di altri feltri  - di altri feltri  - di altri feltri  - di materiali chimici o paste tessili - fibre naturali, o nateriali chimici o paste tessili - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne fairumenti preparate per la filaura.  Il tessuto di tuta può essere unilizzato come supporto	5606	lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né	(\$)
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materia tessili:  - di feltro ad ago  Fabbricazione a partire da 1:  - fibre naturali; o paste tessili  Tuttavia:  - i filari di polipropilene della voce 5402,  - le fibre di polipropilene della voce 5500, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o di una singolo filamento o filamento o filamento o di una singolo filamento o filamento o mecceda il 40% del prezzo fanace fabbrica del prodotto II tessuto di iuta può essere utilizzato conte supporto  - di altri feltri  - di altri feltri  - altri  - altri  - altri  - altri  - filore naturali, o non cardate ne pertinate, ne altrimenti preparate per la filatura, filati di filementi sintetici o artificiali in fiocco non cardate, ne pertinate, ne altrimenti preparate per la filatura.  - filore naturali, o non cardate, ne pettinate, ne altrimenti preparate per la filatura.  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto  - Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessil			oppure - materiali per la produzione della	
- materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, - o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione: di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda ii 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto - di altri feltri - di altri feltri - altri -	Capitolo 57	suolo di materie tessili:	Fabbricazione a partire da !:	Q <sup>2</sup>
- altri  - a			- materiali chimici o paste tessili Tuttavia:	
- i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la demominazione. di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di luta può essere utilizzato come supporto  - di altri feliri Fabbricazione a partire da : - fibre naturali, non cardate né petinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da : - fili di cocco o di iuta, - filiai di filementi sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né altrimenti preparate per la filatura. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto			5402, - le fibre di polipropilene delle voci	
comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati punché il loro vaiore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto il tessuto di inta può essere utilizzato come supporto  - di altri feltri  - di altri feltri  - alt		} 	- i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo	
- di altri feltri  - di altri feltri  - di altri feltri  - di altri feltri  - di altri feltri  - di altri feltri  - di altri feltri  - altri di cocco o di iuta, - altri di filtementi sintetici o artificiali - filtri di filtrenti sintetici o artificiali - filtre naturali, o - filtre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura.  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto  - altri - altri  - altri  - altri  - altri  - altri  - altri  - altri			comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del	
per la filatura, - materiali chimici o passe tessili Fabbricazione a partire da ': - fili di cocco o di juta, - fili di cocco o di juta, - fili di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. Il tessuro di juta può essere utilizzato come supporto  Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili		- di altri feltri	Il tessuto di luta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, non cardate ne	
- filati di filamenti sintetici o artificiali in filoco non cardate, ne pettinate, ne altrimenti preparate per la filatura.  Il tessuro di iuta può essere utilizzato come supporto  Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessi		i í	per la filatura, - materiali chimicì o paste tessili	
altrimenti preparate per la filatura.  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto  Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessil	·		- filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in	
rer quanto riguarda le conorzioni particolari concernenti prodotti taboricati con miscugli di materiati tessit			altrimenti preparate per la filatura. Il tessuto di iuta può essere	
rer quanto riguarda le conorzioni particolari concernenti prodotti taboricati con miscugli di materiati tessit				
Per quanto riguarda le conorzioni particolari concementi prodotti faboricati con miscugti di materiati tessit				
		Y Y		
	Per quanto la nota intro		cementi prodotti fabbricati con miscug	di materiali tessii
	la nota intro		cementi prodotti fabbricati con miscug	di di materiali tessii
	la nota intro		cernenti prodotti fabbricati con miscug	ili di materiali tessil
	la nota intro		vernenti prodotti fabbricati con miscug	li di materiali tessii
	la nota intro		cernenti prodotti fabbricati con miscug	li di materiali tessii
	la nota intro		cementi prodotti fabbricati con miscug	li di materiali tessii

AV CONTAIN SV	(2) Tessuti speciali; superfici tessili	(3) 0	(4)
ex capítolo 58	"tufted"; pizzi; arazzi;		1
	passamaneria; ricami; fatta eccezione per:	Į	
	- costituiti da materie tessili miste		
	a fili di gomma	filato ' Fabbricazione a partire da ':	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né	1
		altrimenti preparate per la filatura	<u> </u>
		- materiali chimici o paste tessili,	
		Stampa, accompagnata da almeno	
	·	due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, shianca,	
		mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura,	
		trattamento per impartire stabilità	
•		dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnatione	ľ
		superficizle, rammendo e	ľ
		slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non	
		ecceds il 47,5% del prezzo franco	[
580 <i>5</i>	Arazzi tessuti a mano (tipo	fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali	
2002	Gobelins, Fiandra, Aubusson,	utilizzati sono classificati in una	
	Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo	voce diversa da quella del prodotto	Ì
	punto, a punto a croce), anche	, (\) <sup>y</sup>	
5810	confezionati Ricami in pezza, in strisce o in	Fabbricazione in cui:	
i	motivi	- tutti i materiali utilizzati sono	
	,	classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	}
		- il valore di tutti i materiali	
		utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901		Fabbricazione a partire da filati	
	sostanze amidacee, dei tipì utilizzati in legatoria, per		
	cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per		
	decaico o trasparenti per il		
	disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili		
ļ	rigidi per cappelleria bugrane e		
.	tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria		
'			•
	<b>\</b> '		
_			
E Dan au Au		ncementi prodotti fabbricati con miscu	المنسومين المرازات
la nota intr		reguent prodout facultean con miscu	Rt en mererrer
RI			
R			
N. P.			
AR			
AR			
AR			

(1)	(2)	(3) 0	(4)
3902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad aita tenacità di nylon o di altri poliammidi, i poliesteri o di rayon di viscosa: - contenenti, in peso, non più del		
	90% di materie tessili	· ·	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	2'
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia piastica o	Fabbricazione a partire da filati	0
	stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o	( )
	diversi da quelli della 7000 5502	finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio.	, Vy
		sollevamento del pelo, calandratura,	A P
		trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega	
		decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e	·
İ		slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non	
	İ	ecceda il 47,5% del prezzo franco	
5904	Linoleum, anche tagliati;	fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da filati	
	rivestimenti del suolo costituiti da una spaimatura o da una		
·	ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati		
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	
	stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Lavoring a partite on tillari	

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) c	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ': - filati di cocco.	
		- fibre naturali,	j
		- fibre sintetiche o artificiali in	İ
		fiocco non cardate, né petrinate, né	}
	:	altrimenti preparate per la filatura	
		- materiali chimici o paste tessili,	
		0	
	j	Stampa, accompagnata da almeno	
		due operazioni di preparazione o	
	ļ	finissaggio (quali purga, sbianca,	^
		mercerizzo, termofissaggio,	(\hat{\chi})
	i	sollevamento del pelo, calandratura,	A Y
		trattamento per impartire stabilità	
		dimensionale, finissaggio antipiega,	A VY
		decatissaggio, impregnazione	
	. }	superficiale, rammendo e	) <sup>y</sup>
		siappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non	
		ecceda il 47,5% del prezzo franco	Y
		fabbrica dei prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli	tabotics dei prodotto	
J300 ·	della voce 5902;	(1)	
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :	
	.	- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in	
		fiocco non cardate, né pettinate, né	
		altrimenti preparate per la filatura	
		- materiali chimici o paste tessili	
	- altri tessuti di filati sintetici	Fabbricazione a partire da materiali	
	contenenti, in peso, più del 90%	chimici /	
	di materi <del>e</del> tessili	(\_V	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati	Fabbricazione a partire da filati	
	o ricoperti; tele dipinte per scenari	0 (4)	
	di teatri, per sfondi di studi o per	Stampe, accompagnata da almeno	
	usi simili	due operazioni di preparazione o	
	1	finissaggio (quali purga, sbianca,	
		mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura,	
	<b>A</b> .	trattamento per impartire stabilità	
		dimensionale, finissaggio antipiega,	
		decatissaggio, impregnazione	
	X	superficiale, rammendo e	
		siappolatura) purché il valore dei	
		tessili non stampati utilizzati non	
		ecceda il 47,5% del prezzo franco	
	4 \ Y	fabbrica del prodotto	
	` \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	G		
	OF		
	DA		
Let dimin		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
Let dimin	to riguarda le condizioni particolari con	acementi prodotti fabbricati con miscu	gli di materiali tessili,
Let dimin		acementi prodotti fabbricati con miscu	gii di materiali tessili,
la nota in		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
la nota in		acementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
la nota in		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
la nota in		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
la nota in		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gli di materiali tessili,
la nota in		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
la nota in		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gii di materiali tessili,
la nota in		acementi prodotti fabbricati con miscu	gii di materiali tessili,
		acementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
la nota in		acementi prodotti fabbricati con miscu	gli dì materiali tessili,
la nota in		ncementi prodotti fabbricati con miscu	gli di materiali tessili

(1)	(2)	(3)	. 0	(4)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:  - Reticelle ad incandescenza,	Fabbricazione a partire	e da tessuti	
	impregnate - aktri	tubolari di maglia Fabbricazione in cui tud utilizzati sono classifio voce diversa da quella di	ati in una	<b>(</b> €)
da 5909 a 5911	Manufarti tessili per usi industriali: - dischi e corone per lucidare,	Fabbricazione a partire o	in filatio da	
	diversi da quelli di feltro della voce 5911	cascami di tessuti o da : voce 6310	stracci della	
·	<ul> <li>tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici,</li> </ul>	Fabbricazione a partire d - filati di cocco, - i seguenti materiali:	la ':	
	feitrati o meno, anche impregnati o spaimati, tubolari o senza fine, a	filato di politetrafiuore filati multipli di p	oliammide,	/
	catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple	spalmati, impregnati o resina fenolica – filati di fibre tessili s		
	della voce 5911	poliammidi aromatici, o policondensazione	onenutiper dim-	
·	·	fenilendiammina e acido	isoftalico di	
		politetrafluoroetilene 2, — filati di fibre tessili s poli-p-fenilenteraftalamn		
		- filati di fibre di vetro, resina fenolica e spirali acrilici 2	spalmati di	
		monofilamenti di cop un poliestere, di una resi		
		tereftalico, di cicloesandictanolo e isoftalico,	1.4 di acido	
		- fibre naturali, - fibre sintetiche o as	rtificiali in	
		fiocco non cardate, né p altrimenti preparate per la — materiali chimici o pas	a filatura	

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.
L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- बोधां	Fabbricazione a partire da 1: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, ne altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ': - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura materiali chimici o paste tessili	TO TO
Capitolo 61	indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia; - Ottenuti riumendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Fabbricazione a partire da filati 12  Fabbricazione a partire da 1.  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne pettinate, ne aitrimenti preparate per la filatura  - materiali chimici o paste tessili	
	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup> Fabbricazione a partire da filati <sup>2</sup> o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>2</sup>	

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

cfr. nota introduttiva 6.

(1)		(2)	(3) 0	_(4)
ex 6210	ed	Equipaggiamenti ignifughi in	1	
ex 6216		tessuto ricoperto di un foglio di		
1		poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da tessuti	
			non spalmati, il cui valore non deve	
1			eccedere il 40 % del prezzo franco	4
ĺ		1	fabbrica del prodotto	4
6213 ± 6214		Fazzoletti da naso o da taschino;		
		scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti		
}		da collo, sciarpette, mantiglie, velì		( ) <sup>y</sup> .
1		e velette e manufatti simili:		
		— ricamati	Fabbricazione a partire da	
ļ			monofilati greggi 12	, \
!			0	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>
	Ī		Fabbricazione a partire da tessuti	Y
	1		non ricamati, il cui valore non	A VY
	i	•	ecceda il 40 % del prezzo franco	
ļ	!		fabbrica del prodotto	)′
	- 4	- altri	Fabbricazione a partire da	
	- 1		monofilati greggi <sup>12</sup>	Y
			Confezione seguita da stampa	
	J		accompagnata da aimeno due delle operazioni preparatorie o di	
	- 1			
	- 1		finissaggio (quali purga, sbianca,	
	ļ		mercerizzo, termofissaggio,	
			solievamento del pelo, calandratura,	. ]
	- 1		trattamento per impartire stabilità	
	- 1	i	dimensionale, finissaggio antipiega,	
	- 1		decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo s	
	- 1		siappointura), in cui il valore del	
	- 1		tessuto non stampato delle voci	
	- 1	· }	6213 e 6214 utilizzato non ecceda il	
		İ	47,5% del prezzo franco fabbrica	
	- (		del prodotto	
6217		Altri accessori di abbigliamento	dei broadag	
W. 11		confezionati; parti di indumenti		
		ed accessori di abbigliamento,	/	
		diversi da quelli della voce 6212:	/	1
	F	orversi da quem vena voce 0212;		í

cfr. nota introduttiva 6.

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, efr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati	T
1	1	0	İ
}	1	Fabbricazione a partire da tessuti	ŧ
1		non ricamati, il cui valore non	<b>§</b>
Į.	ļ	ecceda il 40 % del prezzo franco	<u> </u>
		fabbrica del prodotto	
ļ	- Equipaggiamenti ignifughi in	Fabbricazione a partire da filati	\ \ \
í	tessuto ricoperto di un foglio di	0	
}	poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da tessuti	$\bigcirc$
		non spalmati, il cui valore non deve	
i		eccedere il 40 % dei prezzo franco	
1	1	fabbrica del prodotto 1	$\langle X \rangle$
İ	- Tessuti di rinforzo per colletti e		\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
<u> </u>	polsini, tagiiati	- tutti i materiali utilizzati sono	X
1	ì	classificati in una voce diversa da	A VY
1	1	queila del prodotto;	7
		- il valore di tutti i materiali	( ) <sup>y</sup>
	!	utilizzati non eccede il 40% dei	
}	1	prezzo franco fabbrica dei prodotto;	Y
	- zitri	Fabbricazione a partire da filati	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili		
	confezionati; assortimenti; oggetti		
	da rigattiere e stracci; fatta eccezione per:	voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte: biancheria da letto ecc.;	^ >	}
	tende, tendine ecc.; altri manufatti	<i>Y</i>	
	per l'arredamento:	£ Y.	į
	- In feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da 2:	
		- fibre paturali, o	[
		- materiali chimici o paste tessili	1
	- altri	$\Lambda^* V$ I	

cfr. nota introduttiva 6.

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

_(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- ricamati	Fabbricazione a partire da	
		monofilati greggi 12	
		10	
		Fabbricazione a partire da tessuti	
		non ricamati (diversi da quelli a	A
	i	maglia), il cui valore non eccede il	4
		40% del prezzo franco fabbrica del	
		prodotto	
	altri	Fabbricazione a partire da	( ) '
		monofilati greggi 12	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da 3:	(A)
	1	- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in	(1)
		fiocco non cardate, né pettinate, né	
		altrimenti preparate per la filatura	A V
	Į.	- materiali chimici o paste tessili	
5306	Copertoni e tende per l'esterno;	A	()'
	tende; vele per imbarcazioni, per	Á	
	tavole a vela o carri a vela; oggetti		<b>y</b>
	per campeggio		
	- Non tessuti	Fabbricazione a partire da 13:	
	İ	- fibre naturali, o	
		- materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da	
	1	monofilati greggi 13	
307	Altrì manufatti confezionati,	Fabbricazione in cui il valore di	
	compresi i modelii di vestiti	tutti i materiali utilizzati non eccede	
		il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	1	del prodotto	
308	Assortimenti costituiti da pezzi di		
	tessuto e di filati, anche con	soddisfare le condizioni che gli	
	accessori, per la confezione di	sarebbero applicabili qualora non	
	tappeti, di arazzi, di tovaglie o di	fosse incluso nell'assortimento.	
	tovaglioli ricamati o di manufatti		
	tessili simili, in imballaggi per la	articoli non originari, purché il loro	
	vendita al minuto	valore complessivo non ecceda il	
	1	15% del prezzo franco fabbrica	
	<u>†</u>	dell'assortimento	

off. nota introduttiva 6.

Per quanto riguarda gii articoli a maglia, non elastici ne gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capítolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voca, esciuse le calzature incompiete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	4
6406	Parti di calzature, comprese le tomaie anche attaccate a suole diverse dalle suole esterne; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e ioro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; loro parti:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciantre, di feitro, fabbricari con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, fettro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili i	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni- sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine;	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una	
·	fiori artificiali: lavori di capelli	voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili;	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una	
i	fatta eccezione per:	voce diversa da quella del prodotto	4
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o	Fabbricazione a partire dall'ardesia	Α,
*******	agglomerata	lavorata	47.
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di	Fabbricazione a partire da materiali	
	miscele a base di amianto o a base	di qualsiasi voce	
	di amianto e carbonato di		
ex 6814	magnesio Mica lavorata e lavori di mica,	   Fabbricazione a partire da da mica	
62 0014	compresa la mica agglomerata o	lavorata (compresa la mica	(1)
	ricostituita, su un supporto di	agglomerata o ricostituita)	, N. Y
	carta, di cartone o di altri		$\mathcal{A}V$
	materiali		<u> </u>
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una	
	<u> </u>	voce diversa da quella del prodotto	<b>Y</b> [
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; fatta	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
•	eccezione per:	utilizzati sono classificati in una	
	·	voce diversa da quella del prodotto	1
ex7003, ex 7004	Vetro con uno strato non	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	ļ
ed ex 7005 7006	riflettente Vetro delle voci 7003, 7004 o	della voce /001	ļ
7000	7005, curvato, smussato, inciso,		Ì
	forato, smaltato o altrimenti		}
	lavorato, ma non incomiciato né	, Axy	
	combinato con altre materie	A Y	İ
i	- lastre di vetro (substrati),	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della	
	ricoperte da uno strato di metallo   dielettrico. semiconduttrici	voce 7006	}
	secondo gii standard del SEMII I		Ì
}	- श्रोपां	Fabbricazione a partire da materiali	
l	l	della voce 700 i	

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(1)	(2)	(3) 0	(4)
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	_
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 700 i	4
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro il	(\$)
	per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	C <sup>y</sup>
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), anche tagliati, o - lana di vetro	
ex capítolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex 710]	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede	1
	comodità di trasporto	il 50 % del prezzo franco fabbrica	
	Comodita di Happorto	del prodotto	
ex 7102.	Pietre preziose o semipreziose		į
ex 7103 ed		preziose o semipreziose non	
ex 7104	ricostruite)	Iavorate	Α ,
ex 7106, da	Metalli preziosi:		
7108 a 7110			
	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali	( ) ′
		non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Ś.
		•	
	}	Separazione elettrolitica, termica o	(1)
		chimica di metalli preziosi delle	, N
	ļ	voci 7106, 7108 o 7110	$\mathcal{A}V'$
	j	o Fabbricazione di leghe di metalli	
		preziosi delle voci 7106, 7108 o	
		7110 tra di loro o con metalli	<b>Y</b>
		comuni	
:	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli	ì
		preziosi greggi	}
ex 7107,	Metalli comuni ricoperti di		İ
ex 7109 ed ex	metalli preziosi, semilavorati	comuni ricoperti di metalli preziosi,	ļ
7111		greggi	-
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di	Fabbricazione in cui il valore di	}
	pietre preziose (gemme) o	tutti i materiali utilizzati non eccede	
i	semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)	il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	oer producto	
''''	Minorale of Indiana	Fabbricazione a partire da parti in	}
į	j	metalli comuni, non placcati o	,
	į	ricoperti di metalli preziosi, purché	
ł	ŀ	il valore di tutti i materiali utilizzati	
		non ecceda il 50% del prezzo	Ì
ł	ļ	franco fabbrica dei produtto	1
		<u>-</u>	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; faria	Fabbricazione in cui tutti i materiali	1
	eccezione per:	utilizzati sono classificati in una	
		voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai	Fabbricazione a partire da materiali	
	non legati	delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o	
	_	7205	,
da 7208 a 7216	Prodotti laminati pianti, vergella o	Fabbricazione a partire da lingutti o	_ \ /
	bordione, barre, profilati di ferro o	altre forme primarie della voce	
	di accial non legati	7206	( )
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da	
	•	semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da	Semiprodotti, prodotti laminati	Fabbricazione a partire da lingotti o	<b>(</b> \)
7219 a 7222	piatti, barre, profilati di acciali	altre forme primarie della voce	A Y
	mossidabili	7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da	
		semiprodotti della voce 7218	
ex 7224. da	Semiprodotti, prodotti laminati	Fabbricazione a partire da lingotti o	( )
7225 a 7228	piatti, barre e profilati laminati a	altre forme primarie, delle voci	
,	caldo, arrotolati in spire non	7206, 7218 o 7224	·
ļ	ordinate (in matasse); barre e		
f	profilati di altri acciai legati; berre	,	
	forate per la perforazione, di	<b>X Y</b>	
	acciai legati o non legati		
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da	
1		semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio;	Fabbricazione in cui tutti i materiali	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
o, ocpinor 75	fatta eccezione per:	utilizzati sono classificati in una	
	Take trouble poin	voce diversa da quella del prodotto	
x 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		della voce 7206	
302	Elementi per la costruzione di	Fabbricazione a partire da materiali	
	strade ferrate, di ghisa, di ferro o	della voce 7206	
!	di accisio: rotaie, controrotaie e		
ł	rotaie a cremagliera, aghi, cuori,		
1	tiranti per aghi ed altri elementi	CAY	
	per incroci o scambi, traverse,		
	stecche (ganasce), cuscinetti,	, -	
j	cunei, piastre di appoggio, piastre		
	di fissaggio, piastre e barre di	/	
	scartamento ed altri pezzi	ļ	
	specialmente costruiti per la posa,		
	la congiunzione o il fissaggio		j

(1)	(2)	(3) o	(4)
7304, 7305 7306 ex 7307	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio Accessori per tubi di acciai	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 Tornitura, trapanatura, alesatura,	· .
	inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	filettatura, shavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% del prezzo	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalgature, tettoie,	franco fabbrica del prodotto Pabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per	
	porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	saldatura della voce 730!	
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il vaiore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	}
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
7403	Rame raffinato e leghe di rame,		T
	grezzo:		
	- rame raffinato	Fabbricazione în cui tutti i materiali	
		utilizzati sono classificati in una	
		voce diversa da quella del prodotto	Α.
	- leghe di rame e rame raffinato	Fabbricazione a partire da rame	
	contenente altri elementi	raffinato, greggio, o da cascami e	4/
		rottami di rame	
7404	Cascami e avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
		utilizzati sono classificati in una	
		voce diversa da quella del prodotto	<u>^</u>
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali	<b>\^</b> \)
		utilizzati sono classificati in una	<b>A Y</b> .
	<u> </u>	voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; fatta	Fabbricazione in cui:	
	eccezione per:	- tutti i materiali utilizzati sono	
	!	classificati in una voce diversa da	( ) <sup>y</sup>
		quella del prodotto;	
		- il valore di tutti i materiali	Y
		utilizzati non eccede il 50 % del	
4. #so:	34	prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una	
	ossidi di nichel ed altri prodotti	voca diversa da quella del prodotto	1
	intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e	voca diversa da quetta del prodotto	
	rottami di nichel	X YY	
ex capítolo 76	Alluminio e lavori di alluminio:	Fabbricazione in cur:	·
ex capitoto 10	fatta eccezione per:	- tutti i materiali utilizzati sono	
	mad coccatone per	classificati in una voce diversa da	
		quella del prodotto;	ĺ
		- il valore di tutti i materiali	
	ĺ	utilizzati non eccede il 50 % del	ĺ
		prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui:	
		- tutti i materiali utilizzati sono	
	[	classificati in una voce diversa da	
		quella del prodotto;	
		, il valore di tutti i materiali	
	Į Ž	utilizzati non eccede il 50 % del	
	,	prezzo france fabbrica del prodotto	
	(A)	0	1
i		Fabbricazione mediante trattamento	<u> </u>
		termico o elettrolitico a partire da	ľ
		alluminio non legato o da cascami e	
l	7	rottami di alluminio.	ı

(1)	(2)	(3) _0	(4)
7602	Cascami o rottami di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
•		utilizzati sono elassificati in una	
		voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle		f
	garze, tessuti, tele metalliche,	- tutti i materiali utilizzati sono	<u> </u>
	griglie, reti e materiali simili di	classificati in una voce diversa da	
	filo di alluminio (comprese le tele	quella del prodotto. Si possono	< /
	continue o senza fine) e dalle	tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele	
	lamiere e lastre, incise e stirate, di	metalliche, griglie, reti e materiali	
	alluminio	simili di file di alluminio (comprese	
		le tele continue o senza fine) o	<u>^</u>
		lamiere e lastre, incise e stirate, di	<b>\</b> \`)
		alluminio;	<b>A Y</b>
		- il valore di tutti i materiali	
	}	utilizzati non eccede il 50 % del	
		prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato per un eventuale		
-	impiego futuro nel SA		
x capitolo 78	Píombo e lavori di piombo; fatta	Fabbricazione in cui:	Ÿ
•	eccezione per:	- tutti i materiali utilizzati sono	
	•	classificati in una voce diversa da	j
		quella del prodotto;	
	]	- il valore di tutti i materiali	
		utilizzati non eccede il 50 % del	
		prezzo franco fabbrica del prodotto	
801	Piombo greggio:	,	
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo	
	1	d'opera	
	- altri	Fabbricazione nella quale tutti i	
		materiali utilizzati sono classificati	
		in una voce diversa da quella del	ļ
	(	prodotto. Non si possono tuttavia	1
	1	utilizzare i cascami e i rottami della	
	]	voce 7802	
802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	utilizzati sono classificati in una	
		voce diversa da quella del prodotto	{
x capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; fatta	Fabbricazione in cui:	
•	eccezione per:	- tutti i materiali utilizzati sono	· ·
	]	classificati in una voce diversa da	ļ
		quella del prodotto;	
	$\triangle Y$	- il valore di tutti i materiali	
	(X)'	utilizzati non eccede il 50 % del	Į

(1)	(2)	(3) 0	(4)
7901	Zinco greggio	Fabbricazione nella quale tutti i	<u> </u>
		materiali utilizzati sono classificati	<u> </u>
	-	in una voce diversa da quella del	
		prodotto. Non si possono tuttavia	
		utilizzare i cascami e i rottami della	<i>A</i>
	j	voce 7902	
7902	Cascami e avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali	47
	}	utilizzati sono classificati in una	1
		voce diversa da quella dei prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; fatta	<del></del>	
<b>-</b>	eccezione per:	- tutti i materiali utilizzati sono	^
	} ************************************	classificati in una voce diversa da	<b>(</b> \)
	ì	quella del prodotto;	<i>A Y</i>
		- il valore di tutti i materiali	
	1	utilizzati non eccede il 50 % del	
	ł	prezzo franco fabbrica del prodotto	
1008	Stagno greggio	Fabbricazione nella quale tutti i	
	one groups	materiali utilizzati sono classificati	
	1	in una voce diversa da quella del	
		prodotto. Non si possono tuttavia	7
	}	utilizzare i cascami e i rottami della	
	Ì	voce 8002	
3002 e 8007	Cascami e rottami di stagno; altri	1000 0102	
	lavori di stagno:	utilizzati sono classificati in una	
	lavoit di siagno.	voce diversa da quella del prodotto	,
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet;	Total diversa da quella del producto	
whimin ai	lavori di queste materie:	<i>A</i> <b>V</b>	
	- Altri metalli comuni, lavorati:	Pabbricazione in cui il valore di	
	lavori di queste materie	tutti i materiali utilizzati classificati	•
	istori ai disease materie	nella stessa voce del prodotto non	
		eccede il 50% del prezzo franco	
	1	fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
	- 4161	utilizzati sono classificati in una	
	<b>}</b>	voce diversa da quella del prodotto	
x capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di	Fabbricazione in cui tutti i materiali	
v cebinolo ex	coltelleria e posateria de tavola, di	utilizzati sono classificati in una	
	metalli comuni; parti di questi	voce diversa da quella del prodotto	
	oggetti di metalli comuni; farta	TOUC SEVERAL OR QUEIN GET PROGOCO	
	eccezione per:	1	
	l eccessone bei:		,

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle	
8207	Utensili intercambiabili per	voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento Fabbricazione in cui:	
6207	utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire,	- tutti i materieli utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	♦ )
	stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gii utensili di perforazione o di	il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	sondaggio Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Pabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della	utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione nella quale tutti i	
	voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di cottelleria (per esempio: tosatrioi, fenditoi, cottellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	·
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	7
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non ecceda il 20% dei prezzo franco fabbrica del prodotto	ALE
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	) Y
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:	Faboricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voca diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica dei prodotte
ex 8401	Ejementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutui i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto <sup>1</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Norma applicabile fino el 31 dicembre 2005.

altre turbine a gas  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Ex 8413  Pompe volumetriche rotative  pompe volumetriche rotative  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %	(1)	(2)	(3) 0	(4)
il riscaldamento contrale costruite per produtre contemporamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surrissacidata"  Caldaie per il riscaldamento cantrale diverse da quelle della voce 3402 e appareschi ausiliari per tali caldaie  Rado Turbine a vapore  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Motori a pistone alternativo del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati da nualizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati n	8402			
per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua suriscaldata"  Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 3402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie  8406  Turbine a vapore  Motori a pistone alternativo rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  8408  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  8409  Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  8409  Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  8411  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  8412  Altri motori e macchine motrici  ex 8413  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Ex 8413  Pompe volumetriche rotative  Fabbricazione in cui;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non cecede il valore di tutti i mat				
acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"  Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 3402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie  Turbine a vapore  Turbine a vapore  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Altri motori delle voci 8407 o 8408  Turbine ada prince destinate, ai morori delle voci 8407 o 8408  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Ex 8413  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Patri i i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizz	1			
pressione; caldaie detre "ad acqua surriscaldata"  Sado3 ed ex 8404  Sado3 ed ex 8404  Sado4 ed ex 8404  Sado5 ed ex 8404  Sado6 Turbine a vapore  Sado7 Motori a pistone alternativo orotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Sado8 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori e macchine motrici  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, al motori e macchine motrici  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Sado9 Parti riconoscibili come destinate, rabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Sado1 Popodotto, rutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Sado1 Popodotto rutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Sado1 Popodotto rutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto rutti i materiali utilizzati non	1			,
surriscaldata" Caldair per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 3402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie  Turbine a vapore  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Motori delle voci 8407 o 8408  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Parti riconoscidili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Altri motori e macchine motrici  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche delle rodotato  P	Ì		1	
centrale diverse da quelle della voce 3402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie  8406 Turbine a vapore  8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  8412 Altri motori e macchine motrici  8412 Pompe volumetriche rotative  ex 8413 Pompe volumetriche rotative  18406 Turbine a vapore  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti il materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prod				
voce 3402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie  Voce diversa dalle voci 8403 o 8404  Turbine a vapore  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  S407  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scimilla (motori a scoppio)  8408  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  8409  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  8411  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  8412  Altri motori e macchine motrici  ex 8413  Pompe volumetriche rotative  Altri i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 26 materiali utilizzati non eccede il 25 %  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati ono cocede il 25 %	8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento		Fabbricazione in cui
Part riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui:  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati ono eccede il valore di tutti i materiali utilizzati ono eccede il valore di tutti i materiali utilizzati ono eccede il valore di tutti i materiali utilizzati ono eccede il valore di tutti i materiali uti				
Turbine a vapore  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica d		•••	voce diversa dalle voci 8403 o 8404	
Turbine a vapore  Turbine a vapore  Turbine a vapore  Turbine a vapore  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Pompe volumetriche rotative  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati no	ļ	per tali caldaie		[
Turbine a vapore  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Parti riconoscibili come destinate, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto				
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  8408 Motori a pistone, con accensione me con accensione (motori dieselo semi-diesel)  8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  8411 Turboreattori, turbopropuisori e aitre turbine a gas  8412 Altri motori e macchine motrici  8413 Pompe volumetriche rotative  ex 8413 Pompe volumetriche rotative  11 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i ma	8406	Turbine a vapore		and the production
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  8411 Turboreattori, turbopropuisori e altre turbine a gas  8412 Altri motori e macchine motrici  8412 Pompe volumetriche rotative  ex 8413 Pompe volumetriche rotative  ex 8413 Pompe volumetriche rotative  motori a pistone alternativo o rotative intati i materiali utilizzati non eccede il vutti i materiali utilizzati ono eccede il vutti i materiali utilizzati ono eccede il vutti i materiali utilizzati non eccede il vutti i mater		-	·	
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  Motori a pistone, con accensione del prodotto  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Ex 8413  Pompe volumetriche rotative  Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede del il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del pre				~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  8412 Altri motori e macchine motrici  ex 8413 Pompe volumetriche rotative  Totativo, con accensione in tuit i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali u	2442			y
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fa	8407			
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  8412 Altri motori e macchine motrici  8412 Pompe volumetriche rotative  ex 8413 Pompe volumetriche rotative  del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti				<b>Y</b>
per compressione (motori diesel o semi-diesel)  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Ex 8413  Pompe volumetriche rotative  per compressione (motori diesel o semi-diesel)  tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  rabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati anne eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati none eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;		(motor) a scoppio)		
semi-diesel)  Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  8411  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  8412  Altri motori e macchine motrici  ex 8413  Pompe volumetriche rotative  Il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in qui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in qui:  - tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in qui:  - tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in qui:  - tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in qui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	8408	Motori a pistone, con accensione		!
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  3411  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Ex 8413  Pompe volumetriche rotative  del prodotto Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali util		per compressione (motori diesel o		
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  3411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a del prodotto  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a del prodotto  Fabbricazione in cui;  Turboreattori, turbore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati		semi-diesel)		ļ į
esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati aon eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati aon eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;				i
ai motori delle voci 8407 o 8408  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Rabricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prodotto  Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prodotto  Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui:  il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	8409			ļ
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  Tutboreattori, turbopropulsori e fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Exercisione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Exercisione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;				<b>{</b>
altre turbine a gas  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto  Rabtri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Altri motori e macchine motrici  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Eabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	ĺ	at motori dene voci a-o7 v a-o8		
classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto  8412  Altri motori e macchine motrici  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Eabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %	8411	Turboreattori, turbopropulsori e	Fabbricazione in cui;	Fabbricazione in cui
quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  8412  Altri motori e macchine motrici  Ex 8413  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  Pompe volumetriche rotative  puella del prodotto;  non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui i utilizzati non eccede di valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui i valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %		altre turbine a gas		
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco fabbrica del prodotto  8412 Altri motori e macchine motrici  ex 8413 Pompe volumetriche rotative  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %				
utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede fil 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  utilizzati non eccede il 40% del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	i			
Altri motori e macchine motrici  Pompe volumetriche rotative  prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %				
Altri motori e macchine motrici  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede fii 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Pompe volumetriche rotative  Pabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Innovious del biografio
Pompe volumetriche rotative  pompe volumetriche rotative  Fabbricazione in cui  tuti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %	8412	Altri motori e macchine motrici		
del prodotto Fabbricazione in cui; Fabbricazione in cui; Fabbricazione in cui; Fabbricazione in cui; Tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  Fabbricazione in cui; materiali utilizzati non eccede il 25 %		]	tutti i materiali utilizzati non eccede	
Pompe volumetriche rotative Fabbricazione in cui; tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; Fabbricazione in cui; tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; Fabbricazione in cui; materiali utilizzati non eccede il 25 %	•		. •	
- tutti i materiali utilizzati sono il valore di tutti i classificati in una voce diversa da quella del prodotto; il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 %				
classificati in una voce diversa da materiali utilizzati quella del prodotto; mon eccede il 25 %	ex 8415	Pompe volumetriche rotative		
quella del prodotto; non eccede il 25 %	.			
		X		
- 11 varde of cold 1 seatches   Oct   Dictor	}		- il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
utilizzati non eccede il 40% del fabbrica del prodotto		0)		
prezzo franco fabbrica del prodotto			prezzo franco fabbrica del prodotto	1

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi		Fabbricazione in cui
	industriali	- tutti i materieli utilizzati sono	il valore di tuzti i
1	1	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
] .		quella del prodotto;	non eccede il 25 %
!		- il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
i		utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
		prezzo franco fabbrica del prodotto	
8415	Macchine e apparecchi per il	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede	
ł	condiziogamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a	il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	motore e dei dispositivi atti a	dei prodotto	<u>,</u>
	modificare la temperatura e	der producto	(A)
	l'umidità, compresi quelli nei		
	quali il arado igrometrico non è		
	regolabile separatamente		
8418	Frigoriferi, congelatori-	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
	conservatori e altri apparecchi per	- tutti i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
	la produzione del freddo, con	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
	attrezzatura elettrica o di altra	quella del prodotto;	non eccede il 25 % j
	specie; pompe di calore diverse	- il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
	dalle macchine e dagli apparecchi	utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
	per il condizionamento dell'aria	prezzo franco fabbrica del prodotto;	
'	della voce 8415	<ul> <li>il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il</li> </ul>	i
		valore dei materiali originari	
		utilizzati	
ex 8419	Macchine per le industrie del	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
	legno, della pasta per carta e del	- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
	cartone	utilizzati non eccede il 40% dei	materiali utilizzati
		prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
	1	- entro il predetto limite, i materiali	del prezzo franco
	i	classificati nella stessa voce del	fabbrica del prodotto
		prodotto sono unicamente utilizzati	
1	· ·	fino ad un valore del 25% dei	{
		prezzo franco fabbrica del prodotto	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
	quelli per i metalli o per il vetro, e	- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
	cilindri per dette macchine	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
	4	prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
	∡ 、	- entro il predetto limite, i materiali   classificati nella stessa voce del	del prezzo franco fabbrica del prodotto
		prodotto sono unicamente utilizzati	renoving net brodotto
ļ	A > Y	fino ad un valore del 25% del	
	X	prezzo franco fabbrica del prodotto	ļ
1		hterio stance imperior any brocom 1	•

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
1	pesare, comprese le basculle e le	- tutti i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
	bilance per verificare, ma escluse	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
, i	le bilance sensibili ad un peso di 5	quella del prodotto;	non eccede il 25 %
	cg o meno; pesi per qualsiasi	- il valore di tutti i materiali	del prezzo france
	bilancia	utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
	1	prezzo franco fabbrica del prodotto;	( \ \ / !
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
	sollevamento, di movimentazione,	- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
	di carico o di scarico	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
		prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
		- entro il suddetto limite, il valore di	del prezzo franco
		tutti i materiali della voce 8431	fabbrica del prodotto
	İ	utilizzati non eccede il 10% del	
	i	prezzo franco fabbrica del prodotto	
8429	Apripista (bulldozers,		
	angledozers), liveliatrici, ruspe,		( , <sup>y</sup> }
	spianatrici, pale meccaniche,		
•	escavatori, caricatori e caricatrici-	(A)	<b>Y</b>
	spalatrici, compattatori e rulli		
	compressori, semoventi:	, '	
	- rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di	İ
		tutti i materiali utilizzati non eccede	!
		B 40 % del prezzo franco fabbrica	i
		del prodotto	<b>!</b>
	- altri	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
		- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
		utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
	İ	prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
		- entro il suddetto limite, il valore di	del prezzo franco
		tutti i materiali della voce 8431	fabbrica del prodotto
	1	utilizzati non eccede il 10% del	
		prezzo franco fabbrica del prodotto	ţ
8430	Altre macchine e apparecchi per	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
	lo sterramento, il livellamento, lo	- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
	spianamento, l'escavazione, per	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
	rendere compatto il terreno,	prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
	l'estrazione o la perforazione della	entro il predetto limite, i materiali	del prezzo franco
	terra, dei minerali o dei minerali	classificati nella voce 8431 sono	fabbrica del prodotto
ļ	metalliferi; battipali e macchine	unicamente utilizzati fine ad un	ļ
	per l'estrazione dei pali;	valore del 10 % del prezzo franco	
	spatzaneve	fabbrica del prodotto	

<u>(i)</u>	(2)	(3) 0	(4)
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la produzione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione:  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco fabbrica del prodotto;  entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% dei	Fabbricazione in cui il valore di tutti il materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione:  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del	Fabbricazione in cui il valore di tutti il materiali milizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodono
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi susiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di nuti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire;	CHILI	

(1)	(2)	(3) 0	<u>(4)</u>
	- Macchine per cucire unicamente	Fabbricazione:	
	con punto annodato, la cui testa	- in cui il valore di tutti i materiali	ĺ
	pesa al massimo 16 kg, senza	utilizzati non eccede il 40% del	
	motore, o 17 kg can il motore	prezzo franco fabbrica del prodotto;	
		- il valore di tutti i materiali non	
		originari utilizzati per il montaggio	
	!	della testa (senza motore) non	
	1	eccede il valore dei materiali	
		originari utilizzati;	
		- il meccanismo di tensione del filo,	( <b>)</b> y
		il meccanismo dell'uncinetto e il	
		meccanismo zig-zag sono già	S
	i	prodotti originari	
	- बोधां	Fabbricazione in cui il valore di	<b>(</b> ) <sup>y</sup>
		tutti i materiali utilizzati non escede	Y
	•	il 40 % dei prezzo franco fabbrica	_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	!	del prodotto	× 1
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi e	Fabbricazione in cui il valore di	) <sup>y</sup>
	loro parti di ricambio ed accessori	nutti i materiali utilizzati non eccede	
	delle voci da 8456 a 8466	il 40 % del prezzo franco fabbrica	Y
		dei prodotto	ļ
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio,	Fabbricazione in cui il valore di	,
	macchine da scrivere, macchine	tutti i materiali utilizzati non eccede	ļ
	calcolatrici macchine	il 40 % del prezzo franco fabbrica	<b>\</b>
	automatiche per l'elaborazione di	del prodotto	
	dati, duplicatori, cucitrici		
	méccaniche)	A	
3480	Staffe per fonderia; piastre di	Fabbricazione in cui il valore di	ľ
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	fondo per forme; modelli per	tutti i materiali utilizzati non eccede	
	forme; forme per i metalli	il 50 % del prezzo franco fabbrica	
	(diverse dalle lingotterie), i	del prodotto	<b>i</b>
	carburi metallici, il vetro, le	A V	
	materie minerali, la gomma o le	<b>⟨\ )</b> <sup>V</sup>	
	materie plastiche	V	1
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
		- putti i materiali utilizzati sono	
	j	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
	<b>S</b>	quella del prodotto;	non eccede il 25 %
		/ il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
	1	utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
	]	prezzo franco fabbrica del prodotto	)

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate ne comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi	Fabbricazione in cui; - tutti i materiali utilizzati sono	Fabbricazione in cui il valore di tutti i
8501	per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:  Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	ciassificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione:  - in cui il valore di tutti i materiali	materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i
		utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto: - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 stilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
<b>3</b> 502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione:  - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, i materiali classificati nelle voci 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(0)	(2)	(3) 0	(4)
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	200
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il utilizzati utilizzati utilizzati	materiali utilizzati non eccede il 25 %
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione dei suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Faboricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco faborica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed aitri apparecchi per la registrazione dei suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati non escede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti f materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % dei prezzo france fabbrica dei prodotto
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % dei prezzo franco fabbrica dei prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tatti i materiali utilizzati non eccede il 40 % dei prezzo franco fabbrica dei prodotto	j
8524	Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, eschusi i prodotti del capitolo 37:		63
	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- aitrī	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di utti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% dei prezzo franco fabbrica del prodotto	non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione:  - in cui il valore di unti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodonto;  - in cui il valore di tunti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti il materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8527	Apparecchi riceventi per la	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
	radiotelefonia, la radiotelegrafia o	- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
	la radiodiffusione, anche	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
	combinati, in uno stesso	prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 25 %
	involucro, con un apparecchio per	- in cui il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
	la registrazione o la riproduzione	non originari utilizzati non eccede il	fabbrica del prodotto
	del suono o con un apparecchio di	valore dei materiali originari	Α
· ·	orologeria	utilizzati	
8528	Apparecchi riceventi per la	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
	televisione, anche incorporanti un	- in cui il valore di tatti i materiali	il valore di tutti i
	apparecchio ricevente per la	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
	radiodiffusione o la registrazione	prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 25 %
	o la riproduzione del suono o di	- in cui il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
	immagini; televisori a circuito	non originari utilizzati non eccede il	fairbrica del prodotto
	chiuso (videomonitor e	valore dei materiali originari	<b>N</b> . Y
	videoproiettori)	utili≥zati	[.4. \( \( \) \)
8529	Parti riconoscibili come destinate		
	esclusivamente o principalmente	<u> </u>	
	agli apparecchi delle voci da 8525		
	a 8528:		, y
	- Destinate esclusivamente o	Fabbricazione in cui il valore di	}
	principalmente agli apparecchi di	nutti i materiali utilizzati non eccede	
	registrazione o di riproduzione	il 40 % dei prezzo franco fabbrica	
	videofonica	del prodotto	Fabbricazione in cui
	- altri	Fabbricazione: - in cui i! valore di tatti i materiali	il valore di tutti i
	[	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
			non eccede il 25 %
	,	prezzo franco faborica del prodotto;	del prezzo franco
		- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il	fabbrica del prodotto
		valore dei materiali originari	raportoa dei prodotto
	}	wilizzati	į
		Faboricazione:	Fabbricazione in cui
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il	- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
	sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
	collegamento dei circuiti elettrici	prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
	corteSattento del ellemit elemen	- entro il suddetto fimite, il valore di	del prezzo franco
		tutti i materiali della voce 8538	fabbrica del prodotto
	]	utilizzati non eccede il 10% del	
	1	prezzo franco fabbrica del prodotto	İ
	1 4	hierary frames reporter der brogour.	1

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 3535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerice, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in micropiacchette	Fabbricazione in cui:  - utti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di trati i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali etilizzati non eccede il 25 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	microassiemaggi elettronici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto: - entre il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 0 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresì i cavi coassiali), e aitri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
8546	Isoiatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di marerie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate ne comprese altrove in questo capitolo	del prodotto	
ex capitolo 36	Veicoli e materiale per strade ferrate o siraili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex capitolo 87	Veture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Faboricazione in cui: - nuti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti il materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Corri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il vaiore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali ("side car"):  - Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		,
	n cuncrate:	Fabbricazione:  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco fabbrica del prodotto;  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	fabbrica del prodotto
	superiore a 50 cm3	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) 0	(4)
	- altri	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
		- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
		utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
		prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
		- in cui il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
		non originari utilizzati non eccede il	fabbrica del prodotto
		valore dei materiali originari	
		utilizzati	~
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali	Fabbricazione in cui
		non classificati nella voce 8714	il valore di tutti i
		·	materiali utilizzati
			non eccede il 30 %
	ł	ì	del prezzo franco
		J	fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
****	simili per il trasporto dei bambini,	- tutti i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
	e loro parti	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
		quella del prodotto;	non eccede il 30 %
		- il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
		utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
		prezzo franco fabbrica del prodotto	
8716	Rimorchi e semirimorchi per	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
	qualsiasi veicolo; altri veicoli non	- tutti i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
	automobili, loro parti	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
	,	quella del prodotto;	non eccede il 30 %
		- il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
		utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
	<u> </u>	prezzo franco fabbrica del prodotto	7.11
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale;	Fabbricazione in cui tutti i materiali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i
	fatta eccezione per:	utilizzati sono classificati in una	materiali utilizzati
	Į.	voce diversa da quella del prodotto	non eccede il 40 %
		$\Lambda V$	del prezzo franco
			fabbrica del prodotto
		walls in the second of the sec	Fabbricazione in cui
ex 8804	Paracaduti a motore ("rotochute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri	il valore di tutti i
		materiali della voce 8804	materiali utilizzati
		Insterial dens voce goos	non eccede il 40 %
	1	1/	del prezzo franco
	/	ľ	fabbrica del prodotto
	37 - 37 - 344-4 31	Febbricazione in cui tutti i materiali	Fabbricazione in cui
2805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi	utilizzati sono classificati in una	il valore di tutti i
	e dispositivi per l'appontaggio di	voce diversa da quella del prodotto	materiali utilizzati
	veicoli aerei e apparecchi e	ACCOUNTANT OF AGENT OF PROPERTY	non eccede il 30 %
	dispositivi simili; apparecchi al		del prezzo franco
	suolo di allenamento al volo; ioro		fabbrica del prodotto
	parti		
Carrier la 90	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i	Fabbricazione in cui
Capitolo 89	149 AR SECTION THE THE PARTY OF	materiali utilizzati sono classificati	il valore di tutti i
		in una voce diversa da quella del	materiali utilizzati
		prodotto. Non si possono tuttavia	non eccede il 40 %
		utilizzare gli scafi della voce 8906	del prezzo franco
			fabbrica del prodotto
		•	•

(1)	(2)	(5) 0	(4)
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica,	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
•	per fotografia e per	- tutti i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
i	cinematografia, di misura, di	classificati in una voce diversa da	
İ	controllo o di precisione;	quella del prodotto;	non eccede il 30 %
i	strumenti ed apparecchi medico-	il valore di tutti i materiali	dei prezzo franco
	chirurgici; parti ed accessori di	utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
!	questi strumenti o apparecchi;	prezzo franco fabbrica del prodotto	
	farta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di	
9001	Fibre oniche e fasci di fibre	tutti i materiali utilizzati non eccede	
	ottiche; cavi di fibre ottiche		( ) ′ .
}	diversi da quelli della voce 8544;	il 40 % del prezzo franco fabbrica . del prodotto	
	materie polarizzanti in fogli o in	des prodotto	
1	lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi,		<b>4 Y</b>
j .	specchi e altri elementi di ottica,		
	di qualsiasi materia, non montati,		
1	diversi da quelli di vetro non	}	X 1
	lavorato otricamente	,	( ) <sup>y</sup>
9002	Lenti, prismi, specchi e altri	Fabbricazione in cui il valore di	
****	elementi di ottica di qualsiasi	bitti i materiali utilizzati non eccede	Y
i	materia, montati, per strumenti o	il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	apparecchi, diversi da quelli di	del prodotto	
j	vetro non lavorato otticamente		}
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o	Fabbricazione in cui il valore di	
ļ	altrī) e oggetti simili	tutti i materiali utilizzati non eccede	
		il 40% del prezzo franco fabbrica	
!		del prodotto	Fabbricazione in cui
ex <del>9</del> 005	Binocoli, cannocchiati,	Fabbricazione in cui; - nuti i materiali utilizzati sono	
<b>(</b>	cannocchiali astronomici,	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
Į l	telescopi ottici e loro sostegni,	quella del prodotto;	non eccede il 30 %
j j	esclusi i telescopi astronomici a	- il valore di tutti i materiali	
j i	rifrazione e i loro sostegni	utilizzati pon eccede il 40% del	
		prezzo franco fabbrica del prodotto;	
		- il valore di tutti i materiali non .	
		originari utilizzati non eccede il	
1		valore dei materiali originari	
		utilizzati	
, ,	·	. /	•

(E)	(2)	(3) 0	(4)
(I) ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% dei prezzo franco fabbrica del prodotto;  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i
9007	Cineprese e proiettori einematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	utilizzati Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	<b>Y</b>
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microprolezione	- nuti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di nuti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo fianco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Aitri strumenti ed apparecchi di navigazione	tuni i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, iivellazione, fotogratmuetria, idrografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Faboricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
9016	Bilance sensibili ad un peso di	Fabbricazione in cui il valore di	
}	5 cg o meno, con o senza pesì	tuuti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica	
j		del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per	Fabbricazione in cui il valore di	,
1 3027	tracciare o per calcolo (per	tutti i materiali utilizzati non eccede	^
İ	esempio: macchine per disegnare,	il 40 % dei prezzo franco fabbrica	4/
	pantografi, rapportatori, scatole di	del prodotto	H
{	compassi, regoli e cerchi		$O_{\lambda}$
}	calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego		
	manuale (per esempio: metri,		(A)
	micrometri, noni e calibri) non		<b>A Y</b>
	nominati ne compresi altrove in		
i	questo capitolo		
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina. la chirurgia,		
	l'odontoiatria e la veterinaria,	<u> </u>	)′
	compresi gli apparecchi di		
	scintigrafia ed altri apparecchi		<sup>'</sup>
	elettromedicali, nonché gli		
	apparecchi per controlli oftalmici:	Fabbricazione a partire da materiali	Fabbricazione in cui
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di	di qualsiasi voce, compresi gli "altri	il valore di tutti i
	sputacchiere	materiali" della voce 9018	materiali utilizzati
		X Y'	non eccede il 40 %
		X Y	del prezzo franco : fabbrica del prodotto
	}	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
	- altri	- mmi i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
		classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
		quella del prodotto;	non eccede il 25 %
		- il valore di tutti i materiali	del prezzo franco fabbrica del prodotto
		utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	tapotica dei brodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia;	Fabhricazione in cui:	Fabbricazione in cui
3013	apparecchi per massaggio;	- tutti i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
	apparecchi di psicotecnica;	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
	apparecchi di ozonoterapia, di	quella del prodotto;	non eccede il 25 %
	ossigenoterapia, di aerosolterapia,	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del	del prezzo franco fabbrica del prodotto
	apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi	prezzo franco fabbrica del prodotto	TEODINE SOI PROGOTO
i	di terapia respiratoria	house manage and an an an an an an an an an an an an an	
1.	or terahin reshinater		•

(1)	(2)	(3) 0	(4)
9020	Altri apparecchi respiratori e	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui
	maschere antigas, escluse le	- tutti i materiali utilizzati sono	il valore di tutti i
	maschere di protezione prive del	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
	meccanismo e dell'elemento	quella del prodotto;	non escede il 25 %
	filtrante amovibile	- il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
	1	utilizzati non eccede il 40% del	fabbrica del prodotto
		prezzo franco fabbrica del prodotto	/ /
9024	Macchine e apparecchi per prove	Fabbricazione in cui il valore di	
	di durezza, di trazione, di	tutti i materiali utilizzati non eccede	A
	compressione, di elasticità o di	il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	altre proprietà meccaniche dei	del prodotto	
	materiali (per esempio: metalli,		$\langle X \rangle$
	legno, tessili, carta, materie		( ) <sup>y</sup>
	plastiche)		L V
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi	Fabbricazione in cui il valore di	
	e strumenti simili a	tutti i materiali utilizzati non eccede	
	galleggiamento, termometri,	il 40 % del prezzo franco fabbrica	) <sup>y</sup>
	pirometri, barometri, igrometri e	del prodotto	
	psicrometri, registratori o non,	(A)	<b>Y</b>
	anche combinati fra loro	[_,, , , , , , , , , , , \]	
9026	Strumenti e apparecchi di misura	Fabbricazione in cui il valore di	
	o di controllo della portata, del	tutti i materiali utilizzati non eccede	
	lívello, della pressione o di altre	il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	caratteristiche variabili dei liquidi	del <del>prod</del> otto	
	o dei gas (per esempio: misuratori	\$ \\Y	
	di portata, indicatori di livello,	× ×	
	manometri, contatori di calore),	, , ,	
•	esclusi gli strumenti e apparecchi		
	delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	A (X)	
9027	Strumenti ed apparecchi per	Fabbricazione in cui il valore di	
027	analisi fisiche o chimiche (per	tutti i materiali utilizzati non eccede	
	esempio: polarimetri,	il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	rifrattometri spettrometri	del prodotto	
	analizzatori di gas o di fumi);	ner broaden	
	strumenti ed apparecchi per prove	(3'	
	di viscosità, di porosità, di		
	dilatazione. di tensione	/	
	superficiale o simili, o per misure	/	
÷	calorimetriche. acustiche o		•
	fotometriche (compresi gli		
	indicatori dei tempi di posa);		
	microtomi		ļ
	I missammi	1	1

(1)	_(2)	(3) 0	(4)
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- Parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di	}
	- Fattl e accessori	tutti i materiali utilizzati non eccede	
		il 40 % del prezzo franco fabbrica	j 🙏
	j	del prodotto	<b>j</b>
	- altri	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui
		- in cui il valore di tutti i materiali	il valore di tutti i
	1	utilizzati non eccede il 40% del	materiali utilizzati
		prezzo franco fabbrica del prodotto;	non eccede il 30 %
		- in cui il valore di tutti i materiali	del prezzo franco
	ł:	non originari utilizzati non eccede il	fabbrica del prodotto
	· ·	valore dei materiali originari	. 1
	<b>i</b> .	utilizzati	Y
9029	Altri contatori [per esempio:		$\mathcal{A}$
	contagiri, contatori di produzione,		<b>Y</b>
	tassametri, totalizzatore del		
	cammino percorso	del prodotto	
	(contachilometri), pedometri);		/
	indicatori di velocità e tachimetri,	[	
	diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	, Y	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di	Fabbricazione in cui il valore di	
9030	spettro ed altri strumenti ed	tutti i materiali utilizzati non eccede	
	apparecchi per la misura o il	12.11.1	
	controllo di grandezze elettriche,	del prodotto	
	esclusi i contatori della voce		
	9028; strumenti ed apparecchi per	AY	
	la misura o la rilevazione delle	<b>√</b> (X)	
	radiazioni alfa, beta, gamma, x,	(\\\) <sup>y</sup>	
	cosmiche o di altre radiazioni	$\Lambda^*V$	
	ionizzanti	<u></u>	
180	Strumenti, apparecchi e macchine		
	di misura o di controllo, non	tutti i materiali utilizzati non eccede	
	nominati né compresi altrove in	il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	questo capitolo; proiettori di	del prodotto	
032	profili Strumenti e apparecchi di	Fabbricazione in cui il valore di	
V34	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo	tutti i materiali utilizzati non eccede	ı
	automatici	il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	automitivi	del prodotto	
	·	an branam (	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
9053	Parti ed accessori non nominati ne compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria; fatta eccezione per.	Fahbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	A A
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati ("chablons"); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica dei prodotto

(1)	(2)	(3) 0	(4)
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loto	- tutti i materiali utilizzati sono	Fabbricazione in cui il valore di tutti i
j	parti	classificati in una voce diversa da	materiali utilizzati
İ		quella del prodotto;	non eccede il 30 %
ł	1	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del	del prezzo franco
		prezzo franco fabbrica del prodotto	fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi	prezzo sanco ianorica des prodotto	
	e loro parti:		
	- Di metalli comuni, anche dorari	Fabbricazione in cui il valore di	
	o argentati, o di metalli placcati o	tutti i materiali utilizzati non eccede	^
	ricoperti di metalli preziosi	il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di	
	1	tutti i materiali utilizzati non eccede	
		il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e		
	accessori di questi strumenti	tutti i materiali utilizzati non eccede	<b>y</b>
		il 40 % del prezzo franco fabbrica	
		del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed	Fabbricazione in cui il valore di nuti i materiali utilizzati non eccede	i i
	accessori	il 50 % del prezzo franco fabbrica	
		del crodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici;	Fabbricazione in cui tutti i materiali	Fabbricazione in cui
	oggetti letterecci e simili;	utilizzati sono plassificati in una	il valore di tutti i
	apparecchi per l'illuminazione	voce diversa da quella del prodotto	materiali utilizzati
	non nominati né compresi altrove;	( <b>\)</b>	non eccede il 40 %
	insegne pubblicitarie, insegne	$\Lambda_{\mathcal{S}}$	del prezzo franco
:	luminose, targhette indicatrici	$\Lambda$ $V$	fabbrica del prodotto
	luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate fatta		ļ.
	eccezione per:		ł
ex 9401 ed ex	Mobili di metallo comune in cui	Fabbricazione in cui tutti i materiali	Fabbricazione in cui
9403	sono incorportati tessuti non	utilizzati sono classificati in una	il valore di tutti i
	imbottiti di cotone di peso non	voce doganale diversa da quella del	materiali utilizzati
	superiore ai 300 g/m²	prodotto	non eccede il 40 %
	ł	<u></u>	dei prezzo franco
	∡ 、	Fabbricazione a partire da tessuti di	fabbrica del prodotto
. !		cotone, confezionati e pronti all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:	ì
	(A) X Y 1	dene voci 5401 0 5403, purene:	I

(1)	(2)	(3) 0	(4)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati ne compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo	- il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	definitivo, e loro parti non nominati ne compresi altrove Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95 9503	Giocatoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per: Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: utti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da	
ex 9506	specie Mazze da golf e loro parti	quella del prodotto;  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavi utilizzare sbozzi per la fabbricazione di mazze da golf	
ex capitolo 96 ex 9601 ed ex 9602	Lavori diversi; fatta eccezione per; Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3) 0	(4)
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotto	A
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purche il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	ALE
9605	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portamatte ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce  Fabbricazione in cui:	
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	raporteazione in cui:  - nuti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	<u> </u>
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dei prodotto	

### ALLEGATO III

# CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

- 1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La certa da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
- 2. Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie stampato o meno destinato a contraddistinguerlo.

# CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, passe)		A 000.000
	Prima di compilere il forma	lario consultare le note a tergo
	2. Certificato utilizzato negli scam	bi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, indirisso completo, poese) (indicazione facoliativa)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sonu considerati originazi	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardenti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	(\$)
3. Namero d'ordine; marche e numeri; anmero e tipo di colli	<sup>1</sup> ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (t, m², coc.)
VISTO DELLA DOGANA Dichiamazione certificata conforme Documento d'esportazione <sup>1</sup> : Modello	lo sottoscritto soddisfimo le o	AZIONE DELL'ESPORTATORE dichiaro che le merci di cui sopra indizioni richieste per il rilascio del presente certificato.

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa"

Da riempire solo quando le norme nazionati dei paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	li controlio effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)
	il stato effettivamente ritasciato dall'ufficio doganale o della ausorità pubblica competente indicate e che i dati ivi contrauti sono esatti.
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedeno le allegate osservazioni).
(Facto a	(Fatto 1
(Firms)	(Firma)
<u> </u>	Contrassegnare cos ana X la casella opportuna.

### NOTE

- Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche
  apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del
  caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il
  certificato e vistata dalle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti del paese o
  territorio in cui il certificato è rilasciato.
- 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

# DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

	EUR.1 N. A 000.000 Prima di confinilare il formulario consultare le note a tergo	
Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) findicazione	2. Certificato utilizzato segli %2	sabi preferenzisti tra
facoliativej	4. Patse, gruppo di patsi o territorio di cui i produtti sono considerati originari	
6. Informazioni riguardenti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	0
i. Numero d'ordine; marché e numeri; numero e tipo di culti 'i de	STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT STATEMENT S	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>2</sup> , ecc.)

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".

# DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,	
DICHIARO che queste mercì rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato	qui
ailegato;	1
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizio	mi:
PROGRAMO A CAMPAGA A	
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi 1:	
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazio supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allega nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della me contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;  CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.	to,
(Fatto a, addi)	
(firma)	

Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

# ALLEGATO IY

#### Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, dev'essere compilata conformemente alle note a pié di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

# Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº.. (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (2).

#### Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i... (2).

#### Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte...-Ursprungswaren sind (2).

#### Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄ αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

#### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

#### Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermeiding, deze goederen van preferentiële... -oorsprong zijn (2).

#### Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº . . . (I)) deciara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos são de origem preferencial . . . (2)

#### Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

### Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tulimyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

### Versione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Извозни	сот на	произв	одите	шт	) TH	п	окрива	овој .	доку	Meht	(пари	нска д	озвола ор.	(1))
изјавува	дека,	освен	ако	TOE	не	e	јасно	поин	аку	назна	ачено,	овие	произвди	имаят
преферег	шкјалн	ю потек	ло (2)	).										, A
														4
*****				*******			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**********	•••••		********		(3)	O,
						(	Luogo	e data)	)				(A)	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			********	*******	Œ	irr	na dell'e	sporta	tore:			***********	(4)	
		si c			indi	car	e in ma	miera o	chiara	ament				
			il nor	ne de	Ha р	¢13	ona che	firma	la di	ichiara	azione)			

<sup>(1)</sup> Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

<sup>(2)</sup> Îndicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

<sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

<sup>(4)</sup> Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO N. 5

RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
NEL SETTORE DOGANALE

### Definizioni

Ai sensi del presente protocollo vaigono le seguenti definizioni:

- (a) legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunità europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- (b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi dei presente protocollo;
- (c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- (d) dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- (e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

# Campo di applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
- L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

# ARTICOLO 3

# Assistenza su richiesta

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni
pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della
normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate
che violino o possano violare detta legislazione.

- Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
- (a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
- (b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
- 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
- (a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
- (c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre
  che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
- (d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

#### Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o
  abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero
  possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

### Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

# ARTICOLO 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

I. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

- Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
- (a) l'«autorità richiedente»;
- (b) la misura richiesta;
- (c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- (d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
- ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
- 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo I.
- 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

## Adempimento delle domande

- 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
- 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.
- 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
- 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

- 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
- Tale informazione può essere computerizzata.
- Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

#### ARTICOLO 9

#### Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

- 1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
- (a) possa pregiudicare la sovranità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o

- (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
- 2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
- 3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
- 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

#### Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

- 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.
- 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni dei presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
- 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

## Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

#### Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

#### ARTICOLO 13

#### Esecuzione

- 1. L'applicazione dei presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
- Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocolio.

#### Altri accordi

- Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
- 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

ATTOFINALE
CHARLETTE, DAR, GREATER, GREATER, DAR, GREATER, DAR, GREATER, DAR, GREATER, DAR, GREATER, GREATER, DAR, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GREATER, GRE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA.

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA È IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari dell'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra.

riuniti a Lussemburgo il 9 aprile 2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo, i suoi allegati I - VII, ossia:

Allegato I - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità

Allegato II - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità

Allegato III - Definizione CE di "baby beef"

Allegato IVa - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero)

Allegato IVb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

Allegato IVc - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)

Allegato Va - Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugosìava di Macedonia

Allegato Vb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità

Allegato VI - Stabilimento: "Servizi finanziari"

Allegato VII - Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunità

Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 dell'accordo.

I plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno preso atto delle dichiarazioni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale delle Comunità e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29

Dichiarazione unilaterale delle Comunità relativa all'articolo 76.

#### DICHIARAZIONI CONGIUNTE

### Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34

Le Comunità europee e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'1% applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sul bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1° gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria.

Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunità europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio.

#### Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40

Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia:

- La Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.
- 2. La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.
- Considerato quanto precede, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

#### Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

#### Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

### Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57

Le Parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugosiava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale.

# Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

#### Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
  - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
  - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
- b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 118 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 118, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

#### DICHIARAZIONI UNILATERALI

## Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio modificato, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati ai processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

- a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 76

Per quanto riguarda la riammissione, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di cittadini di altri paesi e di apolidi, la politica della Comunità europea in materia di rimpatrio si basa sui seguenti elementi principali:

- va privilegiato il ritomo volontario;
- il rimpatrio nel pese di origine rappresenta il principio fondamentale.

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3701):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Frattini il 20 febbraio 2003.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 18 marzo 2003 e 6 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2298):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 10 luglio 2003.

Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2298-A) relatore sen. PROVERA.

Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 24 luglio 2003.

03G0277

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501468/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	сомо	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	L'IBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
		1				1

#### Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE cap località libreria 80139 **NAPOLI** LIBRERIA MAJOLO PAOLO Via C. Muzy, 7 081 282543 269898 5800765 5521954 80134 NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 081 Via Tommaso Caravita, 30 84014 **NOCERA INF. (SA)** LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO Via Fava, 51 081 5177752 5152270 28100 **NOVARA** EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/34 0321 626764 626764 8760011 35122 ΡΔΠΟΥΔ LIBRERIA DIEGO VALERI Via dell'Arco, 9 049 8760011 90138 **PALERMO** LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE P.za V.E. Orlando, 44/45 091 6118225 552172 PAI FRMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 6112750 90138 Piazza E. Orlando, 15/19 091 334323 90128 PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Via Ruggero Settimo, 37 091 589442 331992 **PALERMO** LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGLIAGGIATO 091 6828169 6822577 90145 Via Galileo Galilei 9 90133 **PALERMO** LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 091 6168475 6172483 PARMA 286226 284922 LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D 0521 43100 06121 **PERUGIA** LIBRERIA NATALE SIMONELLI Corso Vannucci, 82 075 5723744 5734310 **PIACENZA** NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, 160 0523 452342 461203 29100 59100 PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli, 26 0574 22061 610353 00192 ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E/F/G 06 3213303 3216695 ROMA 37353442 00195 COMMISSIONARIA CIAMPI Viale Carso, 55-57 06 37514396 00195 ROMA LIBRERIA MEDICHINI CLODIO Piazzale Clodio, 26 A/B/C 06 39741182 39741156 00161 ROMA L'UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99 06 4441229 4450613 00187 ROMA LIBRERIA GODEL Via Poli, 46 06 6798716 6790331 00187 ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, 12 06 6793268 69940034 45100 **ROVIGO** CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza Vittorio Emanuele, 2 0425 24056 24056 SAN BENEDETTO D/T (AP) 587513 576134 LIBRERIA LA BIBLIOFILA 0735 63039 Via Ugo Bassi, 38 07100 SASSARI MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE Piazza Castello, 11 079 230028 238183 SIRACUSA LA LIBRERIA 0931 22706 22706 96100 Piazza Euripide, 22 TORINO 10122 LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, 8 011 4367076 4367076 LIBRERIA PIROLA VARESE 21100 Via Albuzzi, 8 0332 231386 830762

## **MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

LIBRERIA L.E.G.I.S.

LIBRERIA GALLA 1880

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 🕾 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

VERONA

VICENZA

37122

36100

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Via Pallone 20/c

Viale Roma, 14

8009525

225225

8038392 225238

045

0444



### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

#### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI AB	BON.	AMENTO					
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale - semestrale	€	397,47 217,24					
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale - semestrale	€	284,65 154,32					
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale - semestrale	€	67,12 42,06					
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:  (di cui spese di spedizione € 41,27)  (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale - semestrale	€	166,66 90,83					
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale - semestrale	€	64,03 39,01					
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale - semestrale	€	166,38 89,19					
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale - semestrale	€	776,66 411,33					
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234.45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale - semestrale	€	650,83 340,41					
N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensilì Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.									
	BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI								
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)		€	86,00					
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO									
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)		€	55,00					
	PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)								
	Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico  € 0,80 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico								
I.V.A. 49	6 a carico dell'Editore								
	GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)								
Abbonar Prezzo d	mento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) mento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85		€	318,00 183,50					
I.V.A. 20	% inclusa								
	RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI								
Volume	Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50		€	188,00 175,00					
I.V.A. 4%	6 a carico dell'Editore								

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1º gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

